


**PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO**



NORMATIVA

Testo coordinato con le varianti introdotte

Impianto originario

Approvato con Delibera Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003

Variante al Titolo III

Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 144 del 16 febbraio 2009

Variante al Titolo II

Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011

Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

Approvata con Delibera Giunta Regionale n. 2112 del 05 dicembre 2016

Presidente

Paola Gazzolo

Segretario

Arch. Paola Altobelli

Progettista

Ing. Gabriele Strampelli

Gruppo di lavoro della presente Variante

Dott. Gabriele Cassani - Responsabile *Pianificazione e norme*

Dott. Oscar Zani - *Pianificazione e norme*

Dott. Claudio Camporesi – *Cartografia e supporto informatico*

Gruppo di progetto del Piano stralcio Rischio Idrogeologico

Arch. Erminio M. Ferrucci Coordinamento al Progetto di Piano

Dott. Domenico Donati Coordinamento alle Analisi di Piano

Ing. Alberto Pistocchi Responsabile *Progetto Rischio idraulico*

Dott. Oscar Zani Responsabile *Progetto Rischio frane*

Dott. Gabriele Cassani Responsabile *Rapporti con la pianificazione e norme*

Dott. Claudio Camporesi Cartografia e supporto informatico

Rag. Carla Gugnoni Responsabile funzione amministrativa

Seg. Susi Gaudenzi Supporto funzione amministrativa

Gruppo di lavoro sulle verifiche idrauliche per la variante al Titolo II

Ing. Alberto Pistocchi (metodologia e *project management*), Dott. Gabriele Cassani, Dott.

Claudio Camporesi, Dott. Oscar Zani (Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

Elaborazione del DTM di pianura: Prof. Giorgi, Università di Bologna - Dott. Paolo Rosetti

Rilievi topografici dei corsi d'acqua a cura del Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Elaborazione calcoli idraulici:

MED Ingegneria s.r.l. - Padova. Ing. Paolo Polo, Ing. Paolo Mastrocola,

Ing. Paolo Mazzoli

Verifiche di campagna dei risultati dei calcoli idraulici:

Geom. Fausto Pardolesi, Ing. Davide Sormani, Geom. Andrea Bezzi, Geom. Luciano Casali
(Servizio Tecnico di Bacino Romagna)

Relazione a cura di Alberto Pistocchi e Davide Sormani

Gruppo di lavoro per la variante al Titolo III

Dott. Oscar Zani, Ing. Alberto Pistocchi, Dott. Gabriele Cassani, Dott. Claudio Camporesi,
(Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli)

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1	5
<i>Obiettivi, finalità, contenuti ed elaborati del Piano</i>	
art. 2	7
<i>Definizioni</i>	
art. 2 bis	9
<i>Ambito territoriale di riferimento; effetti del Piano e provvedimenti immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri livelli di pianificazione e modifiche al Piano</i>	

TITOLO II

ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA

art. 2 ter	
<i>Alveo</i>	
art. 3	
<i>Aree ad elevata probabilità di esondazione</i>	
Art. 4	
<i>Aree a moderata probabilità di esondazione</i>	
Art. 5	
<i>Aree a bassa probabilità di esondazione</i>	
<i>Soppresso</i>	
Art.6	12
<i>Aree di potenziale allagamento</i>	
Art. 7	
<i>Attraversamenti</i>	
Art. 8	
<i>Controllo degli apporti d'acqua</i>	
Art. 9	13
<i>Invarianza idraulica</i>	
Art. 10	14
<i>Distanze di rispetto dai corpi idrici</i>	
Art. 11	
<i>Controllo delle prestazioni complessive del sistema</i>	

TITOLO III

ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art.12	
<i>Aree a rischio di frana</i>	
Art. 12 bis	
<i>Perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98 e recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico</i>	
Art. 12 ter	
<i>Perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge n. 445/1908 e della Legge regionale n. 7/2004 recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico</i>	
Art. 12 quater	
<i>Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici</i>	
Art. 13	
<i>Regolamentazione delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)</i>	
Art. 14	
<i>Gestione dei suoli agricoli ai fini del buon assetto idrogeologico</i>	

TITOLO IV15

COSTA

Art. 15

Contenuti e Finalità

Art. 16

Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti o rare

APPENDICE A - ART. 12 BIS

LOCALITÀ:	ALFERO	Comune:	VERGHERETO
NORMATIVA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 340 DEL 18/03/97			
LOCALITÀ:	CAPOLUOGO	Comune:	BRISIGHELLA
LOCALITÀ:	CAPOLUOGO	Comune:	CIVITELLA DI ROMAGNA
LOCALITÀ:	CAPOLUOGO	Comune:	SOGLIANO AL RUBICONE
LOCALITÀ:	FOGNANO	Comune:	BRISIGHELLA
LOCALITÀ:	RONCOFREDDO CAPOLUOGO	Comune:	RONCOFREDDO
LOCALITÀ:	SARSINA VIA R. CROCETTA	Comune:	SARSINA
LOCALITÀ:	PESCAGLIA	Comune:	SARSINA
LOCALITÀ:	SELVAPIANA	Comune:	BAGNO DI ROMAGNA
LOCALITÀ:	VOLTRE (PODERE VENEZIA)	Comune:	CIVITELLA DI ROMAGNA
LOCALITÀ:	VIA CASADEI79	Comune:	MODIGLIANA

APPENDICE B - ART. 12 TER

LOCALITÀ:	PREDAPPIO ALTA	Comune:	PREDAPPIO
LOCALITÀ:	BORELLO	Comune:	CESENA
LOCALITÀ:	CORNIOLO	Comune:	SANTA SOFIA
LOCALITÀ:	CUSERCOLI	Comune:	CIVITELLA DI ROMAGNA

APPENDICE C - ART. 12 QUATER

LOCALITÀ:	SPINELLO	Comune:	SANTA SOFIA
LOCALITÀ:	CAPOLUOGO – BELLAVISTA	Comune:	BERTINORO

APPENDICE D - ART. 12 - CASO PARTICOLARE DELL'AREA A RISCHIO DI FRANA DENOMINATA "TRAPPOLA" IN COMUNE DI VERGHERETO (FC)

ART. 12

CASO PARTICOLARE DELL'AREA A RISCHIO DI FRANA DENOMINATA "TRAPPOLA" IN COMUNE DI VERGHERETO (FC)

AREE PROPOSTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AI SENSI ALL'ART. 13 COMMA 3 152

LOCALITÀ:	CA' DELLA VIA	Comune:	PORTICO DI ROMAGNA - SAN BENEDETTO
-----------	---------------	---------	------------------------------------

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 1

Obiettivi, finalità, contenuti ed elaborati del Piano

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 183/89 gli obiettivi del presente Piano sono:
 - la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo Stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
 - la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
 - la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.
2. Il presente Piano, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma 1, prevede la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali e detta regole per l'uso del suolo, per la gestione idraulica del sistema, per l'uso e la qualificazione delle risorse idriche.
3. Gli interventi previsti dal presente Piano hanno complessivamente le seguenti finalità specifiche:
 - la sistemazione, la conservazione, il recupero del suolo e la moderazione delle piene nel Bacino montano con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agro-silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico;
 - la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;
 - riduzione della pericolosità della rete idrografica con riferimento ad eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, mediante la realizzazione di casse di espansione, di adeguate sezioni di deflusso nei tronchi del reticolo idrografico ed il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici;
 - miglioramento della morfologia ai fini della officiosità idraulica e della qualità biologica dei corsi d'acqua e delle fasce riparie per garantire la più elevata diversità ecologica e la massima funzionalità di autodepurazione possibile.
4. Il presente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico si compone dei seguenti elaborati come modificati a seguito delle seguenti *Varianti* :

Varianti generali

- *Variante normativa al Titolo III - Assetto Idrogeologico* Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 16 febbraio 2009
- *Variante cartografica e normativa al Titolo II - Assetto della Rete Idrografica* - Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011
- *Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (di seguito "Variante di coordinamento con il PGRA")* , adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n.2/2 del 7 novembre 2016

Varianti specifiche, relative ad aree in dissesto:

- Area a rischio di frana (art. 12) denominata “*Trappola*” in comune di Verghereto (FC), approvata dalla Giunta Regionale il 8 ottobre 2007 (DGR 1482/2008)
 - Area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata “*Bellavista*” in comune di Bertinoro (FC), approvata dalla Giunta Regionale il 26 luglio 2010 (DGR 1117/2010)
 - Area a rischio di frana (art. 12) denominata “*Fiumana*” in comune di Predappio (FC), approvata dalla Giunta Regionale il 07 maggio 2012 (DGR 581/2012)
 - Area a rischio di frana (art. 12 quater) denominata “*Spinello*” in comune di Santa Sofia (FC), approvata dalla Giunta Regionale il 14 maggio 2012 (DGR 601/2012)
 - Modifiche abitato da consolidare di *Predappio Alta* in comune di Predappio (FC) - (Del. Comitato Istituzionale n. 4/2 del 28 dicembre 2004, presa d’atto della DGR 427/2004)
 - Nuova perimetrazione dissesto (rischio medio R2), località “*Cà della Via*” del comune di Portico e San Benedetto (FC) - Recepita nel Piano Stralcio dal Comitato Istituzionale il 19 dicembre 2007 (DCI 3.2/2007)
 - Modifiche abitato da consolidare di *Borello* in comune di Cesena (FC) - (Del. Comitato Istituzionale n. 2/2 del 19 dicembre 2007, approvazione definitiva con DGR 800/2008)
 - Modifiche abitato da consolidare di *Corniolo* in comune di Santa Sofia (FC) - (Del. Comitato Istituzionale n. 4/1 del 21 aprile 2008, approvazione definitiva con DGR 429/2009)
- *Relazione generale*¹ corredata dalle sottoelencate *Relazioni tecniche* :
 - *Relazione tecnica – Rischio idraulico*
 - *Relazione tecnica – Rischio di frana*
 - *Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5000 e 1:10000*
 - *Schedatura delle aree a rischio di frana*
 - *Perimetrazione aree a rischio idrogeologico in scala 1:25000* composta dalle *Tavole* di seguito elencate:
 - *Tavola 223O*
 - *Tavola 223E*
 - *Tavola 239O*
 - *Tavola 239E*
 - *Tavola 240O*
 - *Tavola 240E*
 - *Tavola 253 E*
 - *Tavola 254 O*
 - *Tavola 254 E*
 - *Tavola 255 O*
 - *Tavola 255 E*
 - *Tavola 256 O*

¹Relazione generale del “*Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico*” adottato in forma di progetto fin dal 27 aprile del 2001 ed approvato dalla Giunta Regionale il 17 marzo 2003 (DGR 350/2003),

- Tavola 265 O
 - Tavola 265 E
 - Tavola 266 O
 - Tavola 266 E
- *Normativa*² : Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle sopracitate Varianti al Titolo III e al Titolo II e dalla “Variante di Coordinamento con il PGRA.”
 - *Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico ai sensi degli articoli 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano* (di seguito denominata "*Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica*"), approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., come modificata dalla *Variante di coordinamento con il PGRA*.

art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Piano si intende per:

- **Alveo**: spazio di terreno nel quale defluisce la piena ordinaria; è costituito da una porzione incisa, interessata dalle portate più modeste, da aree di espansione, esterne all'alveo inciso, inondabili con piene ordinarie e da porzioni di territorio, morfologicamente appartenenti al corso d'acqua, potenzialmente riattivabili o interessabili dalle sue naturali divagazioni; per i corpi idrici arginati costituiscono parte integrante dell'alveo anche le arginature fino al loro piede esterno;
- **Aree a moderata probabilità di esondazione**: spazio di terreno interessabile esclusivamente dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) superiore a 30 anni;
- **aree ad elevata probabilità di esondazione**: spazio di terreno interessabile dalla piena di progetto con tempo di ritorno (TR) non superiore a 30 anni;
- **Aree di potenziale allagamento**: aree interessabili da allagamenti per insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua minori e di bonifica; nelle aree di potenziale allagamento sono comprese anche le aree nelle quali si possono verificare allagamenti per fuoriuscita delle piene dei corsi d'acqua principali di pianura a seguito del sormonto degli argini, al di fuori della fascia interessata da effetti dinamici connessi al collasso di arginature;
- **Arginatura**: manufatto realizzato per contenere le piene entro l'alveo, definito da scarpate digradanti verso il fiume e verso il territorio esterno, le cui intersezioni ideali con il piano di campagna sono definite piede arginale interno ed esterno rispettivamente;
- **Autorità idraulica competente**: ente a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, rilascio concessioni, manutenzione e sorveglianza del corso d'acqua;
- **Corpo idrico arginato**: tratto di corso d'acqua confinato da arginature continue;
- **Corsi d'acqua minori**: corsi d'acqua non compresi fra i principali;

² *Normativa* - Impianto originario- Approvato con Delibera Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003

- Corsi d'acqua principali: si intendono con tale termine i corsi d'acqua Lamone, Marzeno, Montone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano, Savio, Borello, Rubicone, Pisciatello, Rabbi; tali corsi d'acqua sono definiti planimetricamente nella carta tecnica regionale dell'Emilia Romagna in scala 1:5000;
- Frana attiva: è una frana attualmente in movimento o con segni evidenti di riattivazione;
- Frana quiescente: è una frana non attiva al momento del rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno esaurito la loro potenzialità;
- Interventi non strutturali: azioni conoscitive, di monitoraggio, di allerta e assimilabili, nonché tutte le operazioni di manutenzione e gestione del territorio che non comportino la realizzazione di nuovi manufatti o alterazioni importanti dello stato dei luoghi. Gli interventi non strutturali comprendono anche norme, prescrizioni, direttive e indirizzi;
- Interventi strutturali: grandi scavi e rimodellazioni del terreno, manufatti, opere idrauliche e di sostegno ed ogni altro intervento che comporti una significativa modifica dello stato dei luoghi;
- Modello di intervento (definizione tratta dalle "Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali" della Regione Emilia-Romagna): la definizione dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza;
- Parzializzazione apprezzabile della capacità d'invaso e di laminazione: modificazione alle condizioni del deflusso che riduce i volumi disponibili attraverso i quali le piene possono subire attenuazioni. Possono provocare effetti di parzializzazione della capacità d'invaso le edificazioni in zona inondabile, i restringimenti dell'alveo e altri interventi antropici interferenti con il regime idrologico del territorio;
- Pericolosità: è una misura della probabilità di accadimento di un determinato fenomeno potenziale in uno specifico periodo di tempo in una determinata area;
- Piano di campagna: piano approssimante localmente la superficie topografica al di fuori dell'alveo;
- Rischio di frana elevato (R3) : rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- Rischio di frana medio (R2) : rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- Rischio di frana moderato (R1) : rischio per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- Rischio di frana molto elevato (R4) : rischio per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche;
- Rischio: è il grado di esposizione di beni e persone a eventi di alluvione o di frana; concettualmente, è rappresentato dalla combinazione della pericolosità del fenomeno e del valore del bene esposto che il fenomeno può sottrarre. In riferimento alle frane, il rischio è il prodotto della pericolosità per il valore degli elementi esposti; pericolosità e valore dei beni esposti sono calcolati secondo le procedure esposte nella Relazione tecnica- rischio di frana del presente Piano;

- Scenario d'evento atteso (definizione tratta dalle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali” della Regione Emilia-Romagna): la descrizione sintetica della dinamica dell'evento, la perimetrazione anche approssimativa dell'area che potrebbe essere interessata dall'evento e la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso;
- Territorio urbanizzato: territorio costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; il territorio urbanizzato viene definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Tirante idrico, tirante idrico di riferimento: livello dell'acqua sopra il piano di campagna o sul fondo dell'alveo; il tirante idrico di riferimento è quello che può essere ipotizzato verificarsi in occasione di esondazioni;
- Tratto collinare-montano: parte di un corso d'acqua non confinato da arginature antropiche (di regola definito dal confine di valle della SS. n. 9, Via Emilia);
- Tratto di pianura: parte di un corso d'acqua che scorre nel territorio di pianura (di regola definito dal confine di monte della SS n. 9, Via Emilia);
- Unità idromorfologica elementare (U.I.E.): è l'unità di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico, utilizzata come unità territoriale di riferimento;
- Versante: porzione di U.I.E. compresa tra la linea di crinale principale e una linea di drenaggio principale o secondaria, delimitata da linee di spartiacque secondarie che ne circoscrivono l'idrologia superficiale;
- Vulnerabilità: è il grado di perdita di uno o più elementi a rischio in caso di accadimento del fenomeno potenziale.

art. 2 bis

Ambito territoriale di riferimento; effetti del Piano e provvedimenti immediatamente vincolanti; rapporto con gli altri livelli di pianificazione e modifiche al Piano

1. Il presente Piano si applica al territorio di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli come perimetrato dalla L. R. n. 14 del 29 marzo 1993.
2. Il presente Piano assume il carattere di piano di settore ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti. Rispetto ad esso sussiste obbligo di adeguamento da parte degli strumenti urbanistici di livello comunale, nonché dei piani regionali generali e di settore.
3. Sono immediatamente vincolanti a far data dall'approvazione del presente piano, per riferirsi a situazioni di rilevante rischio potenziale, le prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 ter, 3, 4, 6; per gli stessi motivi sono anche immediatamente vincolanti le prescrizioni di cui al successivo articolo 12; infine, sono immediatamente vincolanti al fine di supportare lo sviluppo sostenibile del territorio le prescrizioni relative all'invarianza idraulica di cui all'art. 9 e quelle relative alle distanze dai corpi arginali di cui all'art. 10.
4. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli altri strumenti di pianificazione esistenti, e in particolare quanto relativo alle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” e “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” di cui alle norme dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (artt. 17, 18).

5. Sono fatti salvi gli interventi sulle aree e la realizzazione di opere e manufatti edilizi i cui provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi alla data di adozione del Piano; in tal caso si raccomanda comunque ai titolari dell'autorizzazione l'adozione di tutte le possibili misure di riduzione della vulnerabilità rispetto a frane ed esondazioni come segnalate dalle analisi del presente Piano.
6. Il presente Piano si pone come supporto conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e fissa criteri, prescrizioni e indirizzi che spetta alla pianificazione generale, e in particolare al PTCP, temperare con le istanze di sviluppo sostenibile del territorio e integrare con le considerazioni e le decisioni che esulino dagli aspetti propri della pianificazione di bacino.
7. A tal fine, il PTCP attua il presente Piano nel contesto della pianificazione territoriale ed urbanistica, e può assumerne contenuti, valore ed effetti previa intesa con l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ai sensi dell'art. 21 della L.20/2000 della Regione Emilia Romagna.
8. La sola cartografia del presente piano può inoltre essere modificata attraverso strumenti di piano di livello comunale e provinciale ai sensi e nei limiti dell'art. 22 della L. 20/2000 della Regione Emilia Romagna. In tal caso si applicano le procedure e valgono le restrizioni specificate nel medesimo articolo di legge. In ogni caso, le modifiche cartografiche attuate attraverso gli strumenti di piano di livello comunale e provinciale devono basarsi su analisi e valutazioni tecniche di grado di approfondimento e completezza uguali o superiori a quelle poste alla base del presente Piano.
9. Ogni qual volta il Comitato Tecnico approvi nuove analisi e valutazioni che comportino la modifica delle perimetrazioni di aree a rischio di frana oppure di aree a moderata o elevata probabilità di esondazione, la Segreteria Tecnico-operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli provvederà alla pubblicazione delle varianti cartografiche previa delibera del Comitato Istituzionale. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente. Le analisi e valutazioni possono derivare sia dall'attività di studi e ricerche di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, sia da valutazioni di tutti gli altri soggetti pubblici e privati che ritengano opportuno esperirle. Il Comitato Tecnico, nell'approvare tali analisi, ne verifica la conformità tecnico-scientifica allo stato delle conoscenze e l'effettivo grado di approfondimento rispetto alle analisi precedentemente disponibili. Il Comitato Istituzionale, previo conforme parere del Comitato Tecnico, può adottare con propria delibera modifiche riguardanti limitate e specifiche correzioni alle tavole di Piano nei casi in cui siano riscontrati e documentati meri errori grafici.
10. I Piani Comunali di Protezione Civile, da attuarsi in base alle leggi in vigore, in adempimento a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, sono elaborati in conformità con il presente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) assumendone le indicazioni in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio agenti sul territorio e garantendo l'integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione urbanistica.

TITOLO II

ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA

art. 2 ter

Alveo

1. L'alveo dei corsi d'acqua principali, così come definito all'art. 2, è perimetrato nelle tavole del presente Piano e rappresenta la revisione, sulla base di aggiustamenti cartografici derivanti dall'aggiornamento delle basi topografiche disponibili e delle modifiche morfologiche occorse, delle perimetrazioni dei PTCP delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna ai sensi degli art. 18 delle rispettive norme. All'interno degli alvei così delimitati vigono le prescrizioni stabilite nei suddetti art. 18 delle norme dei PTCP delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna.
2. Tutti gli interventi attuati all'interno dell'alveo e delle aree di espansione inondabili, che provochino una modifica della morfologia dello stesso od occupazione di spazio interessabile dalle acque, devono essere sottoposti ad adeguate verifiche idrauliche preliminari, da compiersi in base alle norme tecniche di cui al comma 4 del successivo articolo 7
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.
4. A tutti gli alvei dei corsi d'acqua del territorio dei Bacini Regionali Romagnoli si applicano inoltre i criteri e gli indirizzi per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa di cui ai "Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel parco regionale del Delta del Po" approvato dall'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po con delibera n. 2 della seduta del 10 febbraio 1999, contenuti agli articoli da 5 a 8 del documento citato.

Art. 3

Aree ad elevata probabilità di esondazione

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle, nelle quali si riconosce la possibilità di espansione del corso d'acqua in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 30 anni, valutato convenzionalmente con le procedure di analisi adottate dall'Autorità di Bacino. In particolare, per i corsi d'acqua principali Lamone, Marzeno, Montone, Rabbi a valle di Premilcuore, Bidente/Ronco a valle di Santa Sofia, Fiumi Uniti, Bevano, Savio a valle di Bagno di Romagna, Borello a valle di Ranchio, Rubicone a valle di Roncofreddo, Pisciatello a valle di

Montiano, nonché per il corso del Voltre affluente del Ronco, e del Cesuola affluente del Savio, le fasce sono delimitate in base a calcoli idraulici.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti:

- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
- demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e senza aumento di superficie o volume, ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino sensibilmente il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio, nuovi manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili.

I progetti relativi ai suddetti interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente. I criteri per la redazione degli studi di compatibilità idraulica sono stabiliti dall'Autorità di Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del comma 4 del successivo articolo 7.

4. Nelle aree di cui al comma 1, sono mantenute le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di avviso di adozione del "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio Rischio Idrogeologico"¹ riguardanti nuove edificazioni ed ampliamenti, purché si dimostri che tali interventi non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque né provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre parti del territorio. A tal fine, in sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione che potrà prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie.

¹ data di avviso di adozione del Progetto di Variante di coordinamento col PGRA: 1 giugno 2016

5. Nel caso che le caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e definite zone, l'Autorità di Bacino può adottare modifiche alla perimetrazione delle aree medesime sulla base di studi idraulici, eseguite da enti o da privati interessati, secondo i criteri e le metodologie applicate per la redazione del presente piano, in cui venga dimostrato che le aree in oggetto non sono esposte ai rischi idraulici previsti, o che questi interessino un'area diversamente configurata.

6. Nelle aree ad elevata probabilità di esondazione interessate dal programma degli interventi previsti nelle linee d'azione di cui al punto 7 della relazione tecnica-rischio idraulico del presente piano, i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano fino alla realizzazione degli interventi medesimi. Allo scopo, si individua la seguente procedura:
 - a) Gli interventi previsti sono considerati prioritari per il finanziamento nell'ambito dei programmi statali e regionali per la mitigazione del rischio coerenti con la pianificazione di bacino, ai sensi della normativa vigente in materia e con le modalità ivi previste.
 - b) I programmi statali e regionali individuano i soggetti attuatori degli interventi, che predispongono i progetti e le indagini necessari secondo le vigenti normative. Fra le analisi e le verifiche richieste è da inserire la valutazione delle aree soggette a rischio residuale dopo l'intervento progettato, e la relativa perimetrazione. Queste valutazioni sono da condursi con metodologia omogenea a quella utilizzata nella redazione del piano, o comunque con criteri ritenuti adeguati dal Comitato Tecnico.
 - c) Al termine dei lavori, il Comitato Tecnico, preso atto dei documenti relativi al collaudo dei lavori, approva in linea tecnica la cartografia delle aree soggette a rischio residuale e la sottopone al Comitato Istituzionale.
 - d) Il Comitato Istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica funzionale di detti interventi e approva con apposita delibera la nuova perimetrazione, che costituisce variante cartografica al presente Piano. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.

7. Le nuove perimetrazioni che si rendessero necessarie sulla base di rilievi topografici aggiornati e nuove conoscenze idrologico-idrauliche, compresi gli aggiornamenti delle basi cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di calcolo, sono approvate secondo la seguente procedura:
 - a) Il Comitato Tecnico approva gli studi e le indagini verificandone l'attendibilità e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie. L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti è contestuale.
 - b) Il Comitato Istituzionale prende atto della proposta di perimetrazione e la approva con apposita delibera. La nuova perimetrazione costituisce variante cartografica al presente Piano. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti cartografiche sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.

8. Nelle aree di cui al presente articolo per le quali non sono stati svolti studi idraulici specifici, possono essere autorizzati interventi anche in difformità dal presente articolo purché sia dimostrata, mediante idonei studi idraulici, l'insussistenza di possibilità di inondazione per tempo di ritorno non superiore a 30 anni. I criteri con cui redigere gli studi sono riportati nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. L'approvazione degli studi idraulici è data dall'Autorità idraulica competente.

Art. 4

Aree a moderata probabilità di esondazione

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle, nelle quali si riconosce la possibilità di espansione del corso d'acqua in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore a 200 anni, valutato convenzionalmente con le procedure di analisi adottate dall'Autorità di Bacino. In particolare, per i corsi d'acqua principali Lamone, Marzeno, Montone, Rabbi a valle di Premilcuore, Bidente/Ronco a valle di Santa Sofia, Fiumi Uniti, Bevano, Savio a valle di Bagno di Romagna, Borello a valle di Ranchio, Rubicone a valle di Roncofreddo, Pisciattello a valle di Montiano, nonché per il corso del Voltre affluente del Ronco, e del Cesuola affluente del Savio, le fasce sono delimitate in base a calcoli idraulici.
2. L'uso delle aree a moderata probabilità di inondazione andrà regolamentato in sede di revisione degli strumenti urbanistici dai Comuni tenendo conto, compatibilmente con la presenza di centri abitati, di salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione al fine:
 - di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità di invaso e laminazione delle piene delle aree predette anche in rapporto agli effetti sulla condizione di deflusso della rete idrografica di valle;
 - di mantenere e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali dei siti.
3. Nelle aree ricadenti sotto il presente articolo, eventuali interventi di trasformazione di uso dei suoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, prima della data di avviso di adozione del Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio Rischio Idrogeologico², potranno essere autorizzati dai Comuni territorialmente competenti a condizione che non comportino una parzializzazione apprezzabile della capacità di invaso e di laminazione delle aree stesse, e previo parere vincolante dell'Autorità idraulica competente espresso sulla base di uno studio di compatibilità idraulica presentato dal proponente l'intervento. I criteri per la redazione degli studi di compatibilità idraulica sono stabiliti dall'Autorità di Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del comma 4 del successivo articolo 7.
4. Verificata la condizione imposta dal precedente comma 3, nelle aree ricadenti sotto il presente articolo, in relazione ai livelli idrici attesi a seguito di un'inondazione, dovrà essere attuato ogni sforzo per limitare i danni derivanti da allagamenti.
5. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

² data di avviso di adozione del Progetto di Variante di coordinamento col PGRA: 1 giugno 2016

Art. 5

Aree a bassa probabilità di esondazione

Soppresso

Art.6

Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della *Perimetrazione aree a rischio idrogeologico* relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. , i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

Art. 7

Attraversamenti

1. In riferimento alle analisi idrologiche predisposte per la redazione del piano, l'Autorità di Bacino prescrive le portate minime di riferimento per la progettazione degli attraversamenti. Salvo diverso avviso, da motivarsi in relazione a specifiche condizioni locali, la portata di riferimento di progetto per tutti i nuovi attraversamenti è quella con tempo di ritorno 200 anni, e viene valutata per i corsi d'acqua maggiori con il metodo di regionalizzazione di cui all'allegato 2 della Relazione Tecnica - Rischio Idraulico, e per i corsi d'acqua minori (bacino drenato inferiore ai 10 kmq) con la formula razionale di cui all'allegato 2 della Relazione

Tecnica - Rischio Idraulico del piano Stralcio Rischio Idrogeologico, impiegando le curve di possibilità climatica di cui all'allegato 1. Le Autorità idrauliche competenti verificano il rispetto della portata di riferimento nel progetto degli attraversamenti e subordinano l'autorizzazione a tale verifica.

2. A partire dall'entrata in vigore del piano, l'Autorità idraulica competente provvede a segnalare all'Autorità di Bacino gli attraversamenti che per la possibilità di configurare situazioni di rischio siano da sottoporre a verifica idraulica sulla base dei valori della portata di riferimento, qualora essi non siano già individuati nella Relazione Tecnica - Rischio Idraulico del piano ai fini dell'adeguamento. L'Autorità idraulica competente valuta caso per caso le esigenze di intervento per la mitigazione dei rischi, eventualmente anche richiedendo ai titolari degli attraversamenti segnalati una verifica idraulica dei medesimi.
3. I nuovi attraversamenti realizzati devono essere compatibili con la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino come detto.
4. Nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. sono specificate le norme tecniche a cui devono attenersi i progettisti degli attraversamenti.
5. Nuovi attraversamenti di qualunque tipo interessanti il tratto arginato non devono avere comunque la quota di sottotrave al di sotto della quota di sommità arginale ed altresì devono prevedere, in maniera commisurata al tipo di attraversamento, opere atte a massimizzare il grado di sicurezza di un significativo tratto del corso d'acqua indicato dall'Autorità idraulica competente.

Art. 8

Controllo degli apporti d'acqua

Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento, nei Comuni il cui territorio ricade nelle aree di pianura l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro di terreno drenato ed al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

I Comuni ricadenti nelle aree di pianura dettano norme o comunque emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate. A tal fine sono da assumere gli indirizzi di cui alla "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003.

Art. 9 **Invarianza idraulica**

1. Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa.
2. Al fine di garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche, è prescritto di realizzare un volume minimo di invaso atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna area in cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili, a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore.
3. Detto volume minimo d'invaso deve essere realizzato in ogni intervento che modifichi le condizioni preesistenti del sito in termini di permeabilità delle superfici.
4. Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti la trasformazione che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei suoli devono concordare la realizzazione di volumi al servizio dell'intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque idraulicamente a monte del recapito finale.
5. Il volume minimo di cui ai commi precedenti deve essere calcolato secondo la procedura riportata nel capitolo 7 della "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., che vale ai fini del presente articolo come Regolamento di Attuazione. I Comuni, nell'approvare gli interventi previsti dagli Strumenti urbanistici e regolamenti comunali, secondo le vigenti norme e in base alle procedure correnti, verificano la rispondenza dei piani attuativi e dei progetti ai requisiti di volume di invaso. In base alle indicazioni tecniche di cui al capitolo 7 alla citata Direttiva idraulica, sono fissati i criteri per considerare nel computo del volume richiesto anche il contributo delle reti fognarie. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta.
6. Per le aree di trasformazione urbanistica che portino ad una impermeabilizzazione superiore al 30 % della superficie territoriale, nei soli casi in cui la superficie territoriale complessiva dell'area di trasformazione disciplinata da un medesimo piano attuativo sia superiore ai 10 ha, è richiesto di verificare con un apposito modello previsionale, da valutarsi in accordo con l'autorità idraulica competente sul recapito del drenaggio dell'area, che non si abbia un aggravio alla piena del corpo idrico recettore nemmeno a seguito della laminazione operata attraverso i volumi prescritti ai sensi del comma 2.
7. La norma del presente articolo si applica anche a tutti gli interventi di impermeabilizzazione che comportino un ampliamento netto delle superfici coperte da pavimentazioni o da volumi edilizi. Nelle apposite sedi autorizzative, i soggetti che rilasciano l'autorizzazione sono tenuti al controllo del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 2. Non possono essere in nessun caso considerati a tal fine tetti con copertura a verde ed aree in cui siano presenti manufatti che intercettano l'acqua infiltrata in profondità nel sottosuolo, quali i volumi edilizi interrati anche se ricoperti superiormente da terreno naturale.

8. Possono essere adottate soluzioni alternative a quella della realizzazione del volume d'invaso di cui ai commi precedenti, purché si dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di portata di piena ai valori precedenti l'impermeabilizzazione. A tal fine il proponente dovrà corredare il progetto di un'apposita documentazione idrologica ed idraulica, che dovrà essere accettata dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione all'intervento.
9. L'Autorità di Bacino promuove iniziative di monitoraggio ai fini di perfezionare le modalità di calcolo dei volumi minimi di invaso in funzione degli indici di fabbricazione, mentre fino a diversa determinazione valgono le prescrizioni e gli indirizzi di cui alla "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. .

Art. 10

Distanze di rispetto dai corpi idrici

1. I Comuni del territorio di pianura attraversato da corpi idrici arginati, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, devono localizzare le previsioni insediative ad una distanza minima dal piede esterno delle arginature dei corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2, tale per cui risultino esterni alla zona di rischio per effetto dinamico del crollo arginale, definita dall'allegato 7 alla "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s.m. e i.; tale zona è riportata cartograficamente nelle tavole del Piano; eventuali deroghe, subordinate alla verifica delle arginature secondo modalità da concordare di concerto fra il Comune e l'Autorità idraulica competente, potranno essere concesse in sede di approvazione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 del 24 marzo 2000.
2. Per una distanza dal piede esterno degli argini dei corsi d'acqua principali di pianura, come definiti nell'art. 2, pari a metri 30, è comunque vietata ogni nuova costruzione. In tale fascia di rispetto sono consentiti unicamente gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 3 delle presenti norme.
3. Per i canali di bonifica si applicano le distanze definite dal R.D. 8 maggio 1904, n.368, come specificate dai vigenti regolamenti consorziali di polizia idraulica.

Art. 11

Controllo delle prestazioni complessive del sistema

1. I Consorzi di bonifica competenti per il territorio oggetto del presente Piano valutano, entro un anno dalla data di adozione del Piano medesimo, l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 200 anni, fornendo all'Autorità di Bacino i dati geometrici (sezioni e profili) relativi ai collettori principali; definiscono inoltre linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati. L'Autorità di Bacino fornisce a tal fine i dati idrologici di riferimento contenuti nell'allegato 2, e le risorse di calcolo necessarie alle verifiche richieste. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino previo parere

dell'Autorità idraulica competente e del Comitato Tecnico. Gli studi dovranno essere conformi a quanto indicato nella "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003. In assenza di tali studi nessun intervento sul reticolo di bonifica potrà essere finanziato da parte dell'Autorità di Bacino.

2. L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al precedente comma 1.
3. Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.
4. Le manovre d'invaso a fini irrigui del reticolo idrografico minore e di bonifica non devono indurre nel territorio idrografico principale livelli idrometrici rispetto al fondo dell'alveo superiori al 60% dei livelli massimi ritenuti ammissibili che, per la parte arginata del reticolo idrografico, sono da considerarsi pari all'80% dell'altezza della sommità arginale più bassa.
5. Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte del reticolo idrografico principale e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

TITOLO III

ASSETTO IDROGEOLOGICO

Art. 12 Aree a rischio di frana

1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le U.I.E. a diverso grado di rischio: molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. L'Autorità di Bacino provvede a verificare lo stato di pericolosità e di rischio nelle U.I.E. classificate a rischio molto elevato R4 e elevato R3, e a perimetrare e normare le aree ove il rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".
3. Le perimetrazioni di cui al comma 2 suddividono il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

Zona 1 – corrisponde all'area dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene delimitata in base ai risultati delle indagini svolte;
Zona 2 – corrisponde all'area di possibile evoluzione del dissesto;
Zona 3 – corrisponde all'area di possibile influenza del dissesto.
4. Nelle Zone 1 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.
5. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
 - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definiti dai Comuni a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata.
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
 - e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

6. Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.
7. Nelle Zone 2 è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.
8. Nelle medesime Zone, oltre agli interventi ammessi per le zone 1, sono consentiti esclusivamente:
 - f) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - g) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle Norme di Piano Stralcio.
9. Nelle Zone 3, oltre agli interventi ammessi per le Zone 1 e 2, sono consentiti esclusivamente:
 - h) gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
 - i) gli interventi di ampliamento una tantum nel limite del 30% del volume complessivo dell'esistente;
 - j) gli interventi di nuova costruzione nei lotti interclusi all'interno del perimetro di centro abitato come definito ai sensi dell'Art. A5 L.R. 20/2000.
 - k) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi di protezione civile. Il progetto preliminare deve essere sottoposto al parere vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
 - l) la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia e che non comportino trasformazione urbanistica;
 - m) la realizzazione di nuovi fabbricati rurali di servizio per aziende agricole e zootecniche che non comportino aumento del carico antropico.
10. Nelle zone 1, 2 e 3 nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:
 - l'adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - la verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;

- ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
 - le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
11. Nelle Zone 1, 2 e 3 i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dai sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri.
In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.
12. Tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio ed alle opere di consolidamento devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.
13. Le nuove perimetrazioni o le modifiche sia cartografiche sia normative che si rendessero necessarie sulla base:
- a. di rilievi topografici aggiornati,
 - b. di nuove conoscenze geognostiche, compresi gli aggiornamenti delle basi cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di valutazione,
 - c. di interventi di consolidamento eseguiti sono approvati secondo la seguente procedura:
 - Il Comitato Tecnico approva gli studi e le indagini verificandone l'attendibilità e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie. L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti è contestuale.
 - Il Comitato Istituzionale prende atto della proposta di modifica cartografica e/o normativa e la approva con apposita delibera. Le nuove disposizioni costituiscono variante al presente Piano. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.

Art. 12 bis

Perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari di cui alla Legge 267/98 e recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 bis, comma 5 delle presenti norme, le perimetrazioni contenute nei Piani Straordinari, che ricomprendono anche le perimetrazioni ai sensi dell'art.

29 del PTPR sugli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908, sono recepite all'interno del presente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del suolo e del territorio già vigenti, che divengono norme effettive di piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".

2. Nell'appendice "A", vengono richiamati i riferimenti normativi relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 1.
3. Nelle zone perimetrate ai sensi del presente articolo valgono le misure di protezione ai sistemi di monitoraggio e alle opere di consolidamento prescritte dal comma 11 del precedente articolo 12.

Art. 12 ter

Perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge n. 445/1908 e della Legge regionale n. 7/2004 recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico

1. Le perimetrazioni degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge n. 445/1908, approvate prima del 1993, vengono recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del suolo e del territorio vigenti ai sensi dell'art. 29 del PTPR. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".
2. Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 29 del PTPR degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della Legge n. 445/1908, approvate dopo il 1993, vengono recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e per esse restano in vigore le limitazioni d'uso del suolo e del territorio già vigenti, che divengono norme effettive di piano. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".
3. Le perimetrazioni ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004, relative agli abitati da consolidare o delocalizzare, vengono recepite nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico uniformemente alla zonizzazione ed alle relative norme approvate dalla Giunta regionale, previa espressione dell'intesa prevista dal comma 2 dell'art. 25 della L.R. n. 7/2004. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".

L'intesa viene espressa con le seguenti modalità:

- la proposta di perimetrazione, con relative norme, trasmessa all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli dal competente Servizio Tecnico di Bacino, sarà adottata con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la proposta di perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, esprime l'intesa sulla proposta di perimetrazione.".

4. Nell'appendice "B", vengono richiamati i riferimenti normativi relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 2.
5. Nelle zone perimetrate ai sensi del presente articolo valgono le misure di protezione ai sistemi di monitoraggio e alle opere di consolidamento prescritte dal comma 11 del precedente articolo 12.

Art. 12 quater

Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici

1. Nelle aree a rischio di frana, così come perimetrate nel presente Piano o di nuova perimetrazione, sarà possibile definire una specifica zonizzazione e la relativa normativa a seguito di approfonditi studi ed indagini geognostiche, di cui al successivo comma.
2. Gli studi e le indagini dovranno essere realizzati secondo le modalità di cui alla “Direttiva tecnica per la verifica della pericolosità idrogeologica delle aree a rischio da frana”, ad esclusione degli abitati dichiarati da consolidare e trasferire ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445. Il programma delle indagini sarà concordato con la Segreteria Tecnica dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.
3. La nuova perimetrazione, con relativa zonizzazione, e la nuova normativa proposta dovranno essere approvate secondo il comma 13 dell’art. 12 della presente Normativa, fermo restando quanto disposto all’art. 12ter comma 3 relativamente alle perimetrazioni approvate ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.7/2004.
4. Nell'appendice "C", vengono richiamati i riferimenti normativi relativi ad ogni singola perimetrazione di cui al comma 1.
5. Nelle zone perimetrate ai sensi del presente articolo valgono le misure di protezione ai sistemi di monitoraggio e alle opere di consolidamento prescritte dal comma 11 del precedente articolo 12.

Art. 13

Regolamentazione delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)

1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le U.I.E. a rischio molto elevato (R4), elevato (R3), a rischio medio (R2) e moderato (R1).
2. Nelle U.I.E. a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) la realizzazione di interventi edilizi, quando consentito dalle normative vigenti, ad esclusione della manutenzione ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei luoghi dovranno essere autorizzati dai comuni previa acquisizione di relazione geologica e relazione geotecnica che dovrà valutare la fattibilità degli interventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva del versante e indicare eventuali prescrizioni atte a contenere possibili rischi.
3. Nelle U.I.E. a rischio medio (R2) e rischio moderato (R1) l'analisi di approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti viene demandata ai Comuni, i quali potranno definire le

conseguenti misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 12 quater. Tali perimetrazioni con relative norme ed indicazione di eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio devono essere trasmesse all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e sono approvate secondo la seguente procedura:

- le perimetrazioni con relative norme ed indicazione di eventuali opere necessarie per la mitigazione del rischio dovranno essere trasmesse all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e saranno adottate con delibera del Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico;
- la delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso la Regione, le Province ed i Comuni interessati;
- osservazioni alla delibera possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni; il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico sulle osservazioni, approva la perimetrazione.

Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".

4. Nelle zone perimetrate ai sensi del presente articolo valgono le misure di protezione ai sistemi di monitoraggio e alle opere di consolidamento prescritte dal comma 11 del precedente articolo 12.
5. Al fine di valutare la pericolosità ed il rischio da frana, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli emana un'apposita direttiva tecnica contenente:
 - i criteri e le modalità con cui verificare la pericolosità idrogeologica ed i rischi conseguenti al fine di definire le zonizzazioni e le misure di salvaguardia da introdurre negli strumenti di pianificazione;
 - l'individuazione delle modalità con cui condurre le indagini di approfondimento, atte a migliorare ed integrare le perimetrazioni delle aree a rischio molto elevato ed elevato, che i Comuni dovranno seguire per proporre eventuali modifiche cartografiche ai sensi dell'art. 2 bis, comma 9 di cui al titolo I delle presenti norme;
 - l'indicazione dei criteri per le analisi specifiche relative agli obiettivi del progetto in merito alla mitigazione del rischio per gli interventi di consolidamento di cui alla lettera c), comma 13 dell'art.12.

Art. 14

Gestione dei suoli agricoli ai fini del buon assetto idrogeologico

1. Ai fini del buon assetto idrogeologico dei bacini, è prescritto che, in relazione alle condizioni locali dipendenza, litologia e pedologia, condizioni climatiche, vengano adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque.
2. In particolare, è necessario:

- a. limitare l'aratura dei terreni a profondità tali da non compromettere la stabilità dei versanti e l'accelerazione dei processi erosivi, e in ogni caso non superiori ai 50 cm;
 - b. predisporre sistemi di scoline e fossi in modo da contenere la lunghezza del pendio su cui può svilupparsi il ruscellamento;
 - c. mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detrito e sedimenti alle proprietà contermini;
 - d. mantenere ovunque possibile un soddisfacente grado di protezione antierosiva attraverso la preservazione della copertura erbosa nei terreni sottoposti a colture arboree o arbustive, e adottando per le colture seminative ed erbacee accorgimenti come strisce vegetate in permanenza, siepi e filari in modo da prevenire la perdita di sedimento;
 - e. adottare il più possibile sistemi di concimazione con prodotti arricchenti il terreno in sostanza organica.
3. L'Autorità di Bacino, sentite le Province e le Comunità Montane territorialmente interessate predispone, entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano, una direttiva contenente norme per la corretta gestione del suolo agricolo.

TITOLO IV

COSTA

Art. 15

Contenuti e Finalità

1. Le disposizioni del presente Titolo attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure relative alla costa previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA, nelle tavole 240E, 223E e 256O sono indicate le aree potenzialmente interessate da inondazioni secondo gli scenari *alluvioni frequenti, poco frequenti o rare*:
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)

Art. 16

Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti o rare

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:
 - a. aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformi a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, in cui siano specificati lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b. assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
 - c. consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.
2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni per la costa da parte della Regione Emilia Romagna previste dal PGRA, approvato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), i Comuni provvederanno, nell'ambito delle procedure autorizzative di loro

competenza in materia di interventi edilizi ed infrastrutturali, a richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione della vulnerabilità in funzione:

- delle caratteristiche del territorio e del relativo uso del suolo,
 - del tipo di intervento e della destinazione d'uso prevista,
 - del riferimento ai seguenti valori dell'elevazione totale della superficie del mare indicati dal PGRA per diversi scenari e relativi tempi di ritorno:
 - 1,50 m per Tempo di ritorno pari a 10 anni;
 - 1,80 m per Tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - 2,50 m per Tempo di ritorno superiore a 100 anni.
4. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 del precedente art. 3.

APPENDICI

Appendice A - Art. 12 bis

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999

Località: ALFERO
Comune: VERGHERETO
Provincia: FORLÌ – CESENA

Normativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 18/03/97

NORME TECNICHE

ZONA "A"

1. NORMATIVA EDILIZIO-URBANISTICA

Si esclude qualsiasi intervento edilizio di nuova edificazione o di ampliamento delle costruzioni esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture.

Interventi edilizi compatibili:

Sulle costruzioni esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione e consolidamento strutturale e fondale, ai soli fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità'.

Per gli edifici dichiarati inagibili, i proprietari dovranno comunque eseguire gli opportuni interventi di manutenzione e/o consolidamento atti a garantire la pubblica incolumità', oppure provvedere alla loro demolizione.

2. NORMATIVA AGRO - FORESTALE

2.1. SUPERFICI BOScate

a) Bosco ceduo

Descrizione tipologica

Nel corso degli ultimi secoli, in Romagna, il pesante e prolungato prelievo operato dall'uomo ha provocato l'involuzione e spesso la degradazione della maggior parte degli antichi querceti¹⁾ in ostrieti, (orno-ostrieto e quercu-ostrieto), cioè in cenosi forestali dove il carpino nero ha preso gradualmente il sopravvento sulle specie quercine, favorito in ciò, sia dalla propria maggiore frugalità, sia dalle frequenti ceduazioni che hanno provocato la regressione delle specie più esigenti e di quelle a sviluppo meno rapido.

Nota:

1) La copertura forestale del territorio era anticamente caratterizzata dalla presenza del querceto caducifoglio che si manifestava in diverse associazioni vegetali. La Romagna costituisce infatti, dal punto di vista latitudinale, il centro di un areale di transizione dove il querceto sfuma a nord con specie di carattere microtermico di clima continentale, quali ad esempio il pino silvestre nell'Appennino modenese ed a sud nel Quercetum ilicis (leccio), tipico della macchia mediterranea.

La forma di governo maggiormente diffusa nei soprassuoli boscati di origine naturale e' rappresentata dal ceduo matricinato: i boschi periodicamente subiscono un taglio di utilizzo con rilascio di matricine dell'età' del turno.

Il bosco ceduo caratterizza il paesaggio forestale collinare e montano dove spesso si manifesta in soprassuoli impoveriti, sia sotto il profilo ecologico, sia sotto l'aspetto economico (bassa provvigione legnosa traibile); a volte estremamente degradati, come nel caso dei boschi con prevalenza di roverella, relegati nei versanti più aridi esposti a sud (querceto xerofilo).

Le superfici di eccessiva estensione sottoposte a "tagliata", il rilascio di matricine inadatte, i danni alla rinnovazione e le piste di esbosco eseguite in modo irrazionale e prive di manutenzione, sono eventi che purtroppo si verificano con una certa frequenza e che determinano, soprattutto su versanti in forte pendenza, fenomeni di erosione (incanalata e diffusa), di instabilità del suolo e l'ulteriore degrado delle già povere caratteristiche fisico-chimiche ed organiche del terreno.

Pertanto, lo scopo delle presenti norme e delle nuove PP. di M. e P.F. che, tra l'altro, non ammettono nei perimetri dei centri abitati da consolidare il trattamento a ceduo semplice matricinato, è quello di perseguire un assetto di stabilità dei versanti attraverso specifiche prescrizioni gestionali.

Normativa specifica

È presente in quantità limitata su superfici di piccola estensione. Si prescrive di lasciare la vegetazione alla evoluzione spontanea, fatti salvi quegli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire la copertura vegetale del suolo (come ad esempio rimozione di piante e ceppaie sradicate da eventi atmosferici e conguaglio morfologico del suolo; interventi per ricostituire la copertura erbacea, arbustiva ed arborea), nonché gli interventi di regimazione idrica.

È ammessa la conversione all'alto fusto e, successivamente, per la fustaia, il trattamento a taglio saltuario, dietro presentazione di progetto redatto secondo i dettami dell'art. 15 delle PP. di M. e P.F.

b) Bosco ripariale

Descrizione tipologica

È il tipico bosco diffuso lungo i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontano nero e numerose altre specie igrofile, sia arbustive sia erbacee. Si manifesta spesso con struttura irregolare, cioè con caratteristiche intermedie tra la fustaia ed il bosco ceduo, comprendendo tutti i piani vegetazionali, da quello erbaceo ed arbustivo fino a quello arboreo.

La sua diffusa ricomparsa nel territorio montano è da collegarsi all'abbandono della montagna da parte dell'uomo. Non più sottoposto ai pesanti e continui prelievi di un tempo, il bosco ripariale costituisce un importante elemento equilibratore dell'idrologia dei bacini montani, oltre che un ambito di notevole interesse naturalistico.

Ai fini della presente normativa, si considera bosco ripariale la copertura arborea ed arbustiva (cartografata come tale), presente in modo più o meno continuo lungo tutte le scarpate di fiumi, torrenti, fossi e rii, sia che compaia come formazione vegetale lineare, sia come soprassuolo boschivo ed anche se comprendente specie diverse da quelle tipicamente igrofile. Non si considerano boschi ripariali i semplici filari di piante lungo i fossi collettori della rete agraria di scolo delle acque superficiali, per i quali si rimanda a quanto proposto per la superficie agraria (v. oltre norme generali punto c).

Normativa specifica

In considerazione dell'importante ruolo di elemento equilibratore che il bosco ripariale svolge, soprattutto in aree geologicamente instabili, si prescrive di lasciarlo alla evoluzione naturale.

Sono ammessi gli interventi (anche silvo-colturali) strettamente necessari a garantire:

- la stabilità dei versanti e delle rive dei corsi d'acqua;
- il regolare deflusso delle acque nell'ambito della sezione di piena ordinaria.

Inoltre, lungo le parti di scarpata ripariale che risultino prive di vegetazione arborea, e' ammesso il rimboschimento, effettuato secondo le tecniche della forestazione naturalistica, oppure lasciare il terreno alla colonizzazione da parte della vegetazione spontanea.

c) Rimboschimenti (e fustaie autoctone)

Descrizione tipologica

La fustaia di specie autoctone è poco diffusa in Romagna; compare nei territori demaniali dell'alto crinale (faggio, abete bianco, cerro) ed è rappresentata nel restante territorio quasi esclusivamente dai rimboschimenti a prevalenza di conifere, che ormai sono prossimi al 50% dell'intera superficie boscata. Rari boschetti di specie quercine (ex boschi domestici o pertinenti ad appostamenti fissi da caccia) ricordano la presenza dell'antico querceto diffuso dalla pianura alla montagna.

Se ben gestita la fustaia disetanea rappresenta il tipo di bosco più prossimo alla forma naturale. La complessità strutturale che la caratterizza, rappresentata da chiome e apparati radicali sviluppati a più livelli, nonché dalla frequente presenza di vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco, garantisce stabilità e protezione del suolo.

La fustaia disetanea di specie autoctone non compare nei perimetri dei centri abitati da consolidare oggetto delle presenti norme. Tuttavia ne è stata brevemente citata l'importanza ai fini della stabilità del suolo perché, per diversi tipi di soprassuolo boscato presenti in tali ambiti, è prevista la progressiva trasformazione in fustaia disetanea di specie autoctone. Tra questi soprassuoli sono compresi i rimboschimenti, che come si è detto rappresentano la fustaia nella sua forma più diffusa sul territorio provinciale. Realizzati quasi esclusivamente con fondi pubblici, sono nella maggior parte dei casi ancora in carico all'Ente competente (Comunità Montana o Amm.ne Prov.le), che ne deve garantire l'affermazione mediante le opportune operazioni silvo-colturali.

Tali interventi consistono in: controllo delle infestanti, zappettature, risarcimenti, spalcatore e diradamento selettivo. Quest'ultimo ha lo scopo di favorire la successione delle specie con l'affermazione, per disseminazione naturale delle latifoglie autoctone, in modo tale da avviare la trasformazione di questi impianti monospecifici di conifere in fustaie disetanee di latifoglie e conifere.

I rimboschimenti vengono poi riconsegnati ai proprietari con il relativo Piano di coltura e conservazione, redatto dall'Ente, ed al quale il proprietario dovrà attenersi per la gestione del bosco.

Le Prescrizioni di Massima e di P. F. attualmente in vigore e, in certi ambiti, le norme previste dal P.T.P.R. già consentono un buon grado di tutela e di miglioramento di tali soprassuoli come ecosistemi polifunzionali.

Normativa specifica

Compaiono qui' due rimboschimenti >15 anni a prevalenza di conifere, posti su terreni a diversa pendenza (dal 10% fino ad oltre il 35%). Si prescrive:

- che siano trattati a "tagli successivi", avendo particolare cura di garantire la trasformazione progressiva di tali impianti in boschi misti di latifoglie e conifere, favorendo massimamente la disetaneizzazione e la varietà specifica, anche con piantagione di specie arboree autoctone;
- che i tagli siano effettuati in modo tale da garantire la continuità di copertura della rinnovazione naturale;
- che, quando l'impianto sia stato trasformato in una fustaia disetanea, la forma di governo da adottarsi sia quella del taglio saltuario.

Qualora i rimboschimenti siano già sottoposti al piano di coltura e conservazione oppure al piano di assestamento forestale (art. 10 della L.R. 30/81), l'E.D. dovrà provvedere all'aggiornamento di tali strumenti gestionali secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

2.2 INCOLTI

Descrizione tipologica

In genere ex seminativi, ex pascoli ed ex pascoli cespugliati o arborati, a volte anche boschi degradati, si presentano sotto diverse forme che variano, attraverso tutte le gradazioni intermedie possibili, dal prato, fino all'arbusteto con piante arboree sparse. Sotto questa ultima forma, tali aree sono da considerarsi in fase evolutiva relativamente avanzata verso il bosco.

Quando presentano un grado di copertura arborea maggiore del 20% (determinabile dalla proiezione al suolo delle chiome delle piante di altezza media superiore a m. 5), gli incolti arborati costituiscono a tutti gli effetti soprassuoli boschivi, spesso già in fase di colonizzazione, più o meno avanzata, da parte di specie arbustive e novellame arboreo.

Nelle aree idrogeologicamente sensibili, fatte salve le situazioni di dissesto in atto o di probabile ripresa, occorre garantire forme di gestione adeguata, orientate verso l'evoluzione naturale del soprassuolo e, dove possibile verso l'affermazione del bosco.

Anche gli incolti con sola copertura erbacea e gli arbusteti, fatto salvo quanto diversamente specificato, potranno essere destinati a bosco, sia per naturale colonizzazione da parte della vegetazione spontanea (e/o mediante rimboschimento di tipo naturalistico), sia sottoponendoli alle necessarie operazioni silvo colturali per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia (per quelli già parzialmente arborati e cespugliati).

Tali interventi dovranno essere accompagnati dalle tradizionali opere complementari per la regimazione delle acque correnti e, dove necessario, per il consolidamento di versanti quali: fossetti, muretti, graticciate, piccoli drenaggi ecc.

a) Incolto arborato (soprassuoli boschivi con copertura di vegetazione arborea > 20% e piante di altezza media superiore a 5 m)

Normativa specifica

Considerato che gli incolti arborati presenti ricadono quasi interamente in terreni a pendenza >35% e sono ubicati nella parte alta dell'area, quella cioè che corrisponde alle antiche nicchie di distacco delle frane, si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Sono ammessi gli interventi di sfollo nei casi in cui si manifestino riprese del dissesto e quindi si ravvisi la necessità di alleggerire il carico di biomassa.

Qualora, in futuro, il movimento di frana risulti assestato, potranno essere ammessi gli interventi silvo - colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

b) Incolto (con sola copertura erbacea) e Arbusteto (con grado di copertura arbustiva >40% e copertura arborea <20% alt. media piante < 5m)

Normativa specifica

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Potranno effettuarsi interventi di sfollo nei casi in cui si manifestino riprese del dissesto e quindi si ravvisi la necessità di alleggerire il carico di biomassa.

Qualora, in futuro, il movimento di frana risulti assestato, potranno essere ammessi gli interventi silvo - colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

2.3 SUPERFICIE AGRARIA

a) Pascolo - Prato pascolo (anche arborati)

Descrizione tipologica

In questi suoli, coperti da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, normalmente non vengono praticate arature, fatte salve modeste erpicature del cotico superficiale mediante erpicature ogni 5-10 anni. Spesso posti in vicinanza di superfici boscate, anche su versanti di elevata pendenza (35-50%), costituiscono, quando utilizzati con carichi di bestiame adeguati, suoli stabili.

Nelle aree instabili, dove le pendenze sono elevate possono accentuare le condizioni di dissesto; nelle altre aree va sempre definito il carico di bestiame ammissibile, con divieto di pascolamento nei periodi piovosi.

Normativa specifica

Sono presenti in ambedue le forme sia nella parte apicale, sia in quella terminale del corpo frana su versanti di pendenza superiore rispettivamente al 35 e al 20%.

Si potrà mantenere la destinazione attuale nei versanti di pendenza inferiore al 35%, ove si ammettono lavorazioni del terreno di profondità < di 30 cm e con periodicità non inferiore a 5 anni.

Tutte le piante arboree isolate o in filari, le siepi ed i boschetti dovranno essere salvaguardati.

Nei versanti in pendenza maggiore del 35%, potrà temporaneamente essere mantenuta la destinazione attuale, ma con il divieto di estirpazione di novellame, alberi ed arbusti, nonché di lavorazioni di qualsiasi tipo. Quando il terreno dovrà essere abbandonato, per l'azione colonizzatrice della vegetazione spontanea, varranno le norme per gli incolti arborati e gli arbusteti.

E' sempre vietato danneggiare il cotico erbaceo con eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi.

Si dovrà in ogni caso realizzare una idonea rete di smaltimento delle acque correnti, compresa la canalizzazione delle acque provenienti dagli abbeveratoi.

b) Seminativo (terreno soggetto a lavorazioni annuali)

Descrizione tipologica

Si tratta di terreni soggetti a periodica rottura (annuale) del cotico. Quando viene praticata entro i 40 cm. di profondità in versanti stabili con pendenza minore del 35%, l'aratura non intacca di norma il substrato inerte e saldo.

Nelle aree franose e nei versanti con pendenza superiore al 35-40%, l'aratura praticata alla stessa profondità provoca invece frequenti fenomeni di instabilità, anche perché la lavorazione avviene, spesso, nel senso della massima pendenza ed in aree quasi totalmente prive di una idonea rete di scoline e fossi collettori per la regimazione delle acque superficiali.

Va tuttavia segnalato che attualmente iniziano a diffondersi, se pure lentamente, nuove tecniche di lavorazione superficiale (entro i 30 cm.) che, oltre a migliorare le caratteristiche strutturali dello strato lavorabile presentano numerosi vantaggi dal punto di vista agronomico., soprattutto nei suoli argillosi che sono prevalenti nelle aree montane:

- diminuzione della zollosità e della compattazione del terreno;
- mantenimento ed anche miglioramento della fertilità del suolo attraverso una ottimale miscelazione della sostanza organica e dei fertilizzanti chimici;

- migliore funzionamento dell'apparato radicale delle piante.

Ne conseguono importanti vantaggi dal punto di vista idrogeologico quali la salvaguardia del substrato inerte saldo ed il migliore sgrondo delle acque superficiali.

Normativa specifica

I seminativi presentano, in massima parte, pendenze comprese tra il 20 ed il 35%. Si prescrive un limite della profondità di aratura pari a 30 cm ed il divieto di lavorazione dei terreni posti su pendenze maggiori del 35%.

Si ammette la trasformazione permanente dei seminativi in pascolo solo nei terreni posti su versanti in pendenza minore del 35%.

Tuttavia, i seminativi in attualità di coltivazione posti su pendenze maggiori del 35%, potranno temporaneamente essere destinati a pascolo, ma con divieto di estirpazione di novellame arboreo ed arbusti (che progressivamente vi si insedieranno), nonché di lavorazioni di qualsiasi tipo. Quando il terreno dovrà essere abbandonato, per l'azione colonizzatrice della vegetazione spontanea, varranno le norme per gli incolti arborati e gli arbusteti.

E' vietato l'impianto di frutteti, vigneti, arboricoltura da legno e castagneti da frutto.

c) Arboricoltura da legno

Descrizione tipologica

In base alla normativa vigente, gli impianti di arboricoltura da legno, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto e' costituito dal legno ricavabile a "maturita". Pertanto e' ammesso l'espianto a fine ciclo e la successiva rotazione di altre colture agrarie.

Tali impianti sono realizzati praticando lavorazioni del terreno abbastanza profonde (scassi, rippature e arature) e stanno recentemente diffondendosi con l'avvio del regolamento C.E.E. 2080 che prevede una serie di contributi per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei terreni seminativi in attualità di coltivazione.

Normativa specifica

E' presente un piccolissimo impianto di circa 1000/1500 mq. La limitatezza dell'estensione non richiede particolari norme gestionali.

A fine turno potrà essere ritrasformato in seminativo con i seguenti limiti:

- divieto di scasso profondo
- estirpazione delle ceppaie da effettuarsi in modo localizzato, con divieto di scavi oltre gli 80 cm.

Si prescrive il divieto di nuovi impianti.

NORME TECNICHE

ZONA "B"

1. NORMATIVA EDILIZIO-URBANISTICA

Sono da escludere tutti gli interventi di nuova edificazione.

Interventi edilizi compatibili, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di legge di seguito indicati:

a) gli interventi di:

- consolidamento strutturale e fondale;
- opere interne (art. 26 L. R. 47/85)
- manutenzione ordinaria (art. 31 lett. a Legge 457/78);
- manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b Legge 457/78);
- restauro scientifico (lett. A1 dell'art. 36 L.R. 47/78);

- restauro e risanamento conservativo (lett. A2 dell'art. 36 L.R. 47/78) e ristrutturazione (lett. A3 n.1 dell'art. 36 L.R. 47/78);

b) gli ampliamenti, purché non superino come entità massima il 20% del volume totale dell'edificio, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso ad un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche.

2. NORMATIVA AGRO - FORESTALE

2.1. SUPERFICI BOSCADE

a) Bosco ceduo

Descrizione tipologica

Nel corso degli ultimi secoli, in Romagna, il pesante e prolungato prelievo operato dall'uomo ha provocato l'involuzione e spesso la degradazione della maggior parte degli antichi querceti¹⁾ in ostrieti, (orno-ostrieto e quercu-ostrieto), cioè in cenosi forestali dove il carpino nero ha preso gradualmente il sopravvento sulle specie quercine, favorito in ciò, sia dalla propria maggiore frugalità, sia dalle frequenti ceduazioni che hanno provocato la regressione delle specie più esigenti e di quelle a sviluppo meno rapido.

Nota:1)

La copertura forestale del territorio era anticamente caratterizzata dalla presenza del querceto caducifoglio che si manifestava in diverse associazioni vegetali. La Romagna costituisce infatti, dal punto di vista latitudinale, il centro di un areale di transizione dove il querceto sfuma a nord con specie di carattere microtermico di clima continentale, quali ad esempio il pino silvestre nell'Appennino modenese ed a sud nel Quercetum ilicis (leccio), tipico della macchia mediterranea.

La forma di governo maggiormente diffusa nei soprassuoli boscati di origine naturale è rappresentata dal ceduo matricinato: i boschi periodicamente subiscono un taglio di utilizzo con rilascio di matricine dell'età del turno.

Il bosco ceduo caratterizza il paesaggio forestale collinare e montano dove spesso si manifesta in soprassuoli impoveriti, sia sotto il profilo ecologico, sia sotto l'aspetto economico (bassa provvigione legnosa traibile); a volte estremamente degradati, come nel caso dei boschi con prevalenza di roverella, relegati nei versanti più aridi esposti a sud (querceto xerofilo).

Le superfici di eccessiva estensione sottoposte a "tagliata", il rilascio di matricine inadatte, i danni alla rinnovazione e le piste di esbosco eseguite in modo irrazionale e prive di manutenzione, sono eventi che purtroppo si verificano con una certa frequenza e che determinano, soprattutto su versanti in forte pendenza, fenomeni di erosione (incanalata e diffusa), di instabilità del suolo e l'ulteriore degrado delle già povere caratteristiche fisico-chimiche ed organiche del terreno.

Pertanto, lo scopo delle presenti norme e delle nuove PP. di M. e P.F. che, tra l'altro, non ammettono nei perimetri dei centri abitati da consolidare il trattamento a ceduo semplice matricinato, è quello di perseguire un assetto di stabilità dei versanti attraverso specifiche prescrizioni gestionali.

Normativa specifica

Nelle pendici con pendenza fino al 35%, sono ammessi:

- il trattamento a ceduo composto con rilascio (per ettaro) di 200 matricine, delle quali 100 ripartite fra le classi di età multipla del turno e 100 dell'età del turno;
- la conversione all'alto fusto ed il successivo trattamento a taglio saltuario.

Per il ceduo composto si prescrive il divieto di eseguire tagli di utilizzo che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei

precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad Ha. 2 (la contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a m. 100).

Nelle aree con pendenza superiore al 35%, si prescrive la conversione all'alto fusto.

b) Bosco ripariale

Descrizione tipologica

È il tipico bosco diffuso lungo i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontano nero e numerose altre specie igrofile, sia arbustive sia erbacee. Si manifesta spesso con struttura irregolare, cioè con caratteristiche intermedie tra la fustaia ed il bosco ceduo, comprendendo tutti i piani vegetazionali, da quello erbaceo ed arbustivo fino a quello arboreo.

La sua diffusa ricomparsa nel territorio montano è da collegarsi all'abbandono della montagna da parte dell'uomo. Non più sottoposto ai pesanti e continui prelievi di un tempo, il bosco ripariale costituisce un importante elemento equilibratore dell'idrologia dei bacini montani, oltre che un ambito di notevole interesse naturalistico.

Ai fini della presente normativa, si considera bosco ripariale la copertura arborea ed arbustiva (cartografata come tale), presente in modo più o meno continuo lungo tutte le scarpate di fiumi, torrenti, fossi e rii, sia che compaia come formazione vegetale lineare, sia come soprassuolo boschivo ed anche se comprendente specie diverse da quelle tipicamente igrofile. Non si considerano boschi ripariali i semplici filari di piante lungo i fossi collettori della rete agraria di scolo delle acque superficiali, per i quali si rimanda a quanto proposto per la superficie agraria (v. oltre norme generali punto c).

Normativa specifica

In considerazione dell'importante ruolo di elemento equilibratore che il bosco ripariale svolge, soprattutto in aree geologicamente instabili, si prescrive di lasciarlo alla evoluzione naturale.

Potrà essere autorizzato dall'E.D., ove praticabile, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario dietro presentazione di progetto redatto da tecnico forestale abilitato ed in subordine alle seguenti condizioni:

- che sia sufficientemente affermata la rinnovazione arborea naturale e che, soprattutto, la stessa eserciti una copertura continua;
- che sia vietato il taglio di utilizzo che da solo o in contiguità con fasce ripariali denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lasci scoperta una fascia di ripa accorpata superiore a m 100 di lunghezza.
- che la contiguità di cui sopra non possa considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di lunghezza inferiore a m 50.

Sono ammessi gli interventi (anche silvo-colturali) strettamente necessari a garantire:

- la stabilità dei versanti e delle rive dei corsi d'acqua;
- il regolare deflusso delle acque nell'ambito della sezione di piena ordinaria;

Inoltre, lungo le parti di scarpata ripariale che risultino prive di vegetazione arborea, è ammesso il rimboschimento, effettuato secondo le tecniche della forestazione naturalistica, oppure in alternativa, lasciare il terreno alla colonizzazione da parte della vegetazione spontanea.

c) Rimboschimenti (e fustaie autoctone)

Descrizione tipologica

La fustaia di specie autoctone è poco diffusa in Romagna; compare nei territori demaniali dell'alto crinale (faggio, abete bianco, cerro) ed è rappresentata nel restante territorio quasi esclusivamente dai rimboschimenti a prevalenza di conifere, che ormai sono prossimi al 50% dell'intera superficie boscata. Rari boschetti di specie quercine (ex boschi

domestici o pertinenti ad appostamenti fissi da caccia) ricordano la presenza dell'antico querceto diffuso dalla pianura alla montagna.

Se ben gestita la fustaia disetanea rappresenta il tipo di bosco più prossimo alla forma naturale. La complessità strutturale che la caratterizza, rappresentata da chiome e apparati radicali sviluppati a più livelli, nonché dalla frequente presenza di vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco, garantisce stabilità e protezione del suolo.

La fustaia disetanea di specie autoctone non compare nei perimetri dei centri abitati da consolidare oggetto delle presenti norme. Tuttavia ne è stata brevemente citata l'importanza ai fini della stabilità del suolo perché, per diversi tipi di soprassuolo boscato presenti in tali ambiti, è prevista la progressiva trasformazione in fustaia disetanea di specie autoctone. Tra questi soprassuoli sono compresi i rimboschimenti, che come si è detto rappresentano la fustaia nella sua forma più diffusa sul territorio provinciale. Realizzati quasi esclusivamente con fondi pubblici, sono nella maggior parte dei casi ancora in carico all'Ente competente (Comunità Montana o Amm.ne Prov.le), che ne deve garantire l'affermazione mediante le opportune operazioni silvo-colturali.

Tali interventi consistono in: controllo delle infestanti, zappettature, risarcimenti, spalcatore e diradamento selettivo. Quest'ultimo ha lo scopo di favorire la successione delle specie con l'affermazione, per disseminazione naturale delle latifoglie autoctone, in modo tale da avviare la trasformazione di questi impianti monospecifici di conifere in fustaie disetanee di latifoglie e conifere.

I rimboschimenti vengono poi riconsegnati ai proprietari con il relativo Piano di coltura e conservazione, redatto dall'Ente, ed al quale il proprietario dovrà attenersi per la gestione del bosco.

Le Prescrizioni di Massima e di P. F. attualmente in vigore e, in certi ambiti, le norme previste dal P.T.P.R. già consentono un buon grado di tutela e di miglioramento di tali soprassuoli come ecosistemi polifunzionali.

Normativa specifica

Si prescrive:

- che siano trattati a "tagli successivi", avendo particolare cura di garantire la trasformazione progressiva di tali impianti in boschi misti di latifoglie e conifere, favorendo massimamente la disetaneizzazione e la varietà specifica, anche con piantagione di specie arboree autoctone;
- che i tagli siano effettuati in modo tale da garantire la continuità di copertura della rinnovazione naturale;
- che, quando l'impianto sia stato trasformato in una fustaia disetanea, la forma di governo da adottarsi sia quella del taglio saltuario.

Qualora i rimboschimenti siano già sottoposti al piano di coltura e conservazione oppure al piano di assestamento forestale (art. 10 della L.R. 30/81), l'E.D. dovrà provvedere all'aggiornamento di tali strumenti gestionali secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

La destinazione a rimboschimento, la colonizzazione da parte della vegetazione spontanea e l'evoluzione in fustaia sono sempre consentiti.

d) Castagneto da frutto

Descrizione tipologica

Quando non presentano attacchi parassitari diffusi di cancro corticale (*Endothia parasitica*) e sono correttamente gestiti, i castagneti costituiscono un buon elemento regimatore dell'idrogeologia montana e collinare: chiome e apparato radicale ben sviluppati, sottobosco inerbito.

Le norme in vigore per la prevenzione e la difesa fitosanitarie, così come la ripresa della coltivazione, possono prevedere anche il taglio e la ricostituzione di superfici consistenti di castagneto. Tali interventi possono ritenersi ammissibili purché vengano posti dei limiti all'estensione delle tagliate ed allo sradicamento di ceppaie. In ogni caso dovranno essere mantenute (o realizzate, se mancanti) la copertura erbacea del sottobosco ed una idonea rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Normativa specifica

Si ritiene di dover ammettere il taglio per la ricostituzione di piante da frutto o per motivi fitosanitari solo su superfici non superiori ad ha 0,50, prescrivendo intervalli di tempo di almeno 3 anni fra l'esecuzione di tagli interessanti superfici contigue.

È fatta salva la competenza dell'Ente delegato quando, per gravi motivi fitosanitari, dovesse rendersi indispensabile prescrivere il taglio su superfici di maggiore estensione.

Lo sradicamento delle ceppaie è consentito all'interno delle superfici soggette ad interventi di recupero produttivo, soltanto su lotti non superiori ai 1000 mq (25% della superficie d'intervento), purché si provveda subito dopo al conguaglio morfologico ed all'inerbimento del suolo. Dovranno comunque essere sempre garantiti la copertura erbacea del suolo e l'esecuzione di opere per la regimazione delle acque superficiali.

e) Aree verdi pubbliche e private

Descrizione tipologica

Come tutte le aree ricoperte da vegetazione arborea, anche queste svolgono un utile ruolo nei perimetri dei centri abitati da consolidare.

Per le manutenzioni del verde sono sufficienti le normali operazioni di manutenzione e giardinaggio avendo cura di provvedere inoltre al mantenimento del cotico erboso ed all'allontanamento delle acque superficiali.

Normativa specifica

Per le manutenzioni del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

- la sostituzione delle piante stroncate, deperienti e gravemente danneggiate;
- il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio;
- lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee mediante un'adeguata rete di canalizzazioni, fossi di guardia ed eventuali drenaggi, da raccordarsi agli impluvi saldi e/o alla rete fognante e dei quali si dovrà curare permanentemente l'efficienza.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

È sempre fatto salvo quanto necessario per motivi fitosanitari, incolumità pubblica ed interventi di consolidamento.

2.2 INCOLTI

Descrizione tipologica

In genere ex seminativi, ex pascoli ed ex pascoli cespugliati o arborati, a volte anche boschi degradati, si presentano sotto diverse forme che variano, attraverso tutte le gradazioni intermedie possibili, dal prato, fino all'arbusteto con piante arboree sparse. Sotto questa ultima forma, tali aree sono da considerarsi in fase evolutiva relativamente avanzata verso il bosco.

Quando presentano un grado di copertura arborea maggiore del 20% (determinabile dalla proiezione al suolo delle chiome delle piante di altezza media superiore a m. 5), gli incolti arborati costituiscono a tutti gli effetti soprassuoli boschivi, spesso già in fase di colonizzazione, più o meno avanzata, da parte di specie arbustive e novellame arboreo.

Nelle aree idrogeologicamente sensibili, fatte salve le situazioni di dissesto in atto o di probabile ripresa, occorre garantire forme di gestione adeguata, orientate verso l'evoluzione naturale del soprassuolo e, dove possibile, verso l'affermazione del bosco.

Anche gli incolti con sola copertura erbacea e gli arbusteti, fatto salvo quanto diversamente specificato, potranno essere destinati a bosco, sia per naturale colonizzazione da parte della vegetazione spontanea (e/o mediante rimboschimento di tipo naturalistico), sia sottoponendoli alle necessarie operazioni silvo colturali per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia (per quelli già parzialmente arborati e cespugliati).

Tali interventi dovranno essere accompagnati dalle tradizionali opere complementari per la regimazione delle acque correnti e, dove necessario, per il consolidamento di versanti quali: fossetti, muretti, graticciate, piccoli drenaggi ecc.

a) Incolto arborato (soprassuoli boschivi con copertura di vegetazione arborea > 20% e piante di altezza media superiore a 5 m)

Normativa specifica

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Sono ammessi gli interventi silvo - colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

E' sempre ammesso il rimboschimento di tipo naturalistico.

b) Incolto (con sola copertura erbacea) e Arbusteto (con grado di copertura arbustiva >40% e copertura arborea <20% alt. media piante < 5m)

Normativa specifica

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Sono ammessi gli interventi silvo - colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

E' sempre ammesso il rimboschimento di tipo naturalistico.

Per gli incolti ubicati all'interno dell'abitato od in adiacenza ad abitazioni (tutti di modesta estensione), posti su versanti in pendenza minore del 35%, e' ammessa la trasformazione in corte, orto ad uso domestico oppure in area verde. Per quelli su pendenze maggiori del 35% si ammette la trasformazione in area verde.

Inoltre, ai fini della presente normativa, non si considerano incolti i terreni, pur rilevati e cartografati come tali, la cui destinazione sia già prevista dagli strumenti urbanistici.

2.3 SUPERFICIE AGRARIA

a) Pascolo - Prato pascolo (anche arborati)

Descrizione tipologica

In questi suoli, coperti da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, normalmente non vengono praticate arature, fatte salve modeste erpicature del cotico superficiale mediante erpicature ogni 5-10 anni. Spesso posti in vicinanza di superfici boscate, anche su versanti di elevata pendenza (35-50%), costituiscono, quando utilizzati con carichi di bestiame adeguati, suoli stabili.

Nelle aree instabili, dove le pendenze sono elevate possono accentuare le condizioni di dissesto; nelle altre aree va sempre definito il carico di bestiame ammissibile, con divieto di pascolamento nei periodi piovosi.

Normativa specifica

Si potrà mantenere la destinazione attuale, purché con lavorazioni del terreno di profondità < di 30 cm e con periodicità non inferiore a 5 anni.

Tutte le piante arboree isolate o in filari, le siepi ed i boschetti dovranno essere salvaguardati.

E' vietato danneggiare il cotico erbaceo con eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi.

Si dovrà in ogni caso realizzare una idonea rete di smaltimento delle acque correnti, compresa la canalizzazione delle acque provenienti dagli abbeveratoi.

b) Seminativo (terreno soggetto a lavorazioni annuali)

Descrizione tipologica

Si tratta di terreni soggetti a periodica rottura (annuale) del cotico. Quando viene praticata entro i 40 cm. di profondità in versanti stabili con pendenza minore del 35%, l'aratura non intacca di norma il substrato inerte e saldo.

Nelle aree franose e nei versanti con pendenza superiore al 35-40%, l'aratura praticata alla stessa profondità provoca invece frequenti fenomeni di instabilità, anche perché la lavorazione avviene, spesso, nel senso della massima pendenza ed in aree quasi totalmente prive di una idonea rete di scoline e fossi collettori per la regimazione delle acque superficiali.

Va tuttavia segnalato che attualmente iniziano a diffondersi, se pure lentamente, nuove tecniche di lavorazione superficiale (entro i 30 cm.) che, oltre a migliorare le caratteristiche strutturali dello strato lavorabile presentano numerosi vantaggi dal punto di vista agronomico., soprattutto nei suoli argillosi che sono prevalenti nelle aree montane:

- diminuzione della zollosità e della compattazione del terreno;
- mantenimento ed anche miglioramento della fertilità del suolo attraverso una ottimale miscelazione della sostanza organica e dei fertilizzanti chimici;
- migliore funzionamento dell'apparato radicale delle piante.

Ne conseguono importanti vantaggi dal punto di vista idrogeologico quali la salvaguardia del substrato inerte saldo ed il migliore sgrondo delle acque superficiali.

Normativa specifica

Terreni di pendenza fino al 35%:

- le lavorazioni agrarie annuali sono consentite fino ad una profondità non superiore ai 30 cm.

Terreni di pendenza maggiore del 35%:

- e' fatto divieto di lavorazioni agrarie annuali; sono ammesse colture foraggere con lavorazioni quadriennali superficiali (entro i 30 cm di profondità).

E' consentita la trasformazione in pascolo o prato pascolo.

c) Arboricoltura da legno

Descrizione tipologica

In base alla normativa vigente, gli impianti di arboricoltura da legno, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto e' costituito dal legno ricavabile a "maturità". Pertanto e' ammesso l'espianto a fine ciclo e la successiva rotazione di altre colture agrarie.

Tali impianti sono realizzati praticando lavorazioni del terreno abbastanza profonde (scassi, rippature e arature) e stanno recentemente diffondendosi con l'avvio del regolamento C.E.E. 2080 che prevede una serie di contributi per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei terreni seminativi in attualità di coltivazione.

Normativa specifica

Non e' presente. Sono ammessi nuovi impianti nei terreni seminativi posti su versanti di pendenza non superiore al 20 % e solo se realizzati a buche della profondità massima di cm 80 e con sesto d'impianto di m 6 x 6. La lavorazione del suolo dovrà essere limitata a 30 cm di profondità'.

Dovrà sempre essere garantita la copertura del suolo ed una idonea rete di fossetti per la regimazione idrica superficiale.

Nei terreni di pendenza superiore al 20%, gli impianti di arboricoltura da legno sono sempre vietati.

d) Vigneto e frutteto

Descrizione tipologica

Tali colture richiedono di norma scassi profondi, fino a 120 cm (vigneti).

Tale modifica va ad intaccare il substrato inerte e relativamente saldo del terreno (quello strato che normalmente non viene intaccato dalle lavorazioni agrarie) determinando condizioni di instabilità dei versanti. Deve pertanto essere vietato l'impianto di frutteti e vigneti in aree franose ed in versanti in forte pendenza.

In terreni caratterizzati da frane quiescenti e da pendenze non eccessive possono essere ammesse tali colture, valutandone caso per caso la possibilità. In ogni caso, soltanto se realizzate a buche di profondità < 80 cm, con divieto assoluto di scasso.

I filari dovranno essere realizzati perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, cioè secondo le curve di livello.

Normativa specifica

Sono presenti in minima quantità e se ne ammette il mantenimento e la conduzione così come attualmente praticata.

Per i nuovi impianti i filari dovranno essere realizzati perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; dovrà essere garantita una idonea regimazione idrica superficiale; gli spazi interfilari dovranno essere mantenuti inerbiti.

Sono ammessi gli sfalci frequenti e le lavorazioni superficiali (zappatura, fresatura) una volta all'anno, solo nel periodo estivo o primaverile-estivo. Il reimpianto di frutteti e vigneti è consentito solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente normativa per i nuovi impianti.

Nei terreni di pendenza fino al 20%, è consentito l'impianto di frutteti e vigneti soltanto se realizzati a buche di 80 cm. di profondità, con divieto assoluto di rippatura e scasso;

Nei terreni di pendenza superiore al 20%, non è consentito l'impianto di frutteti e/o vigneti.

NORME TECNICHE

ZONA "C"

1. NORMATIVA EDILIZIO-URBANISTICA

Sono da escludere tutte le espansioni residenziali o produttive.

Interventi edilizi compatibili:

a) gli interventi di:

- consolidamento strutturale e fondale;
- opere interne art. 26 Legge 47/85;
- manutenzione ordinaria art. 31 lett. a Legge 457/78;
- manutenzione straordinaria (art. 31 lett. b Legge 457/78);
- restauro scientifico (lett. A1 dell'art. 36 L.R. 47/78);
- restauro e risanamento conservativo (lett. A2 dell'art. 36 L.R. 47/78) e ristrutturazione (lett. A3 n.1 dell'art. 36 L.R. 47/78);

b) gli ampliamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso ad un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

c) la costruzione di nuovi edifici di modesta entità, in aree con pendenze minori del 35%, limitati a singoli lotti ricompresi all'interno della delimitazione del territorio urbanizzato, definito in base all'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, alla data di approvazione delle presenti norme, così come riportato nelle allegate tavole di

perimetrazione e zonizzazione o ricadenti in corti coloniche esistenti, con tipologie edilizie che seguano il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso ad un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

d) la costruzione di nuovi edifici di modesta entità destinati a servizi di interesse comune, purché in aree con pendenze minori del 35%, di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative, con tipologie edilizie che seguano il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso ad un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

e) sono ammessi nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso ad un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche.

2. NORMATIVA AGRO - FORESTALE

2.1. SUPERFICI BOScate

a) Bosco ceduo

Descrizione tipologica

Nel corso degli ultimi secoli, in Romagna, il pesante e prolungato prelievo operato dall'uomo ha provocato l'involuzione e spesso la degradazione della maggior parte degli antichi querceti¹⁾ in ostrieti, (orno-ostrieto e quercu-ostrieto), cioè in cenosi forestali dove il carpino nero ha preso gradualmente il sopravvento sulle specie quercine, favorito in ciò, sia dalla propria maggiore frugalità, sia dalle frequenti ceduazioni che hanno provocato la regressione delle specie più esigenti e di quelle a sviluppo meno rapido.

La forma di governo maggiormente diffusa nei soprassuoli boscati di origine naturale è rappresentata dal ceduo matricinato: i boschi periodicamente subiscono un taglio di utilizzo con rilascio di matricine dell'età del turno.

Il bosco ceduo caratterizza il paesaggio forestale collinare e montano dove spesso si manifesta in soprassuoli impoveriti, sia sotto il profilo ecologico, sia sotto l'aspetto economico (bassa provvigione legnosa traibile); a volte estremamente degradati, come nel caso dei boschi con prevalenza di roverella, relegati nei versanti più aridi esposti a sud (querceto xerofilo).

Le superfici di eccessiva estensione sottoposte a "tagliata", il rilascio di matricine inadatte, i danni alla rinnovazione e le piste di esbosco eseguite in modo irrazionale e prive di manutenzione, sono eventi che purtroppo si verificano con una certa frequenza e che determinano, soprattutto su versanti in forte pendenza, fenomeni di erosione (incanalata e diffusa), di instabilità del suolo e l'ulteriore degrado delle già povere caratteristiche fisico-chimiche ed organiche del terreno.

Nota:

1) La copertura forestale del territorio era anticamente caratterizzata dalla presenza del querceto caducifoglio che si manifestava in diverse associazioni vegetali. La Romagna costituisce infatti, dal punto di vista latitudinale, il centro di un areale di transizione dove il querceto sfuma a nord con specie di carattere microtermico di clima continentale, quali ad esempio il pino silvestre nell'Appennino modenese ed a sud nel Quercetum ilicis (leccio), tipico della macchia mediterranea.

Pertanto, lo scopo delle presenti norme e delle nuove PP. di M. e P.F. che, tra l'altro, non ammettono nei perimetri dei centri abitati da consolidare il trattamento a ceduo semplice matricinato, è quello di perseguire un assetto di stabilità dei versanti attraverso specifiche prescrizioni gestionali.

Normativa specifica

Si prescrive il governo a ceduo composto con rilascio (per ettaro) di 200 matricine, delle quali 100 ripartite fra le classi di età multipla del turno e 100 dell'età del turno;

E' ammessa la conversione all'alto fusto ed il successivo trattamento a taglio saltuario.

b) Bosco ripariale

Descrizione tipologica

E' il tipico bosco diffuso lungo i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontano nero e numerose altre specie igrofile, sia arbustive sia erbacee. Si manifesta spesso con struttura irregolare, cioè con caratteristiche intermedie tra la fustaia ed il bosco ceduo, comprendendo tutti i piani vegetazionali, da quello erbaceo ed arbustivo fino a quello arboreo.

La sua diffusa ricomparsa nel territorio montano e' da collegarsi all'abbandono della montagna da parte dell'uomo. Non più sottoposto ai pesanti e continui prelievi di un tempo, il bosco ripariale costituisce un importante elemento equilibratore dell'idrologia dei bacini montani, oltre che un ambito di notevole interesse naturalistico.

Ai fini della presente normativa, si considera bosco ripariale la copertura arborea ed arbustiva (cartografata come tale), presente in modo più o meno continuo lungo tutte le scarpate di fiumi, torrenti, fossi e rii, sia che compaia come formazione vegetale lineare, sia come soprassuolo boschivo ed anche se comprendente specie diverse da quelle tipicamente igrofile. Non si considerano boschi ripariali i semplici filari di piante lungo i fossi collettori della rete agraria di scolo delle acque superficiali, per i quali si rimanda a quanto proposto per la superficie agraria (v. oltre norme generali punto c).

Normativa specifica

In considerazione dell'importante ruolo di elemento equilibratore che il bosco ripariale svolge, soprattutto in aree geologicamente instabili, si prescrive di lasciarlo alla evoluzione naturale.

Potrà essere autorizzato dall'E.D., ove praticabile, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario dietro presentazione di progetto redatto da tecnico forestale abilitato ed in subordine alle seguenti condizioni:

- che sia sufficientemente affermata la rinnovazione arborea naturale e che, soprattutto, la stessa eserciti una copertura continua.

Sono ammessi gli interventi (anche silvo-colturali) strettamente necessari a garantire:

- la stabilità dei versanti e delle rive dei corsi d'acqua;
- il regolare deflusso delle acque nell'ambito della sezione di piena ordinaria.

Inoltre, lungo le parti di scarpata ripariale che risultino prive di vegetazione arborea, e' ammesso il rimboschimento, effettuato secondo le tecniche della forestazione naturalistica, oppure in alternativa, lasciare il terreno alla colonizzazione da parte della vegetazione spontanea.

c) Rimboschimenti (e fustaie autoctone)

Descrizione tipologica

La fustaia di specie autoctone e' poco diffusa in Romagna; compare nei territori demaniali dell'alto crinale (faggio, abete bianco, cerro) ed e' rappresentata nel restante territorio quasi esclusivamente dai rimboschimenti a prevalenza di conifere, che ormai sono prossimi al 50% dell'intera superficie boscata. Rari boschetti di specie quercine (ex boschi domestici o pertinenti ad appostamenti fissi da caccia) ricordano la presenza dell'antico querceto diffuso dalla pianura alla montagna.

Se ben gestita la fustaia disetanea rappresenta il tipo di bosco più prossimo alla forma naturale. La complessità strutturale che la caratterizza, rappresentata da chiome e

apparati radicali sviluppati a piu' livelli, nonche' dalla frequente presenza di vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco, garantisce stabilita' e protezione del suolo.

La fustaia disetanea di specie autoctone non compare nei perimetri dei centri abitati da consolidare oggetto delle presenti norme. Tuttavia ne e' stata brevemente citata l'importanza ai fini della stabilita' del suolo perche', per diversi tipi di soprassuolo boscato presenti in tali ambiti, e' prevista la progressiva trasformazione in fustaia disetanea di specie autoctone. Tra questi soprassuoli sono compresi i rimboschimenti, che come si e' detto rappresentano la fustaia nella sua forma piu' diffusa sul territorio provinciale. Realizzati quasi esclusivamente con fondi pubblici, sono nella maggior parte dei casi ancora in carico all'Ente competente (Comunita' Montana o Amm.ne Prov.le), che ne deve garantire l'affermazione mediante le opportune operazioni silvo-colturali.

Tali interventi consistono in: controllo delle infestanti, zappettature, risarcimenti, spalcatore e diradamento selettivo. Quest'ultimo ha lo scopo di favorire la successione delle specie con l'affermazione, per disseminazione naturale delle latifoglie autoctone, in modo tale da avviare la trasformazione di questi impianti monospecifici di conifere in fustaie disetanee di latifoglie e conifere.

I rimboschimenti vengono poi riconsegnati ai proprietari con il relativo Piano di coltura e conservazione, redatto dall'Ente, ed al quale il proprietario dovra' attenersi per la gestione del bosco.

Le Prescrizioni di Massima e di P. F. attualmente in vigore e, in certi ambiti, le norme previste dal P.T.P.R. gia' consentono un buon grado di tutela e di miglioramento di tali soprassuoli come ecosistemi polifunzionali.

Normativa specifica

Si prescrive:

- che siano trattati a "tagli successivi", avendo particolare cura di garantire la trasformazione progressiva di tali impianti in boschi misti di latifoglie e conifere, favorendo massimamente la disetaneizzazione e la varieta' specifica, anche con piantagione di specie arboree autoctone;
- che i tagli siano effettuati in modo tale da garantire la continuita' di copertura della rinnovazione naturale;
- che, quando l'impianto sia stato trasformato in una fustaia disetanea, la forma di governo da adottarsi sia quella del taglio saltuario.

Qualora i rimboschimenti siano gia' sottoposti al piano di coltura e conservazione oppure al piano di assestamento forestale (art. 10 della L.R. 30/81), l'E.D. dovra' provvedere all'aggiornamento di tali strumenti gestionali secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

La destinazione a rimboschimento, la colonizzazione da parte della vegetazione spontanea e l'evoluzione in fustaia sono sempre consentiti.

d) Castagneto da frutto

Descrizione tipologica

Quando non presentano attacchi parassitari diffusi di cancro corticale (*Endothia parasitica*) e sono correttamente gestiti, i castagneti costituiscono un buon elemento regimatore dell'idrogeologia montana e collinare: chiome e apparato radicale ben sviluppati, sottobosco inerbito.

Le norme in vigore per la prevenzione e la difesa fitosanitarie, cosi' come la ripresa della coltivazione, possono prevedere anche il taglio e la ricostituzione di superfici consistenti di castagneto. Tali interventi possono ritenersi ammissibili purché vengano posti dei limiti all'estensione delle tagliate ed allo sradicamento di ceppaie. In ogni caso dovranno essere

mantenenute (o realizzate, se mancanti) la copertura erbacea del sottobosco ed una idonea rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Normativa specifica

Si ritiene di dover ammettere il taglio per la ricostituzione di piante da frutto o per motivi fitosanitari solo su superfici non superiori ad ha 0,50, prescrivendo intervalli di tempo di almeno 3 anni fra l'esecuzione di tagli interessanti superfici contigue.

E' fatta salva la competenza dell'Ente delegato quando, per gravi motivi fitosanitari, dovesse rendersi indispensabile prescrivere il taglio su superfici di maggiore estensione.

Lo sradicamento delle ceppaie e' consentito all'interno delle superfici soggette ad interventi di recupero produttivo, soltanto su lotti non superiori ai 1000 mq (25% dell'intera superficie), purché si provveda subito dopo al conguaglio morfologico ed all'inerbimento del suolo. Dovranno comunque essere sempre garantiti la copertura erbacea del suolo e l'esecuzione di opere per la regimazione delle acque superficiali.

e) Aree verdi pubbliche e private

Descrizione tipologica

Come tutte le aree ricoperte da vegetazione arborea, anche queste svolgono un utile ruolo nei perimetri dei centri abitati da consolidare.

Per le manutenzioni del verde sono sufficienti le normali operazioni di manutenzione e giardinaggio avendo cura di provvedere inoltre al mantenimento del cotico erboso ed all'allontanamento delle acque superficiali.

Normativa specifica

Per le manutenzioni del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

- la sostituzione delle piante stroncate, deperienti e gravemente danneggiate;
- il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio;
- lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee mediante un'adeguata rete di canalizzazioni, fossi di guardia ed eventuali drenaggi, da raccordarsi agli impluvi saldi e/o alla rete fognante e dei quali si dovrà curare permanentemente l'efficienza.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

E' sempre fatto salvo quanto necessario per motivi fitosanitari, incolumità pubblica ed interventi di consolidamento.

2.2 INCOLTI

Descrizione tipologica

In genere ex seminativi, ex pascoli ed ex pascoli cespugliati o arborati, a volte anche boschi degradati, si presentano sotto diverse forme che variano, attraverso tutte le gradazioni intermedie possibili, dal prato, fino all'arbusteto con piante arboree sparse. Sotto questa ultima forma, tali aree sono da considerarsi in fase evolutiva relativamente avanzata verso il bosco.

Quando presentano un grado di copertura arborea maggiore del 20% (determinabile dalla proiezione al suolo delle chiome delle piante di altezza media superiore a m. 5), gli incolti arborati costituiscono a tutti gli effetti soprassuoli boschivi, spesso già in fase di colonizzazione, più o meno avanzata, da parte di specie arbustive e novellame arboreo.

Nelle aree idrogeologicamente sensibili, fatte salve le situazioni di dissesto in atto o di probabile ripresa, occorre garantire forme di gestione adeguata, orientate verso l'evoluzione naturale del soprassuolo e, dove possibile, verso l'affermazione del bosco.

Anche gli incolti con sola copertura erbacea e gli arbusteti, fatto salvo quanto diversamente specificato, potranno essere destinati a bosco, sia per naturale colonizzazione da parte della vegetazione spontanea (e/o mediante rimboschimento di tipo naturalistico), sia sottoponendoli alle necessarie operazioni silvo colturali per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia (per quelli già parzialmente arborati e cespugliati).

Tali interventi dovranno essere accompagnati dalle tradizionali opere complementari per la regimazione delle acque correnti e, dove necessario, per il consolidamento di versanti quali: fossetti, muretti, graticciate, piccoli drenaggi ecc.

a) Incolto arborato (soprassuoli boschivi con copertura di vegetazione arborea > 20% e piante di altezza media superiore a 5 m)

Normativa specifica

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Sono ammessi gli interventi silvo - colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

E' sempre ammesso il rimboschimento di tipo naturalistico.

b) Incolto (con sola copertura erbacea) e Arbusteto (con grado di copertura arbustiva >40% e copertura arborea <20% alt. media piante < 5m)

Normativa specifica

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo.

Sono ammessi gli interventi silvo - colturali necessari (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario.

E' sempre ammesso il rimboschimento di tipo naturalistico.

Per gli incolti ubicati all'interno dell'abitato od in adiacenza ad abitazioni (tutti di modesta estensione), posti su versanti in pendenza minore del 35%, e' ammessa la trasformazione in corte, orto ad uso domestico oppure in area verde. Per quelli su pendenze maggiori del 35% si ammette la trasformazione in area verde.

Inoltre, ai fini della presente normativa, non si considerano incolti i terreni, pur rilevati e cartografati come tali, la cui destinazione sia già prevista dagli strumenti urbanistici.

2.3 SUPERFICIE AGRARIA

a) Pascolo - Prato pascolo (anche arborati)

Descrizione tipologica

In questi suoli, coperti da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, normalmente non vengono praticate arature, fatte salve modeste erpicature del cotico superficiale mediante erpicature ogni 5-10 anni. Spesso posti in vicinanza di superfici boscate, anche su versanti di elevata pendenza (35-50%), costituiscono, quando utilizzati con carichi di bestiame adeguati, suoli stabili.

Nelle aree instabili, dove le pendenze sono elevate possono accentuare le condizioni di dissesto; nelle altre aree va sempre definito il carico di bestiame ammissibile, con divieto di pascolamento nei periodi piovosi.

Normativa specifica

Dove il pascolo e' attualmente praticato si potrà mantenere la destinazione attuale, purché siano salvaguardati tutti i boschetti, le siepi, e le piante isolate o in filari.

La profondità delle lavorazioni non dovrà essere superiore a cm 30 e la frequenza non inferiore a 5 anni.

E' vietato danneggiare il cotico erbaceo con eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi.

Si dovrà in ogni caso realizzare una idonea rete di smaltimento delle acque correnti, compresa la canalizzazione delle acque provenienti dagli abbeveratoi.

In tutta la zona "C", la destinazione a rimboschimento di tipo naturalistico è sempre consentita.

b) Seminativo (terreno soggetto a lavorazioni annuali)

Descrizione tipologica

Si tratta di terreni soggetti a periodica rottura (annuale) del cotico. Quando viene praticata entro i 40 cm. di profondità in versanti stabili con pendenza minore del 35%, l'aratura non intacca di norma il substrato inerte e saldo.

Nelle aree franose e nei versanti con pendenza superiore al 35-40%, l'aratura praticata alla stessa profondità provoca invece frequenti fenomeni di instabilità, anche perché la lavorazione avviene, spesso, nel senso della massima pendenza ed in aree quasi totalmente prive di una idonea rete di scoline e fossi collettori per la regimazione delle acque superficiali.

Va tuttavia segnalato che attualmente iniziano a diffondersi, se pure lentamente, nuove tecniche di lavorazione superficiale (entro i 30 cm.) che, oltre a migliorare le caratteristiche strutturali dello strato lavorabile presentano numerosi vantaggi dal punto di vista agronomico., soprattutto nei suoli argillosi che sono prevalenti nelle aree montane:

- diminuzione della zollosità e della compattazione del terreno;
- mantenimento ed anche miglioramento della fertilità del suolo attraverso una ottimale miscelazione della sostanza organica e dei fertilizzanti chimici;
- migliore funzionamento dell'apparato radicale delle piante.

Ne conseguono importanti vantaggi dal punto di vista idrogeologico quali la salvaguardia del substrato inerte saldo ed il migliore sgrondo delle acque superficiali.

Normativa specifica

È consentita la destinazione attuale e le trasformazioni in colture foraggere poliennali (quadriennali), in pascolo o prato- pascolo (lavorazioni quinquennali).

Le lavorazioni agrarie annuali sono consentite fino ad una profondità non superiore ai 30 cm.;

In tutta la zona "C" la destinazione a rimboschimento è sempre consentita, come pure, per l'incoltto, la successiva trasformazione in fustaia.

c) Arboricoltura da legno

Descrizione tipologica

In base alla normativa vigente, gli impianti di arboricoltura da legno, sono da considerarsi colture agricole arboree il cui prodotto è costituito dal legno ricavabile a "maturità". Pertanto è ammesso l'espianto a fine ciclo e la successiva rotazione di altre colture agrarie.

Tali impianti sono realizzati praticando lavorazioni del terreno abbastanza profonde (scassi, rippature e arature) e stanno recentemente diffondendosi con l'avvio del regolamento C.E.E. 2080 che prevede una serie di contributi per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei terreni seminativi in attualità di coltivazione.

Normativa specifica

Non è presente. È ammessa nei terreni seminativi posti su versanti di pendenza non superiore al 35%, purché realizzata a buche della profondità non superiore a 80 cm oppure tramite rippatura (profondità non superiore a 80 cm) e lavorazione del suolo non oltre i 30 cm di profondità. È sempre escluso lo scasso.

Dovrà sempre essere garantita la copertura del suolo ed una idonea rete di fossetti per la regimazione idrica superficiale.

Nei terreni di pendenza superiore al 35%, gli impianti di arboricoltura da legno sono sempre vietati.

d) Vigneto e frutteto

Descrizione tipologica

Tali colture richiedono di norma scassi profondi, fino a 120 cm (vigneti).

Tale modifica va ad intaccare il substrato inerte e relativamente saldo del terreno (quello strato che normalmente non viene intaccato dalle lavorazioni agrarie) determinando condizioni di instabilità dei versanti. Deve pertanto essere vietato l'impianto di frutteti e vigneti in aree franose ed in versanti in forte pendenza.

In terreni caratterizzati da frane quiescenti e da pendenze non eccessive possono essere ammesse tali colture, valutandone caso per caso la possibilità. In ogni caso, soltanto se realizzate a buche di profondità < 80 cm, con divieto assoluto di scasso.

I filari dovranno essere realizzati perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, cioè secondo le curve di livello.

Normativa specifica

Sono presenti in minima quantità e se ne ammette il mantenimento e la conduzione così come attualmente praticata.

Per i nuovi impianti i filari dovranno essere realizzati perpendicolarmente alle linee di massima pendenza; dovrà essere garantita una idonea regimazione idrica superficiale; gli spazi interfilari dovranno essere mantenuti inerbiti.

Sono ammessi gli sfalci frequenti e le lavorazioni superficiali (zappatura, fresatura) una volta all'anno, solo nel periodo estivo o primaverile-estivo. Il reimpianto di frutteti e vigneti è consentito solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente normativa per i nuovi impianti.

Nei terreni di pendenza fino al 20%, è consentito l'impianto di frutteti e vigneti purché realizzati a buche di profondità non superiore a 70 cm, oppure con rippatura non superiore a 80 cm e lavorazione del suolo limitata a 50 cm di profondità.

Nei terreni di pendenza compresa tra il 20% ed il 35%, è consentito l'impianto di frutteti e vigneti solo se realizzati a buche di profondità non superiore a 80 cm.

Nei terreni di pendenza superiore al 35% l'impianto di frutteti è sempre vietato.

NORME TECNICHE DI INDIRIZZO GENERALE ZONE "A", "B" e "C"

3. NORME TECNICHE DI INDIRIZZO GENERALE

3.1. Regimazione idrica

a) Fognature, rete viaria principale e acquedotti

La captazione e lo smaltimento delle acque correnti, nel centro abitato e lungo le strade asfaltate, dovranno essere garantiti da una idonea rete di tubazioni, pozzetti, canalette e fossi stradali, dei quali dovrà essere mantenuta l'efficienza per prevenire ristagni, infiltrazioni ed erosioni.

In particolare dovrà essere garantita la perfetta tenuta delle tubazioni delle fognature e della rete acquedottistica procedendo alla verifica e riparazione delle perdite eventualmente riscontrate.

Per le nuove fognature od il rifacimento di quelle esistenti sarà indispensabile l'impiego di materiali con idoneo grado di elasticità. Si esclude pertanto l'impiego dei tubi prefabbricati in cemento perché soggetti a perdite in corrispondenza delle giunture, soprattutto nei terreni instabili soggetti a frequenti assestamenti.

b) Strade secondarie e di servizio, sentieri, mulattiere

Si dovranno curare la realizzazione, il completamento e la manutenzione delle opere per la regimazione delle acque correnti lungo la rete viabile secondaria; in particolare di: strade poderali, piste di servizio forestale, sentieri, mulattiere e percorsi pedonali. Al fine di una corretta regimazione, si dovrà provvedere anche alla sistemazione del piano viabile.

Dove la larghezza della sede stradale risulti sufficiente, si dovranno realizzare o ripristinare le cunette laterali e le tombinature stradali. In ogni caso dovranno essere realizzati lungo il piano viabile idonei taglia-acqua la cui frequenza sia in funzione della pendenza.

Gli sbocchi delle canalette e delle tombinature dovranno essere collegati ai fossi esistenti od agli impluvi saldi in modo tale da evitare e prevenire fenomeni erosivi o di instabilità di ogni tipo.

c) Superficie agraria e forestale

Su tutta la superficie agraria soggetta a lavorazioni periodiche, come pure negli impianti di frutteti e vigneti, dovrà essere eseguita (da parte dei proprietari e/o conduttori) e mantenuta una idonea regimazione delle acque superficiali con scoline di pendenza (indicativamente < 5%), poste ogni 20-40 m (in funzione della pendenza), raccordate ai collettori ed ai fossi principali esistenti i quali dovranno possibilmente essere regimati, soprattutto nei tratti di pendenza accentuata, con adeguate opere idrauliche e, dove necessario, rivestiti, possibilmente utilizzando le tecniche della bioingegneria, che risultano in genere le più adeguate per garantire un presidio dell'alveo valido a lungo termine.

La profondità delle scoline e dei fossi collettori principali non deve essere inferiore alla profondità dell'aratura.

Per i fossi agrari di scolo, soprattutto per quelli caratterizzati dalla presenza sporadica lungo i cigli di alberi ed arbusti deve essere favorita la diffusione spontanea di specie arboree ed arbustive in tutti i tratti ove ciò non sia di impedimento alle normali lavorazioni agrarie ed al regolare deflusso delle acque.

Nelle superfici agrarie si ritiene utile la ricostituzione di tutti quei tratti di fosso ed impluvio naturali, posti in genere lungo la fascia apicale dei versanti, il cui alveo sia stato progressivamente tombato con le lavorazioni ed accorpato alla superficie agraria. In questi casi, riscontrabili con una certa frequenza, si propone il ripristino dell'alveo ed il consolidamento delle rive e del fondo con materiali vivi (interventi di bioingegneria).

Nelle aree boscate ed in quelle incolte, soprattutto se comprendenti superfici in erosione, dovranno attuarsi opere di regimazione idrica da collegarsi alla rete principale, così come indicato per le superfici agrarie.

3.2. Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto

Lungo le scarpate stradali e dei corsi d'acqua (compresi i fossi del reticolo idrografico minore), fermo restando la salvaguardia di tutte le superfici arbustate, arborate ed incolte presenti, dovranno essere vietate le lavorazioni agrarie, mantenendo dai cigli superiori dei fossi e delle scarpate stradali di monte e dai cigli inferiori delle scarpate stradali di valle, una fascia di rispetto di almeno m 1,00.

Per i corsi d'acqua, questa norma è da intendersi riferita a quelli appartenenti al reticolo idrografico minore ed a tutti quelli che non siano già tutelati dalle leggi e norme inerenti la gestione delle acque e da quanto previsto dal P.T.P.R..

Tutte le scarpate dovranno essere mantenute almeno inerbite ed arbustate favorendo nel contempo la diffusione spontanea, o procedendo alla piantagione, della vegetazione arborea in quei tratti di pendenza non eccessiva dove le piante di alto fusto possano affermarsi senza prefigurare situazioni di instabilità e possibilità di sradicamento.

Qualora lungo le scarpate stradali non sia possibile procedere alla piantagione di specie arboree per non diminuire l'insolazione dei coltivi adiacenti, si consiglia di provvedere alla piantagione di siepi di arbusti.

3.3. Trasformazioni agrarie del suolo

Considerando che l'uso agrario del suolo è connesso alla stabilità dei versanti, attraverso una stretta relazione con la profondità e la frequenza delle lavorazioni, si indicano qui di seguito i modi d'uso, ordinati in modo decrescente, da quello che comporta il "massimo grado di lavorazione"²⁾, fino a quello a "grado zero di lavorazione".

Nota:

2) Con tale definizione si intende attribuire un valore, in termini di impatto idrogeologico, alle alterazioni meccaniche che subiscono lo strato ed il substrato di terreno sottoposto a lavorazione.

- 1) impianto di frutteti e vigneti con scasso profondo e soggetti a lavorazioni periodiche e stagionali negli spazi interfilari;
- 2) terreni soggetti a lavorazioni annuali (colture erbacee annuali in rotazione);
- 3) pascolo e prato pascolo (frequenza della lavorazione da 5 a 10 anni);
- 4) incolto.

Non sono ammesse trasformazioni verso gradi maggiori di lavorazione.

In linea di massima si ritengono ammissibili le trasformazioni agrarie verso gradi minori di lavorabilità e per il rimboschimento, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nelle presenti norme.

Per i seminativi arborati, ormai quasi interamente scomparsi dal paesaggio agrario, se ne propone il mantenimento. Qualora sia richiesto dal conduttore del fondo, potranno essere reimpiantati nuovi filari, con le stesse limitazioni previste per i frutteti ed i vigneti.

Per le eventuali richieste di trasformazioni di colture in altre non previste dalla presente normativa, l'Ente competente dovrà valutarne caso per caso l'ammissibilità e, contestualmente, rilasciare le relative prescrizioni di utilizzo.

3.4. Salvaguardia opere idrauliche, di consolidamento e regimazione idrica

Quando le aree zonizzate sono utilizzate per scopi agrari, soprattutto per lavorazioni annuali, dovranno essere mantenute efficienti le opere di sistemazione superficiale eseguite e non dovranno in alcun modo essere intaccate quelle profonde.

Per quanto riguarda le briglie in terra battuta o gradoni, realizzati per la sistemazione di versanti, questi non dovranno subire alcun tipo di lavorazione agraria e di piantumazione di specie arboree. È ammesso solo il mantenimento del prato stabile ed una accurata manutenzione delle scoline per la regimazione delle acque superficiali.

3.5. Livellamento e movimento di terreno

Nelle zone "A" e "B" sono vietati, fatti salvi i movimenti per opere di consolidamento, regimazione delle acque superficiali e sotterranee, riprofilatura del terreno in seguito ad eventi franosi.

Per quanto concerne la parte urbanistica, vedere le relative norme.

Nella zona "C" i movimenti di terreno dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Enti competenti.

3.6 Opere di sistemazione

Sono consentite opere di sistemazione e consolidamento dei terreni da parte dei privati, previa approvazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì ed autorizzazione da parte degli Enti competenti per materia.

3.7. Patrimonio edilizio

Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova edificazione, fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della Legge n. 64/74, sono condizionati dalle seguenti prescrizioni:

- adeguato allontanamento delle acque superficiali, attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi del dilavamento dovuto a ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
- esecuzione di drenaggi nell'intorno degli edifici di nuova costruzione, spinti fino a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti;
- realizzazione di opere fognarie e acquedottistiche così come indicato al punto 1.a delle presenti norme di indirizzo generale;
- ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno, anche se temporanei;
- nel caso di esecuzione di opere di sbancamento, poiché queste inducono una riduzione delle forze resistenti nel terreno, è bene realizzare le strutture di fondazione a brevi intervealli di tempo dall'esecuzione degli scavi oppure ridurre la larghezza dei fronti;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 Marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

3.8. Norme generali per le superfici boscate

a) Taglio raso

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) è sempre vietata, fatta eccezione per motivi fitosanitari, calamitosi, di difesa idrogeologica e consolidamento versanti, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

Inoltre, considerato che quando il bosco si trova su frane profonde ed attive (soprattutto a prevalente matrice argillosa), può contribuire ad accentuarne l'instabilità a causa dell'aumento di carico che la sua presenza comporta, potrebbe, in questo caso, rendersi necessario alleggerire tale carico mediante tagli che possano arrivare fino al taglio raso.

Occorrerà comunque mantenere efficiente la copertura erbacea ed arbustiva del sottobosco e la regimazione idrica superficiale.

b) Interventi vari

Nelle superfici boscate e arbustate, comprese quelle per le quali la presente normativa prevede di lasciare la vegetazione alla evoluzione spontanea, sono ammessi gli interventi ed i tagli che si dovessero rendere necessari:

- per motivi fitosanitari e calamitosi, nei limiti previsti dalle leggi in vigore e dalla presente normativa (compresa l'eventuale rimozione di piante schiantate);
- per garantire l'incolumità pubblica;
- per la esecuzione di opere di consolidamento e regimazione idrica.
- per garantire la copertura vegetale (erbacea, arbustiva ed arborea) del suolo scoperto.

c) Rimboschimenti

I rimboschimenti devono essere realizzati e gestiti salvaguardando la vegetazione arbustiva ed arborea eventualmente presente ed utilizzando specie autoctone adatte alle caratteristiche stazionali.

La finalità deve essere quella di ottenere un soprassuolo boscato il più prossimo possibile a quelli naturali; cioè boschi ad elevato grado di diversità biologica e strutturale, in grado perciò di garantire la migliore efficacia per la prevenzione del dissesto.

d) Piste di esbosco

E' vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco nelle aree A, B, e C. Sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità esistente.

e) Piani di assestamento forestale

Per le superfici boscate ricadenti nella perimetrazione dei centri abitati da consolidare, i Piani di assestamento dei Consorzi di gestione boschiva, previsti dalla L.R. 30/81, così come i piani di coltura e conservazione dei boschi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, devono essere redatti nel rispetto delle presenti norme. Quelli eventualmente già in vigore devono, se necessario, essere adeguati.

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: **CAPOLUOGO**

Comune: **BRISIGHELLA**

Provincia: RAVENNA

Normativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 18/02/97

NORMATIVA DI USO DEL SUOLO

1. CRITERI DI BASE

Alla formulazione della presente normativa concorrono le seguenti esigenze fondamentali del territorio interessato:

- 1) tutelare un insieme di alto valore storico ed ambientale, la cui armonia potrebbe essere facilmente snaturata da interventi non congrui.
- 2) completare, con opportuni interventi, compendati nel piano generale di consolidamento, il ristabilimento delle condizioni di equilibrio geomorfologico e idrogeologico locali;
- 3) stabilire norme d'uso del territorio sia urbanistiche che agro-forestali tali da contenere il dissesto in atto ed evitarne lo sviluppo con le possibili conseguenze negative sull'abitato;

2. NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

L'area interessata dal consolidamento presenta un elevato valore storico ambientale e costituisce un insieme di grande pregio paesaggistico. La tutela di questo complesso, specie per quanto concerne la situazione urbanistico-edilizia, è considerata pertanto primaria. Questo porta ad escludere anche eventuali possibilità offerte da una zonizzazione territoriale fondata su valutazioni di ordine geomorfologico e quindi da vincoli legati esclusivamente al grado di dissesto.

Nel territorio in esame non sono, pertanto, ammessi interventi urbanistico-edilizi che possano influire negativamente sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche della zona, oppure che possano interferire con le opere di consolidamento necessarie. In particolare sono escluse:

- nuove edificazioni, "ripristini edilizi" o tipologici, ampliamenti di edifici esistenti ed interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;
- modifiche morfologiche del profilo dei terreni se non nell'ambito di specifici interventi di sistemazione idrogeologica e di miglioramento delle condizioni di stabilità, che devono ottenere, sulla base di specifici progetti operativi, che verranno approvati secondo la normativa vigente.

Sono invece ammessi gli interventi di difesa del suolo, di bonifica dei dissesti e di recupero edilizio-urbanistico tesi al miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza della zona, nonché al perfezionamento del comportamento strutturale e sismico degli edifici e dei complessi (anche ai sensi della L.R. 35/84 e successive modifiche), compatibilmente alla conservazione dei caratteri architettonici e ambientali presenti. Sono, in particolare, ammessi in armonia con i caratteri ambientali ed architettonici già presenti:

- il consolidamento e la bonifica dei dissesti idrogeologici e delle frane;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, opere interne, il restauro e il risanamento conservativo (escluso il ripristino tipologico) del patrimonio edilizio esistente;
- le demolizioni senza ricostruzione;
- gli interventi di ricupero e di risanamento delle aree libere;
- le ristrutturazioni edilizie, escluso il ripristino edilizio;
- le sistemazioni a verde pubblico, purché siano garantiti il drenaggio dell'acqua meteorica ed il suo allontanamento, nonché le condizioni di stabilità della pendice;
- il cambio di destinazione d'uso che non comporti, nelle zone sismiche, un aumento del coefficiente di protezione sismica di cui al punto B.5.2. del D.M. 16 gennaio 1996 o che comunque non aumenti l'indice di affollamento esistente.

Fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e per le opere interne, che non coinvolgono parti strutturali, ogni intervento è subordinato alla redazione di una progettazione urbanistica unitaria in grado di fornire le indicazioni prestazionali da soddisfare nei singoli interventi di consolidamento strutturale o di recupero degli edifici, al fine di ottenere anche il miglioramento del comportamento sismico d'insieme, tenuto conto della pericolosità regionale e locale. Tale progettazione urbanistica unitaria deve altresì:

- 1) verificare la compatibilità degli usi esistenti o ammessi dal PRG ai sensi del 7° comma dell'art. 8 della L.R. 35/84, modificato con L.R. 40/95, per garantire sufficiente sicurezza agli immobili, soprattutto se destinati ad usi strategici o critici;
- 2) stabilire modalità d'uso degli immobili o dei percorsi al fine di evitare affollamenti eccessivi con conseguenti situazioni di rischio.

Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art.2 e i pareri di cui all'art.13 della legge n. 64/1974, sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

- adeguato allontanamento delle acque superficiali, attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi del dilavamento dovuto a ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
- realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche a perfetta tenuta, evitando eventuali infiltrazioni e ristagni d'acqua, che potrebbero costituire punti nevralgici ai fini della stabilità;
- ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geomorfologico dei terreni;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. Il marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate ...) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

3. NORMATIVA D'USO DEL SUOLO DI TIPO AGRO-FORESTALE

3.1. NORME GENERALI

L'uso del suolo agricolo e forestale nell'area in oggetto è subordinato all'esigenza di ristabilirne e conservarne le condizioni di stabilità. Questo interesse preminente condiziona in via prioritaria la gestione e l'utilizzo economico dei terreni.

Le seguenti prescrizioni vanno applicate in tutto il territorio perimetrato nei terreni di proprietà pubblica o proprietà privata:

- 1) **costruzioni e modifiche morfologiche**: nelle superfici agricole non sono ammissibili tanto nuove edificazioni, quanto ampliamenti degli edifici esistenti; non sono, inoltre, ammesse modifiche morfologiche se non nell'ambito di interventi di sistemazione idrogeologica e di miglioramento delle condizioni di stabilità;
- 2) **regimazione idrica superficiale**: i proprietari ed i conduttori dei terreni, nelle lavorazioni agricole, sono tenuti a realizzare ed a mantenere in efficienza un'adeguata rete

scolante principale e secondaria; i proprietari ed i frontisti devono conservare pienamente funzionante la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola da residui della lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti; devono, inoltre, essere regimate e canalizzate in idonei collettori le acque di irrigazione, delle cunette stradali e di scolo di serbatoi, di abbeveratoi ecc.

3) **movimentazione e livellamento terreno**: nella zona " A" sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento;

4) **opere idrauliche, di consolidamento, di regimazione idrica e loro tutela**: le opere di sistemazione di questo tipo, siano esse superficiali o profonde, sono sempre consentite, anche se eseguite da parte di privati, previa presentazione di uno specifico progetto esecutivo e relativa autorizzazione da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali competente; tali opere, una volta realizzate, devono sempre essere mantenute efficienti e in nessun caso devono essere danneggiate o scalzate da lavorazioni agricole o da piantagioni;

5) **scarpate stradali e fluviali**: tali zone non possono essere oggetto di lavorazioni agricole, che devono inoltre mantenersi ad una distanza superiore a 1 ,5 m dal loro margine superiore o inferiore; in esse va favorita la ricolonizzazione spontanea della vegetazione autoctona oppure vanno attuati impianti artificiali, ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con un preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive;

6) **viabilità**: le strade poderali, i sentieri e le carrarecce devono essere mantenute efficienti ed adeguatamente dotate di cunette, di taglia-acque e di altre opere consimili per evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno dovranno, in particolare, mantenere una distanza di rispetto superiore a 1,5 m dalla viabilità podereale; non sono ammessi ulteriori interventi concernenti la viabilità, se non quelli eventualmente strettamente necessari;

7) **transito dei veicoli a motore sulla viabilità podereale**: su questa viabilità è consentito il transito di mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché per i residenti; per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è, inoltre, vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei boschi, lungo i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati;

8) **siepi ed alberi isolati**: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente oppure in corrispondenza dei confini, preservandone, in particolare, l'apparato radicale; ove tali elementi lineari mancano devono essere possibilmente ricostruiti;

9) **modifiche nell'uso del suolo**: all'interno della perimetrazione sono ammessi esclusivamente cambiamenti verso gradi inferiori di intensità colturale (ad esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali > terreni soggetti a lavorazioni poliennali > terreni a prato stabile > incolti); non sono consentite, invece, le trasformazioni nell'uso del suolo che richiedono lavorazioni più intense o più frequenti di quelle in atto;

10) **disboscamento e decespugliamento**: è vietata l'eliminazione dei boschi e dei cespugli con la sola eccezione degli interventi richiesti dall'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti, che devono comunque essere limitati a quanto strettamente indispensabile; sulle superfici interessate da tali interventi va reinsediata, a cura dello stesso esecutore, la vegetazione preesistente quando ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e, comunque, nei casi in cui tale operazione non rappresenti di per sé un fattore turbativo delle condizioni di equilibrio del suolo; la compagine vegetale deve essere, in ogni caso, ricostruita con le specie autoctone locali e

deve essere adatta all'habitat, che si è venuto a costituire, anche nella fase pionieristica (specie erbacee ed arbustive); qualora ci si trovi in condizioni limite relativamente alle possibilità di sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate e sistemate devono essere abbandonate all'evoluzione spontanea quando sussistono condizioni di limitata instabilità; vanno, invece, interessate da interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

3.2. NORME PARTICOLARI

3.2.1. ZONA A

3.2.1.1. Seminativo semplice

Nella zona campita con questa connotazione, oltre al seminativo semplice, sono presenti modeste superfici, interstiziali e di contorno, di terreno saldo e incolto che, proprio in virtù delle loro dimensioni, non sono enucleate nella carta dell'uso reale del suolo, ma che trovano comunque regolamentazione nella presente normativa.

In questa area è prescritta la sospensione delle coltivazioni che comportano pratiche agronomiche caratterizzate da lavorazioni annuali del terreno. Ciò vale, in particolare per il movimento franoso attivo localizzato a nord-ovest della Torre dell'Orologio (si veda l'elaborato n. 8 concernente la carta geomorfologica), in cui sono attualmente praticate colture erbacee.

I terreni, una volta sospese le lavorazioni, saranno lasciati alla colonizzazione da parte della vegetazione spontanea, con conseguente progressiva trasformazione in cespuglieti. Gli incolti già presenti, in ogni stadio evolutivo, vanno mantenuti e lasciati alla libera evoluzione. In ogni caso ne è vietata la soppressione e la rimessa a coltura.

In questa area è sempre prescritta l'esecuzione ed il mantenimento in efficienza di opere di regimazione delle acque superficiali.

3.2.1.2. Seminativo arborato e orto

Nell'area A è vietata la creazione di nuovi seminativi arborati ed orti.

Nei seminativi esistenti in sinistra idrografica del rio della Fornace è prescritta la sospensione delle pratiche colturali e la trasformazione in terreni saldi secondo le modalità descritte al punto precedente.

I seminativi arborati esistenti in destra idrografica, in virtù delle condizioni di maggiore relativa stabilità, possono essere mantenuti, fermo restando che devono essere corredati da una efficiente rete scolante delle acque superficiali, raccordate ai collettori principali. Di questi ultimi deve essere sempre garantita la manutenzione. Le modalità di gestione devono essere le stesse definite per i frutteti. Anche gli orti esistenti sullo stesso versante possono essere conservati con la prescrizione che sia garantito il razionale deflusso delle acque piovane ed irrigue.

3.2.1.3. Vigneto, frutteto e oliveto

Queste forme colturali hanno un impatto destabilizzante sull'assetto del territorio. Sarebbe quindi auspicabile, e viene in ogni caso favorita, la loro sostituzione con altre utilizzazioni del suolo meno impegnative. Per poterle conservare, data la loro rilevanza economica e la piccola quota presente in zona A, in area per altro relativamente stabile, è necessario mitigarne, per quanto possibile, gli effetti negativi. A tale scopo si prescrive quanto segue.

Gli impianti esistenti devono essere coltivati con metodologie tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti con miscugli di graminacee. I relativi interventi devono avvenire attraverso la tecnica dello sfalcio o, meglio, della triturazione" con

trinciatrice. Anche i residui della potatura possono essere utilmente sottoposti in loco allo stesso trattamento, eliminando la pratica del trascinamento col forcone, che "leviga" le superfici e le rende più impermeabili.

Al fine di interrompere la capillarità, la fascia interfilare può essere sottoposta a fresatura per la larghezza massima di 60 cm sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

L'impianto deve essere corredato di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e di collettori generali.

Nuovi impianti di vigneti o frutteti o uliveti possono essere realizzati esclusivamente nelle aree già interessate da tali colture. La relativa preparazione del suolo va eseguita, durante periodi non piovosi, mediante rippatura o scarificazione limitata a 80-100 cm di profondità. La lavorazione superficiale del terreno deve essere limitata a 50-60 cm. La messa a dimora delle piantine va effettuata con foraterra e la posa dei pali di sostegno mediante pressione. E' comunque escluso lo scasso.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico in seguito alla coltivazione di vigneti, frutteti o uliveti, impone la sospensione di tali colture e la loro sostituzione con altre meno intensive oppure la messa a riposo del terreno.

3.2.1.4. Bosco e parco

I boschi cedui a dominanza di Roverella e Carpino nero, concentrati sulle pendici del rilievo dominato dalla Rocca, hanno una funzione spiccatamente protettiva e non possono essere governati come cedui matricinati (trattamento a taglio raso e rilascio di matricine), perché tale tipo di gestione ridurrebbe la copertura, favorendo i fenomeni di dilavamento e di erosione idrica.

Gli interventi gestionali ammissibili devono essere finalizzati al miglioramento delle caratteristiche ecologiche del soprassuolo (massima diversità specifica, massima complessità strutturale). Mentre nei versanti più ripidi non deve essere attuato alcun tipo di intervento sui boschi, in quelli meno acclivi possono essere praticati l'avviamento all'alto fusto o il trattamento a ceduo composto o a ceduo semplice trattato a sterzo, sempre che l'esecuzione di tali interventi non sia tale da determinare l'insorgere di fenomeni erosivi, previa autorizzazione della Comunità Montana, ai sensi della L. R. 4 Settembre 1981 n.30. Nei boschi in via di formazione, eventualmente affermatasi per evoluzione naturale di ex coltivi o di prati o di cespuglieti, è vietato il taglio del soprassuolo al fine di evitare il denudamento del suolo, e quindi fenomeni di ruscellamento e di scoscendimento, e per non danneggiare lo sviluppo della rinnovazione spontanea. Tale gestione va mantenuta fino a che il neo popolamento non raggiunga le caratteristiche di un bosco vero e proprio. A questo punto dovrà essere trattato secondo le norme precedentemente indicate.

Anche la gestione delle aree organizzate a parco dovrà uniformarsi a tali principi.

3.2.1.5. Affioramento litologico

La vegetazione debolmente strutturata erbaceo arbustiva, che caratterizza questi ambiti, riveste grande importanza ai fini dell'assetto del territorio. Va, pertanto: mantenuta come tale e non ne è consentito il taglio o l'estirpazione, salvo che nei casi in cui si rendano necessari interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica. La gestione di queste aree ha per indirizzo il mantenimento dell'esistente secondo la sua naturale evoluzione. Interventi attivi potranno essere attuati solo nelle aree in cui siano state eseguite opere che abbiano determinato la distruzione della copertura vegetale. In tal caso dovranno essere utilizzate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale, dovranno, infine, essere impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

3.2.1.6. Area edificata

Nel verde pubblico e privato a corredo dell'area edificata sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e giardinaggio, avendo cura di garantire il mantenimento del cotico erboso e l'allontanamento razionale delle acque superficiali.

E' opportuno che le piante arboree ornamentali siano idonee ad essere utilizzate in ambito urbano (per specie e per densità, per le dimensioni massime raggiungibili in relazione alla distanza dagli edifici ecc.), tenendo conto della necessità di non arrecare danni alle strutture in elevazione e di evitare che fenomeni di troppo intensa evapotraspirazione provochino dannosi compattamenti e cedimenti nel suolo edificato.

3.2.2. ZONA B

3.2.2.1. Seminativo semplice

Nella zona in esame è vietata la creazione di nuovi seminativi, anche dove la pendenza è modesta, cioè inferiore al 20%. Nei seminativi esistenti le pratiche colturali vanno ridotte a quanto necessario per mantenere un'adeguata copertura erbacea del suolo. Gli interventi agronomici con mezzi meccanici devono essere eseguiti quando il contenuto in acqua del terreno è basso. A tutela dell'assetto idrogeologico saranno vietate, in particolare, le lavorazioni del suolo profonde (superiori a 30 centimetri).

In generale nelle aree in esame viene favorito il passaggio a forme di utilizzazione del suolo, prato stabile o sospensione di ogni pratica colturale, più leggere di quelle esistenti. In tal caso saranno consentiti interventi idonei a mantenere la continuità e la struttura del cotico erboso, quali l'erpiculture leggere per aereare il suolo e per la trasemina. Non sono, invece, consentite trasformazioni in prato-pascolo, poiché il calpestio, soprattutto nei periodi piovosi, danneggia il cotico erboso e l'assetto del terreno. Non sono, inoltre, ammessi rimboschimenti, se non nei casi si sia dimostrata la loro idoneità a migliorare l'assetto idrogeologico del terreno.

Nei seminativi abbandonati, lasciati all'evoluzione spontanea della vegetazione, va comunque garantita la regimazione delle acque fino a che lo sviluppo dei nuovi soprassuoli porti a condizioni di copertura e di struttura tali da rendere stabili e non erosive le condizioni di deflusso.

3.2.2.2. Seminativo arborato e orto

Per i seminativi arborati valgono le stesse prescrizioni e limitazioni d'uso già precisate relativamente ai seminativi semplici (di cui sopra). In particolare, gli allineamenti arborei devono essere delimitati da adeguati fossi di raccolta e sgrondo, raccordati alla rete scolante superficiale, e devono essere gestiti secondo le modalità descritte per i frutteti.

La gestione degli orti potrà continuare secondo le usuali modalità in atto. Dovrà comunque essere curato il deflusso delle acque piovane ed irrigue, come prescritto nelle norme generali.

3.2.2.3. Vigneto, frutteto e oliveto

Per l'impatto destabilizzante che queste forme colturali possono avere sull'assetto del territorio, viene auspicata, in termini generali, la loro sostituzione con altre utilizzazioni del suolo meno impegnative. Per poterle conservare, data la loro rilevanza economica, è necessario mitigarne, per quanto possibile, gli effetti negativi. A tale scopo si prescrive quanto segue.

Gli impianti esistenti devono essere coltivati con metodologie tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti con miscugli di graminacee. I relativi interventi devono avvenire attraverso la tecnica dello sfalcio o meglio, della "triturazione" con trinciatrice. Anche i residui della potatura possono essere utilmente sottoposti in loco allo stesso trattamento, eliminando la pratica del trascinamento col forcone, che "leviga" le superfici e le rende più impermeabili.

Al fine di interrompere la capillarità, la fascia interfilare può essere sottoposta a fresatura per la larghezza massima di 60 cm sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

L'impianto deve essere corredato di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e di collettori generali.

Nuovi impianti di vigneti o frutteti o uliveti possono essere realizzati esclusivamente nelle aree già interessate da tali colture. La relativa preparazione del suolo va eseguita, durante periodi non piovosi, mediante rippatura o scarificazione limitata a 80-100 cm di profondità. La lavorazione superficiale del terreno deve essere limitata a 50-60 cm. La messa a dimora delle piantine va effettuata con foraterra e la posa dei pali di sostegno mediante pressione. E' comunque escluso lo scasso.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico in seguito alla coltivazione di vigneti, frutteti o uliveti, impone la sospensione di tali colture e la loro sostituzione con altre meno intensive oppure la messa a riposo del terreno.

3.2.2.4. Affioramento litologico

La vegetazione debolmente strutturata erbaceo arbustiva, che caratterizza questi ambiti, riveste anche in zona B una grande importanza ai fini dell'assetto del territorio. Va, pertanto, tutelata e sottoposta alle medesime prescrizioni gestionali fissate per la zona A per l'analoga categoria di uso del suolo.

3.2.2.5. Area edificata

L'area edificata ricadente in zona B è limitrofa e strettamente connessa con le zone di dissesto attive.

Si estendono, pertanto, a questo ambito le norme definite per la zona A, per motivi di cautela.

3.2.3. ZONA C

La zona C è interamente occupata da impianti arboricoli specializzati.

Pur non essendo, all'attualità, presenti elementi di dissesto, in funzione della peculiarità morfologica dell'area, che incombe comunque sull'abitato ed a tutela della funzionalità delle numerose opere pubbliche di difesa del suolo costruite immediatamente a monte, è necessario sottoporre le coltivazioni in atto allo stesso regime di gestione definito per la zona B.

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 27/04/2001 e D.G.R. n.894 del 29/05/2001.

Località: **CAPOLUOGO**

Comune: **CIVITELLA DI ROMAGNA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Normativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3482 del 26/09/95.

Allegato alla DGR 3482 del 26/09/95

DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E DELLE DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DELLE ZONE PERIMETRATE.

Sulla scorta dei tre livelli di pericolosità definiti, i perimetri degli abitati da consolidare sono stati suddivisi in tre zone, all'interno delle quali sono applicabili le seguenti categorie d'intervento:

ZONA - A –

In tali zone sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici e dei manufatti lesionati ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché opere di consolidamento e bonifica necessarie per il consolidamento dei versanti.

ZONA - B –

In tali zone sono ammessi, per gli edifici ricadenti nel centro storico, gli interventi definiti dalla disciplina particolareggiata di cui all'art.21 del P.R.G., specificando che normative in variante agli artt. di P.G.R. richiamati, non modificano le norme relative alle zone da consolidare.

In particolare sono consentite le seguenti categorie d'intervento:

- Restauro scientifico (A1)
- Restauro e risanamento conservativo (A2)
 - a) Restauro e risanamento conservativo tipo A
 - b) Restauro e risanamento conservativo tipo B
- Demolizione
- Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

In zona definita di "completamento residenziale" si consente:

- Ristrutturazione e ampliamento non superiore al 20% del volume esistente.

Tali ampliamenti sono consentiti nel rispetto dell'indice complessivo di fabbricabilità fondiaria (If) di 1,5 mc/mq e dell'altezza massima degli edifici di mt 6, oltre al rispetto di tutti gli altri indici previsti all'art.22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Anche in questo caso eventuali varianti alle norme del P.R.G. non modificheranno le norme relative alle zone da consolidare.

In zone definite di "verde pubblico" si consentono unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi di carattere precario oltre a piantumazioni di verde e creazione di vialetti pedonali e ciclabili.

In zone definite "agricole di interesse urbano" è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente. In tali zone sono consentiti

unicamente gli interventi di ristrutturazione, senza aumento di volume dei fabbricati esistenti.

ZONA - C -

In tali zone sono ammessi, per gli edifici ricadenti all'interno del centro storico, gli interventi definiti dalla disciplina particolareggiata di cui all'art.21 del P.R.G.

In particolare sono consentite le seguenti categorie d'intervento:

- Restauro scientifico (A1)
- Restauro e risanamento conservativo (A2)
 - a) Restauro e risanamento conservativo tipo A
 - b) Restauro e risanamento conservativo tipo B
- Demolizione
- Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

In zona definita di "completamento residenziale" si consente:

- nuova edificazione nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If) di 1,5 mc/mq di una altezza massima degli edifici di mt 6, e di tutti gli altri indici previsti all'art.22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

In zone definite di "verde pubblico" si consentono unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi di carattere precario oltre a piantumazioni di verde e creazione di vialetti pedonali e ciclabili.

In zone definite "agricole di interesse urbano" è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente. In tali zone sono consentiti unicamente gli interventi di ristrutturazione, senza aumento di volume dei fabbricati esistenti.

Nell'ambito di tutto il territorio compreso all'interno del perimetro, ai fini della conduzione agricola dei terreni, non sono consentiti sbancamenti di alcun tipo e non è altresì consentita la lavorazione degli stessi per una profondità superiore a cm 30. Le alberature esistenti non possono essere abbattute se non previa presentazione di un progetto di sistemazione delle essenze arboree valutato, da questa Amministrazione, migliorativo rispetto all'esistente.

All'interno delle zone perimetrate le destinazioni d'uso ammissibili sono quelle previste dal P.R.G.

Testo della DGR 3483 del 29/09/95

Prot. n. (GBO/95/17678)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge 9 luglio 1908. n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Viste le leggi regionali 24 marzo 1975, n. 18 e 8 marzo 1976, n. 10;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed

integrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2620 in data 24 giugno 1989 e n. 1338 in data 28 gennaio 1993, in adozione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):

Visto l'art. 29 delle norme del P.T.P.R. approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Premesso:

- che l'abitato Capoluogo di Civitella di Romagna con R.D. 23 febbraio 1922 n. 374 veniva incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445;
- che con il medesimo Regio decreto n. 374 del 23 febbraio 1922 veniva anche disposto il parziale trasferimento dell'abitato capoluogo e che da verifiche eseguite questo è stato effettuato e ha riguardato le due particelle catastali n. 45 e 47 del foglio n. 72, indicate in cartografia;
- che l'art. 31 delle norme del P.T.P.R. adottato, poneva l'esigenza delle "perimetrazioni", con riferimento alle aree in dissesto, per quegli abitati dichiarati da consolidare che ne fossero ancora sprovvisti;
- che con circolare, prot. n. 3004 del 9 aprile 1991, a firma degli Assessori regionali all'Ambiente e all'Urbanistica, venivano indicati primi criteri d'attuazione dell'art. 31 desumendoli da una lettura intrecciata del disposto normativo dello stesso art. 31 e degli artt. 28 e 29 del P.T.P.R. adottato;
- che con deliberazione di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 veniva approvato il P.T.P.R. con particolari modifiche e precisazioni per l'art. 29 (già ex-art. 31) relativo agli abitati dichiarati da consolidare;
- che con deliberazione n. 55 del 14 giugno 1994 il Consiglio comunale di Civitella di Romagna ha adottato la perimetrazione e zonizzazione dell'abitato capoluogo redatta dal geologo Pierluigi Venturini, libero professionista incaricato dalla amministrazione comunale, dall'Arch. Roberto Cimatti dell'Ufficio Tecnico Comuni Associati e dal Geom. Massimo Balestri dell'Ufficio Tecnico comunale di Civitella di Romagna, nel rispetto dei nuovi riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che con nota prot. n. 519 del 14 gennaio 1995 il Comune di Civitella di Romagna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Forlì la perimetrazione in oggetto per il parere di competenza;
- che con nota prot. n. 306/IT4 del 27 gennaio 1995, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Forlì ha espresso parere favorevole, formulando nel contempo una serie di precisazioni tecniche alla perimetrazione in oggetto, trasmettendola al Servizio difesa del suolo;

Visto il parere espresso dal Comitato Consultivo regionale Sezione Ila con voto n. 34 del 30 maggio 1995, di seguito riportato nelle sue parti essenziali:

"PRESO ATTO:

- che con deliberazione n. 55 del 14.6.1994 il Consiglio comunale di Civitella di Romagna ha adottato la perimetrazione e zonizzazione dell'abitato Capoluogo redatta dal geologo Pierluigi Venturini, libero professionista incaricato dalla amministrazione comunale, dall'Arch. Roberto Cimatti dell'Ufficio Tecnico Comuni Associati e dal Geom. Massimo Balestri dell'Ufficio Tecnico comunale di Civitella di Romagna, nel rispetto dei nuovi riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e forestali di Forlì, con nota 27 gennaio 1995 n. 306/IT4 ha espresso parere favorevole all'approvazione di tale perimetrazione, formulando nel contempo una serie di prescrizioni;

VERIFICATO:

- che la perimetrazione e relativa zonizzazione dell'abitato capoluogo, adottata dal Comune di Civitella di Romagna e sottoposta all'esame del Comitato Consultivo regionale Sezione IIa, si compone dei seguenti elaborati:

- 1) - Relazione geologica a firma del geologo Pierluigi Venturini;
- 2) - Tav. 1A - corografie scala 1:5.000;
- 3) - Tav. 2A - carta geomorfologica scala 1:5.000;
- 4) - Tav. 3A - perimetrazione centro urbano scala 1:2.000;
- 5) - Tav. A1 - uso reale del suolo scala 1:500;
- 6) - Tav. B1 - carta delle pendenze scala 1:500;
- 7) - Tav. C1 - zonizzazione scala 1:500;
- 8) - Tav. D - carta opere di consolidamento scala 1:5.000;
- 9) - Relazione tecnica contenente le norme di perimetrazione;
- 10) - Allegato n.1 - norme tecniche di attuazione zone perimetratae - norme urbanistiche di intervento – stralcio norme tecniche e cartografia di PRG;
- 11) - Allegato n.2 - Documentazione fotografica;

CONSIDERATO:

- che l'abitato sorge su un contrafforte formato da un terrazzo alluvionale a quota +210 s.l.m., deposto sulla Formazione Marnoso-arenacea, tipico flisch costituito da alternanze di arenarie e marne, che presenta una giacitura degli strati suborizzontale con tendenza a reggipoggio e immersione verso sud-ovest

- che il terrazzo alluvionale presenta un profilo suborizzontale contornato da una scarpata che da nord a sud-est presenta un andamento sub-verticale, con altezze variabili da 40 a 50 m.;

- che tali scarpate sono state originate dalla azione erosiva del fiume Bidente-Ronco e dal suo affluente di destra Rio San Filippo;

- che l'ammasso roccioso è interessato da due sistemi di fratturazione circa ortogonali tra loro;

- che il fenomeno di crollo ha interessato il ciglio superiore della scarpata agli inizi di questo secolo e che da allora tale fenomeno non si è ripetuto in forme di rilevante entità, ma solamente con fenomeni erosivi più o meno accentuati;

- che dai rilievi effettuati emerge che la scarpata dell'ammasso roccioso sul quale sorge l'abitato di Civitella di Romagna è sottoposta, su alcune porzioni, ad un lento ma continuo degrado fisico-meccanico;

- che le porzioni maggiormente sottoposte alla disgregazione selettiva degli strati che compongono l'ammasso roccioso sono rappresentati dal fronte che si affaccia sul quadrante nord, dove sono stati rilevati valori di pendenza elevati ed assenza della copertura vegetale;

- che gli edifici dell'abitato, ricadenti all'interno dell'area perimetrata sono circa n. 50, di civile abitazione, uso pubblico e produttivo, con una popolazione stabilmente residente pari a circa 120 unità;

- che sono stati completati gli interventi previsti dall'originale progetto generale di consolidamento;

- che oltre alle opere previste nell'originale progetto generale di consolidamento sono stati eseguiti ulteriori interventi di consolidamento per fenomeni che si sono evidenziati successivamente all'inserimento dell'abitato tra quelli da consolidare;

- che le opere di sostegno eseguite hanno permesso di ridurre l'azione di degrado regressivo della restante porzione rocciosa;

- che una ripresa dei fenomeni di crollo lungo il perimetro della scarpata rocciosa comporterebbe dei rischi per le abitazioni prospicienti il ciglio superiore della stessa;

- che la zona del trasferimento dell'abitato Capoluogo è stata individuata nelle particelle n. 46 e 47 del foglio 72 del Comune di Civitella di Romagna;
- che il territorio abitato, in relazione alla distribuzione del dissesto, presenta quindi zone caratterizzate da differente grado di pericolosità geomorfologica, localmente anche elevato;
- che pertanto, per ridurre le condizioni di rischio presenti nell'abitato, devono essere riconosciute e delimitate le aree caratterizzate da diversa pericolosità geologica e definiti gli utilizzi ammissibili per tali aree in ambito edilizio-urbanistico e agricolo-forestale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del P.T.P.R. approvato;

ACCERTATO

- che il limite della perimetrazione è stato definito sulla base della distribuzione areale del dissesto, delle sue caratteristiche e della sua possibile interferenza con l'abitato;
- che all'interno della perimetrazione sono state individuate, in base a criteri generali e in relazione alle differenti caratteristiche di pericolosità geologica associabili alle specifiche forme di dissesto, tre diverse zone così classificate:

- 1) Zona A, corrispondente ad aree ad elevata pericolosità geologica. Sono le aree interessate direttamente dai dissesti o aree limitrofe esposte direttamente a questi dissesti. Comprendono l'intero fronte della scarpata rocciosa che raccorda le antiche mura al terrazzo alluvionale inferiore e che si affacciano sui quadranti nord, nord-est, est e sud-est;
- 2) Zona B, corrispondente ad aree di media pericolosità. Costituisce una fascia di salvaguardia da potenziali evoluzioni dei dissesti dove gli interventi edificatori sono notevolmente limitati. Come zona B sono state definite due fasce, una ai piedi della scarpata, l'altra che si sviluppa dal ciglio della scarpata verso l'interno del centro abitato;
- 3) Zona C, è costituita da aree contermini e di collegamento alle precedenti, corrispondenti alle aree nei confronti delle quali bisognerà adottare particolari attenzioni nell'esecuzione degli interventi possibili;

- che la relazione tecnica, facente parte della proposta di perimetrazione, contiene le normative che stabiliscono, per ogni tipo di zona, gli usi del suolo consentiti nel settore edilizio-urbanistico e in quello agro-forestale, nonché prescrizioni generali ma che tali normative necessitano di rettifiche;

- che le normative d'uso, relative alle diverse zone, intendono perseguire l'obiettivo di tutelare le condizioni di assetto del territorio attraverso l'individuazione degli usi del suolo compatibili con le condizioni di pericolosità geologica dello stesso territorio perimetrato, contribuendo in tal modo a ridurre le condizioni di rischio dell'abitato nelle aree a maggior pericolosità.

TENUTO CONTO

- che, entrando nel merito della proposta di perimetrazione, i relatori rilevano:
 - 1) che ai fini dell'applicazione della normativa vigente si faccia riferimento alla Tav. C1 assunta più correttamente come "Carta della perimetrazione con relativa zonizzazione delle aree soggette a dissesto" del centro abitato di Civitella di Romagna;
 - 2) che l'Allegato n.1 - "norme tecniche di attuazione zone perimetrare - norme urbanistiche di intervento - stralcio norme tecniche e cartografia di PRG" pur essendo presentato come facente parte della perimetrazione, non debba essere preso in considerazione in questa sede in quanto contiene valutazioni di tipo urbanistico e non di tipo geologico;
 - 3) che la normativa contenuta nella Relazione tecnica risulta carente in alcune sue parti e vada pertanto modificata nel modo seguente:

- sostituzione delle prime tre righe di pagina 15 con: "NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA";
- eliminazione a pag 15 delle righe dalla 14 alla 18 compresa;
- eliminazione a pag 15 della riga 26;
- aggiunta a pag 15, riga 28, dopo la parola "esistente", del seguente testo: ", compatibilmente con le condizioni geomorfologiche"
- eliminazione a pag 16 delle righe da 1 a 17 compresa;
- eliminazione a pag 16 delle righe da 19 a 21 compresa;
- sostituzione a pag. 16 delle righe da 29 a 33 con: "sono ammessi interventi di ampliamento o nuova edificazione, questi ultimi limitati a singoli lotti ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, definito in base all'art.13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, alla data di approvazione delle presenti norme, così come riportato nella Tav. C1";
- sostituzione dell'intero testo delle pagine 17 e 18 con il seguente:

"Prescrizioni generali

Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi, fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- adeguato allontanamento delle acque superficiali, attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi del dilavamento dovuto a ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
- realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche a perfetta tenuta, evitando eventuali infiltrazioni e ristagni d'acqua che potrebbero costituire punti nevralgici ai fini della stabilità;
- ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, sia nel caso di scavi che di riporti di terreno, anche se temporanei.

NORMATIVA AGRO-FORESTALE

NORME GENERALI (comuni alle diverse zone e ai diversi tipi di copertura e uso del suolo)

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza.

Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione delle opere di consolidamento.

In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi solo (nelle zone con pendenza inferiore al 35%), se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative esistenti.

Opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica e loro tutela

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del

Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competente in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti.

In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate.

Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole.

Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 1,5 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.

La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati.

Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B e C non sono consentite le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali -> terreni soggetti a lavorazioni poliennali -> prato stabile -> incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata.

Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello quelle autoctone della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

NORME PARTICOLARI

ZONA "A"

Bosco (su terreno di spessore 1,00-3,00 m)

Nella zona "A" l'attitudine del bosco è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che esso svolge.

Valgono pertanto le norme di gestione fissate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti cui si aggiungono alcune limitazioni, come segue.

I tagli di utilizzazione del ceduo in quanto tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle P.M.P.F. vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

La fustaia di origine artificiale (rimboschimento) è soggetta ad una gestione finalizzata al restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero di una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o l'apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo cura di perseguire la massima diversificazione specifica possibile.

La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), nè in altre qualità di coltura.

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua va tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Sono vietati nei boschi l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Alberi e cespugli (su terreno di spessore 0,20-0,50 m)

La vegetazione debolmente strutturata ed a copertura spesso parziale che caratterizza questi suoli "poveri" riveste comunque grande importanza ai fini del consolidamento dell'assetto del territorio.

Essa va pertanto mantenuta come tale e non ne è consentito il taglio o l'estirpazione.

La gestione è indirizzata al mantenimento dell'esistente ed alla sua evoluzione in assenza di interventi attivi.

Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole o aree in cui sono state eseguite opere che hanno determinato la distruzione della copertura vegetale)

In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Orti con piccole vigne

La gestione degli orti avviene secondo le modalità usuali, avendo cura di praticare nella razionalizzazione delle acque superficiali, piovane e di irrigazione, tutte le precauzioni descritte nelle Norme generali.

La coltivazione dei vigneti in essere deve avvenire attraverso tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti, con miscuglio di graminacee: la manutenzione avviene attraverso la tecnica dello sfalcio o, ancor meglio, della triturazione con trinciatrice.

Anche i residui di potatura possono utilmente essere sottoposti allo stesso trattamento in loco, con eliminazione della pratica del trascinarsi con forcone che leviga le superfici argillose, rendendole ancor più impermeabili.

La fascia interfilare, per rompere la capillarità, può essere sottoposta a fresatura/zappettatura/erpatura, per una larghezza massima di 60 cm, sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

La nuova strutturazione dovrà essere corredata di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e collettori.

I nuovi impianti devono essere realizzati con preparazione del suolo mediante riapertura o scarificazione eseguita in periodo non piovoso limitata a 80-100 cm di profondità e lavorazione superficiale del terreno limitata a 50-60 cm, messa a dimora delle piantine con foraterra e posa dei pali di sostegno a pressione. Devono inoltre possedere le stesse caratteristiche di cui sopra. E' escluso lo scasso.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico conseguenti l'esercizio del vigneto, impone la sospensione di tale coltura e la sua sostituzione con altra o messa a riposo del terreno.

In questo ambito sono sempre favorite la dismissione delle pratiche agricole e la messa a riposo dei terreni.

Verde pubblico e privato

Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e di giardinaggio, avendo cura di garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali.

E' opportuno che le piante arboree ornamentali possiedano caratteristiche idonee per poter essere utilizzate in ambito urbano (distanza dagli edifici, loro specie e densità, dimensioni massime raggiungibili, ecc.) in modo che non arrechino danni alle strutture in elevazione e che, attraverso una evapotraspirazione troppo intensa, non provochino compattamento e cedimento del suolo, con conseguenze dannose anche per l'assetto territoriale.

ZONA "B"

Bosco (su terreno di spessore 0.20 - 0.50m)

Anche nella zona "B" l'attitudine del bosco è prevalentemente protettiva, quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che esso svolge.

Valgono pertanto le norme di gestione fissate dalle P.M.P.F. vigenti cui si aggiungono alcune limitazioni, come segue.

Nel bosco ceduo i tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m.

Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo.

I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle P.M.P.F. vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto.

Il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F..

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata.

Per la fustaia di origine artificiale (rimboschimento) è prevista la gestione che può consentire il mantenimento della struttura esistente fintantoche questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano fallanze significative, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperienti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile.

Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici.

La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), nè in altre qualità di coltura.

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico.

Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale.

In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Sono vietati in tutti i tipi di bosco l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Alberi e cespugli su terreno di spessore 0,20-0,50 m

La vegetazione debolmente strutturata ed a copertura spesso parziale che caratterizza questi suoli "poveri" riveste anche in zona B grande importanza ai fini del consolidamento dell'assetto del territorio.

Essa va pertanto mantenuta come tale e non ne è consentito il taglio o l'estirpazione.

La gestione è indirizzata al mantenimento dell'esistente ed alla sua evoluzione in assenza di interventi attivi.

Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole o aree in cui sono state eseguite opere che hanno determinato la distruzione della copertura vegetale). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Orti con piccole vigne

La gestione degli orti avviene secondo le modalità usuali, avendo cura di praticare nella razionalizzazione delle acque superficiali, piovane e di irrigazione, tutte le precauzioni descritte nelle Norme generali.

La coltivazione dei vigneti in essere deve avvenire attraverso metodologie tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti, con miscuglio di graminacee: la manutenzione avviene attraverso la tecnica dello sfalcio o, ancor meglio, della triturazione con trinciatrice.

Anche gli stocchi (residui di potatura) possono utilmente essere sottoposti allo stesso trattamento in loco, con eliminazione della pratica del trascinarsi con forcone che leviga le superfici argillose, rendendole ancor più impermeabili.

La fascia interfilare, per rompere la capillarità, può essere sottoposta a fresatura/zappettatura/erpatura, per una larghezza massima di 60 cm, sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

La nuova strutturazione dovrà essere corredata di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e collettori.

I nuovi impianti devono essere realizzati con preparazione del suolo mediante riapertura o scarificazione eseguita in periodo non piovoso (è escluso lo scasso) limitata a 80-100 cm di profondità e lavorazione superficiale del terreno limitata a 50-60 cm, messa a dimora delle piantine con foraterra e posa dei pali di sostegno a pressione.

Devono inoltre possedere le stesse caratteristiche di cui sopra.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico conseguenti l'esercizio del vigneto, impone la sospensione di tale coltura e la sua sostituzione con altra o messa a riposo del terreno.

In questo ambito sono sempre favorite la dismissione delle pratiche agricole e la messa a riposo dei terreni.

Materiale detritico e affioramenti rocciosi con stratificazione suborizzontale

La vegetazione eventualmente presente su questi tipi di substrato, di qualunque struttura e composizione, deve essere lasciata alla evoluzione spontanea.

Non deve essere sottoposta ad alcun tipo di gestione, neppure ai fini di un suo miglioramento specifico o strutturale e non può essere tagliata o estirpata o, in qualunque modo, danneggiata.

ZONA "C"

Orti con piccole vigne

Nella zona C l'attitudine del bosco permane prevalentemente protettiva: viene tuttavia normalmente assicurata dal rispetto di quanto stabilito per le diverse tipologie di bosco dalle vigenti P.M.P.F.

Non sono comunque consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura.

L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata.

Il bosco ripariale va trattato come descritto per la zona A e la zona B.

Alberi e cespugli su terreno di spessore 0.20-0.50 m

Questo tipo di vegetazione va tutelato anche in zona C per l'importanza che riveste ai fini dell'assetto del territorio: si applicano pertanto le stesse norme di gestione fissate per le zone A e B.

Orti con piccole vigne

Anche per questo tipo di uso del suolo permane in zona C il prioritario limite posto dalla necessità di garantire la stabilità del territorio: vengono applicate quindi le stesse norme fissate per le zone A e B

- che pertanto i relatori avanzano al Comitato la proposta di:
 - 1) considerare la carta della zonizzazione (tav. C1) come carta della perimetrazione con relativa zonizzazione in quanto su questa sono riportati sia il limite di perimetrazione che la suddivisione interna di questa nelle zone "A","B" e "C";
 - 2) stralciare dalla perimetrazione e quindi non approvare l'Allegato n. 1 in quanto trattasi di materiale non pertinente con l'approvazione della perimetrazione e zonizzazione;
 - 3) approvare le normative d'uso del suolo della perimetrazione, sia dal punto di vista edilizio-urbanistico che agro-forestale, con tutte le modifiche indicate in precedenza;
 - 4) approvare infine tutte le restanti relazioni e tavole facenti parte dello studio di perimetrazione e relativa zonizzazione dell'abitato Capoluogo di Civitella di Romagna.

ACCERTATO INFINE

- che la proposta di perimetrazione e zonizzazione e relativa normativa di uso del suolo dell'abitato Capoluogo di Civitella di Romagna è stata elaborata secondo le indicazioni e modalità previste dai riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che i criteri generali utilizzati per la stesura della perimetrazione e della zonizzazione, nonché della normativa d'uso del suolo sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi di tutela della integrità fisica del territorio fissati in particolare dall'art. 29, e più in generale dagli artt. 26 e 27 del P.T.P.R.. approvato;
- che il Comitato ritiene le proposte di integrazione e di modifica formulate dai relatori accettabili e coerenti con l'obiettivo di una migliore tutela delle condizioni di assetto geomorfologico del territorio;

E' DEL PARERE

che siano meritevoli di approvazione:

- la perimetrazione con relativa zonizzazione delle aree soggette a dissesto dell'abitato Capoluogo di Civitella di Romagna, già dichiarato da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, a firma del geologo Pierluigi Venturini, dell'architetto Roberto

Cimatti e geometra Massimo Balestri, adottata dal consiglio comunale di Civitella di Romagna con deliberazione n. 55 del 14 giugno 1994;

- le normative di uso del suolo contenute nella relazione tecnica, sia relativamente agli usi urbanistico-edilizi che a quelli agro-forestali, così come modificate e integrate in base alle proposte dei correlatori indicate in premessa".

Ritenuto di condividere le considerazioni ed il conseguente parere n. 34/95 in data 30 maggio 1995 espressi dal Comitato Consultivo Regionale - Sezione IIa - che pertanto si fanno propri integralmente;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo Dott. Enrico Carboni, e dal Direttore Generale dell'Area Ambiente Ing. Roberto Barilli in merito, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, 6° comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione n. 2541/95;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di approvare, in conformità del parere espresso dal proprio Comitato consultivo - Sezione IIa, come da voto del 30 maggio 1995 n. 34/95 - con le modifiche di cui in premessa, la perimetrazione delle aree interessate dal dissesto con relativa zonizzazione e prescrizioni d'uso del suolo dell'abitato Capoluogo del Comune di Civitella di Romagna, in precedenza adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 giugno 1994. Il presente provvedimento ed i seguenti atti - che allo stesso vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale e sono depositati in originale presso la Segreteria di Giunta - sono firmati dal Presidente di questa Giunta e controfirmati dal Segretario:

- Tav. C1 Zonizzazione scala 1:500 (all. n. 1);
- Tav. A1 Uso reale del suolo scala 1:500 (all. n. 2);
- relazione tecnica contenente le norme di perimetrazione (all. n. 3).

Detta perimetrazione, con zonizzazione e prescrizioni d'uso del suolo, è vincolante agli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 quale elemento integrante dello strumento urbanistico comunale per il quale il Comune di Civitella di Romagna dovrà presentare una variante che renda conformi, per le eventuali parti in contrasto, le previsioni dello stesso strumento urbanistico alle prescrizioni e alle limitazioni previste dalla perimetrazione medesima.

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: **CAPOLUOGO**

Comune: **SOGLIANO AL RUBICONE**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

ZONA 1

Si esclude qualsiasi intervento edilizio di nuova edificazione o di ampliamento delle costruzioni esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture.

INTERVENTI EDILIZI COMPATIBILI:

Sulle costruzioni esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione e consolidamento strutturale e fondale, ai soli fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Per gli edifici dichiarati inagibili, i proprietari dovranno comunque eseguire gli opportuni interventi di manutenzione e/o consolidamento atti a garantire la pubblica incolumità, oppure provvedere alla loro demolizione.

Sono inoltre consentiti interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto.

Nel rispetto delle disposizioni generali sopra esposte, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

ZONA 2

Sono esclusi gli interventi di nuova edificazione.

INTERVENTI EDILIZI COMPATIBILI:

Interventi edilizi compatibili, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di legge di seguito indicati:

a) consolidamento strutturale e fondale;

b) opere interne (art.26 L.R. 47/1985; art.2.60 Legge 662/1996);

c) manutenzione ordinaria (art.31 lett.a Legge 457/1978; art.48 Legge 457/1978);

d) manutenzione straordinaria (art.31 lett.b Legge 457/1978; art.43 L.R. 47/1978);

e) restauro scientifico (lettera A1 dell'art.36 L.R. 47/1978);

f) restauro e risanamento conservativo (lett. A2 dell'art.36 L.R. 47/1978 e ristrutturazione lett.A3 art.36 L.R. 47/1978);

g) gli ampliamenti, purché non superino come entità massima il 20% del volume totale dell'edificio preesistente, e l'edificazione di annessi rustici, previo studio geologico-geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

h) Interventi modificatori della morfologia, finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali: le strade e gli spazi di sosta e parcheggio, pubblico e privato; fognature e impianti di depurazione; sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono; pubblica illuminazione; verde attrezzato, spazi pubblici a parco e per sport. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità;

ZONA 3

Sono da escludersi tutte le espansioni residenziali o produttive.

INTERVENTI EDILIZI COMPATIBILI:

a) gli interventi di:

- consolidamento strutturale e fondale;
- opere interne (art.26 L.R. 47/1985);
- manutenzione ordinaria (art.31 lett.a Legge 457/1978);
- manutenzione straordinaria (art.31 lett.b Legge 457/1978);
- restauro scientifico (lett. A1 dell'art.36 L.R. 47/1978);
- restauro e risanamento conservativo (lett. A2 dell'art.36 L.R. 47/1978) e ristrutturazione (lett.A3 art.36 L.R. 47/1978);

b) gli ampliamenti, previo studio geologico-geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

c) la costruzione di nuovi edifici di modesta entità, in aree con pendenze <35%, limitati a singoli lotti ricompresi all'interno della delimitazione del territorio urbanizzato, definito in base all'art.13 della L.R. 07/12/1978 n.47 e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, alla data di approvazione delle presenti norme, così come riportato nelle allegate tavole di perimetrazione e zonizzazione o ricadenti in corti coloniche esistenti, con tipologie edilizie che seguono il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geologico-geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

d) la costruzione di nuovi edifici di modesta entità destinati a servizi di interesse comune, purché in aree con pendenza <35%, di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative, con tipologie edilizie che seguono il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geologico-geotecnico di dettaglio della zona esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

e) sono ammessi nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole, previo studio geologico-geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

f) nelle zone già interessate da insediamenti urbani stabili sono ammesse opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternativa. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità;

g) Interventi modificatori della morfologia, finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria quali: le strade e gli spazi di sosta e parcheggio, pubblico e privato; fognature e impianti di depurazione; sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono; pubblica illuminazione; verde attrezzato,

spazi pubblici a parco e per sport. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.

Località inserite nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: **FOGNANO**

Comune: **BRISIGHELLA**

Provincia: **RAVENNA**

Località: **RONCOFREDDO CAPOLUOGO**

Comune: **RONCOFREDDO**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Località: **SARSINA VIA R. CROCETTA**

Comune: **SARSINA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Località: **PESCAGLIA**

Comune: **SARSINA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Località: **SELVAPIANA**

Comune: **BAGNO DI ROMAGNA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Località inserite nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 27/04/2001 e D.G.R. n.894 del 29/05/2001.

Località: **VOLTRE (PODERE VENEZIA)**

Comune: **CIVITELLA DI ROMAGNA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Località: **VIA CASADEI**

Comune: **MODIGLIANA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

**NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA
ZONA 1**

1. Nelle zone perimetrate contrassegnate con 1 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti.
2. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art.31 della Legge 457/1978;
 - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

ZONA 2

1. Nelle zone perimetrate e contrassegnate da 2 è vietata la realizzazione di nuove edificazioni e la costruzione di nuovi insediamenti.
2. Nelle medesime zone, oltre agli interventi ammessi per le zone 1, sono consentiti esclusivamente:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art.31 della Legge 457/1978, senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.

Appendice B - Art. 12 ter

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: PREDAPPIO ALTA

Comune: PREDAPPIO

Provincia: FORLÌ – CESENA

Legge n. 445 del 9.7.1908 - Regio Decreto n. 1209 del 9.6.1925
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1732 del 14.9.1978

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELL'ABITATO

Circ. Regionale Prot. n. 12595 del 23.8.1979 n. 445 del 9.7.1908

Circ. Regionale Prot. n. 3004 del 9.4.1991

Art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale

Variante approvata con D.G.R. n.427 del 15 marzo 2004

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Art. 1 PERIMETRAZIONE ABITATO DA CONSOLIDARE E RELATIVA ZONIZZAZIONE

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA:

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. per gli aspetti urbanistici

2.2. per il sistema di fognatura, il sistema acquedottistico e captazione di acque in genere

2.3. per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti

Art. 3 LIMITAZIONI SPECIFICHE NELLE ZONE "A", "B" E "C"

3.1. Zona "A"

3.1.a) Interventi e usi non ammissibili

3.1.b) Interventi ammissibili

3.1.c) Interventi sulla Rocca

3.2. Zona "B"

3.2.a) interventi ed usi non ammissibili

3.2.b) Interventi ammissibili

3.3. Zona "C"

3.3.a) Interventi e usi non ammissibili

3.3.b) Interventi ammissibili

NORMATIVA AGRO-FORESTALE:

Art.4 DISPOSIZIONI GENERALI

Normativa – testo coordinato

4.1 Regimazione idrica

4.1 a) Rete viaria principale, strade secondarie e di servizio, sentieri e percorsi pedonali

4.1 b) Terreni

4.2. Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto

4.3. Trasformazioni agrarie del suolo

4.4. Salvaguardia opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica

4.5. Livellamento e movimento di terreno

4.6. Opere di sistemazione

4.7. Norme generali per le superfici boscate

4.7. a) Taglio raso

4.7. b) Interventi vari

4.7. c) Rimboschimenti

4.7. d) Disboscamento, decespugliamento

4.7. e) Siepi ed alberi isolati

4.7. f) Piste di esbosco

4.7. g) Piani di assestamento forestale

4.8. Transito di veicoli a motore

ART.5 DESCRIZIONI TIPOLOGICHE E NORMATIVE SPECIFICHE

5.1. Superfici boscate e alberate

5.1. a) Bosco spontaneo: di robinia (BS), di specie autoctone (BSA)

Descrizione tipologica (BS) (BSA)

Normativa specifica (BS) Zona "A"

Zona "B"

Zona "C"

Normativa specifica (BSA) Zona "C"

5.1. b) Rimboschimenti (R)

Descrizione tipologica (R)

Normativa specifica (R) Zona "A" e Zona "B"

5.1. c) Aree verdi pubbliche e private (V)

Descrizione tipologica (V)

Normativa specifica (V) Zona "A"

Zona "B"

Zona "C"

5.2. Incolti (I), zone a prevalente affioramento litoide (RA)

5.2. a) Incolti (I)

Descrizione tipologica (I)

Normativa specifica (I) Zona "A"

Zona "B"

5.2. b) Zone a prevalente affioramento litoide (RA)

Descrizione tipologica (RA)

Normativa specifica (RA) Zona "A"

Zona "B"

Zona "C"

5.3. Superficie agraria

5.3.a) Prato (P), prato arborato (PA)

Descrizione tipologica (P),(PA)

Normativa specifica (P),(PA) Zona "A"

Zona "B"

Zona "C"

5.3. b) Orto (O)

Descrizione tipologica (O)

Normativa specifica (O) Zona "A"

Zona "B"

Zona "C"

5.3. c) Vigneto (Vi), frutteto (F) e uliveto (U)

Descrizione tipologica (Vi),(F),(U)

Normativa specifica Zona "B"

Zona "C"

NORMATIVA TECNICA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 PERIMETRAZIONE ABITATO DA CONSOLIDARE E RELATIVA ZONIZZAZIONE

Gli interventi e gli usi relativi ad aspetti urbanistico-edilizi e agro-forestali, nell'ambito delle tre zone a pericolosità idrogeologica decrescente, racchiuse nella perimetrazione di abitato da consolidare e individuate come:

- Zona "A": aree in dissesto o con diffusa instabilità o soggette a possibili crolli di massi o detriti,
- Zona "B": aree di media instabilità, di possibile ulteriore evoluzione del dissesto o che per caratteristiche e loro assetto sono in condizioni geomorfologiche di equilibrio precario o potenzialmente instabili e/o aree che per morfologia sono state interessate da fenomeni di dissesto attualmente non più visibili a seguito di interventi antropici,
- Zona "C": aree contermini alle precedenti, comunque caratterizzate da particolare sensibilità del territorio in rapporto alla situazione geologica e geomorfologica, da mantenere controllate per evitare evoluzioni in senso negativo, devono rientrare nei limiti definiti con le presenti norme.

NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Gli interventi e gli usi dovranno considerare:

2.1. per gli aspetti urbanistici:

2.1. a) il contenimento dell'esposizione, pur nella previsione della valorizzazione culturale e turistica dell'abitato. In particolare nelle zone A e B non sono possibili cambi di destinazione d'uso che comportino un aumento del coefficiente di protezione sismica di cui al punto B.5.2 del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";

2.1. b) l'acquisizione alla proprietà pubblica di edifici nella zona "A" al fine di demolirli e provvedere alla sistemazione della loro area di sedime;

2.2. per il sistema di fognatura, il sistema acquedottistico e captazione di acque in genere:

2.2.a) le verifiche periodiche dei collettori principali per accertarne la funzionalità e la tenuta idraulica, tanto più in corrispondenza dei giunti correnti e delle giunzioni corrispondenti agli allacciamenti;

2.2. b) l'impiego di materiali con idoneo grado di elasticità per le nuove fognature od il rifacimento di quelle esistenti. Si esclude l'impiego dei tubi prefabbricati in conglomerato cementizio perché soggetti a perdite in corrispondenza delle giunture, soprattutto nei terreni instabili soggetti a frequenti assestamenti;

2.2. c) le verifiche delle condutture relative al corso d'acqua naturale (Rio del Campo) nei tratti tombinati di attraversamento dell'abitato;

2.2. d) la captazione e lo smaltimento delle acque nel centro abitato mediante una idonea rete di tubazioni, pozzetti, canalette e fossi stradali dei quali dovrà essere mantenuta l'efficienza per prevenire ristagni, infiltrazioni ed erosioni;

2.2. e) l'obbligatorietà in caso di intervento sugli edifici della raccolta e del convogliamento in fogna delle acque nelle aree di proprietà, con verifica dell'efficienza delle condotte di pertinenza;

2.2. f) il recupero delle sorgenti d'acqua, nascoste da interventi antropici, con raccolta e loro convogliamento in fogna;

2.3. per le nuove costruzioni e gli edifici esistenti:

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si considerano esistenti tutti gli edifici costruiti e rilevabili nella cartografia di perimetrazione e zonizzazione dell'abitato (tav. 15a), anche se non conformi alla normativa urbanistico-territoriale vigente alla data di adozione delle stesse da parte del Consiglio comunale. Per tali edifici, ai fini della verifica di compatibilità, dovrà essere dimostrato a cura degli interessati, mediante apposita relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, che gli stessi non aggravano le condizioni di stabilità nel loro intorno o del versante nel suo complesso;

2.3. a) la verifica delle fondazioni negli edifici esistenti estesa preferibilmente all'aggregato strutturale, di cui l'edificio sottoposto a intervento è parte, limitatamente agli edifici che presentano danni provocati in prevalenza da movimenti d'insieme ovvero da fenomeni locali di cedimento del terreno di fondazione e quando le tipologie di opere hanno natura e consistenza tali da incidere sull'organismo strutturale dello stesso edificio;

2.3. b) l'esecuzione di ogni intervento con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare gravosi riporti di terreno, anche se temporanei;

2.3. c) la realizzazione delle strutture di fondazione a brevi intervalli di tempo dall'esecuzione degli scavi oppure la riduzione della larghezza dei fronti di scavo, nel caso di esecuzione di opere di sbancamento;

2.3. d) l'esecuzione di drenaggi nell'intorno degli edifici di nuova costruzione, spinti fino a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti.

Art. 3 LIMITAZIONI SPECIFICHE NELLE ZONE "A", "B" E "C"

Nel rispetto di quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2 , all'interno di ciascuna delle tre zone "A", "B" e "C" devono essere altresì rispettati limiti e indicazioni come di seguito specificati.

3.1 Zona "A"

3.1 a) Interventi e usi non ammissibili

Si esclude qualsiasi intervento di tipo trasformativo tranne quello relativo alla demolizione senza ricostruzione fermo restando che deve essere garantita in questo caso la sicurezza statica degli edifici contigui. Sono pertanto da escludere l'ampliamento, la nuova costruzione, la demolizione con ricostruzione, il ripristino edilizio e tipologico e la realizzazione di nuove infrastrutture.

Relativamente agli usi non si ritiene ammissibile l'utilizzo dell'edificio denominato Teatro per rappresentazioni o spettacoli a grande afflusso di pubblico, al fine di evitare notevoli affollamenti in un ambito territoriale non idoneo ad agevole e sicura evacuazione. Per lo stesso motivo, compatibilmente ad obiettivi previsti di valorizzazione culturale, deve essere contenuta l'esposizione fisica relativa di altri contenitori ad uso pubblico, compresa la Rocca per la quale, a seguito di restauro, dovrà essere previsto solo un accesso controllato ovvero un accesso limitato ad un numero ridotto di persone per visite a turno.

3.1 b) Interventi ammissibili

Sono invece ammissibili, da parte dei soggetti proprietari di immobili, gli interventi di consolidamento e manutenzione finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a prevenire pericoli imminenti e ad evitare possibili collassi, anche parziali delle strutture edilizie, ovvero ad evitare possibili notevoli aggravamenti di dissesti strutturali preesistenti.

Devono comunque essere garantiti:

il mantenimento del monitoraggio esistente ed eventuale suo adeguamento;

la predisposizione di un sistema di pre-allarme come misura di protezione civile riguardo ad aspetti di pericolosità idrogeologica;

la pubblicizzazione alla popolazione della permanenza di un livello di rischio residuo pur nell'attuazione degli interventi di consolidamento e di prevenzione e notifica personale ai proprietari degli immobili;

l'attivazione e costante aggiornamento del piano comunale di protezione civile.

3.1 c) Interventi sulla Rocca

3.1 c1) Realizzare il restauro e la manutenzione della Rocca, anche con finalità di miglioramento sismico di tutto il complesso, compresi il consolidamento delle parti collabenti e non controventate di murature perimetrali.

3.1 c2) Attuare l'ispezione periodica delle pareti del grande blocco di conglomerato su cui poggia la Rocca nonché del paramento murario esterno della stessa Rocca.

3.2 Zona "B"

3.2. a) interventi ed usi non ammissibili

Si escludono gli interventi di tipo trasformativo relativi alla demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione, mentre l'ampliamento è ammesso nei termini successivamente indicati. Si escludono inoltre il ripristino edilizio e tipologico.

3.2. b) Interventi ammissibili

Sono invece ammissibili, da parte dei soggetti proprietari di immobili, gli interventi conservativi (restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e gli interventi manutentori (manutenzione ordinaria, straordinaria e opere interne).

All'esterno del centro storico sono ammissibili anche interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché non superino, come entità massima, il 20% del volume totale dell'edificio, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso in un intorno significativo, e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche.

3.3. Zona "C"

3.3. a) Interventi e usi non ammissibili

Sono da escludere tutte le espansioni residenziali e produttive.

3.3. b) Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi conservativi (restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e gli interventi manutentori (manutenzione ordinaria, straordinaria e opere interne).

Riguardo agli interventi trasformativi (ampliamento, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione) sono ammissibili:

3.3. b.1) gli ampliamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo, e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

3.3. b.2) la costruzione di nuovi edifici di modesta entità in aree con pendenze minori del 35% e per singoli lotti di completamento ricompresi all'interno della delimitazione del territorio urbanizzato, definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/78 e s.m. e/o come tali classificati, purché strettamente contigui al centro abitato, dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione delle presenti norme, con tipologie edilizie che seguano il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo, e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

3.3. b.3) la costruzione di nuovi edifici destinati a servizi di interesse comune, purché in aree con pendenze minori del 35%, di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative, con tipologie edilizie che seguano il versante evitando accentuati sbancamenti, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo, e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche;

3.3. b.4) la costruzione di nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole, previo studio geotecnico di dettaglio della zona, esteso a un intorno significativo, e verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche.

NORMATIVA AGRO-FORESTALE

Art.4 DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. Regimazione idrica

Fermo restando quanto riportato precedentemente nella normativa urbanistico -edilizia al punto 2.2. si precisa quanto segue.

4.1. a) Rete viaria principale, strade secondarie e di servizio, sentieri e percorsi pedonali

Lungo la rete viaria principale, così come lungo quella secondaria e di servizio, compresi i sentieri ed i percorsi pedonali, dovranno essere garantiti la captazione e lo smaltimento delle acque correnti superficiali mediante il mantenimento e, qualora fosse necessario, il completamento o la realizzazione di un'adeguata rete di canalette, fossetti stradali e tombature, dei quali dovrà poi essere mantenuta la perfetta efficienza.

Le sedi viabili in terra battuta o con fondo in ghiaia dovranno essere presidiate, nei tratti di maggior pendenza, da un'adeguata presenza di taglia acqua. In questi casi, qualora risulti

necessario al fine di una corretta regimazione delle acque, si dovrà provvedere anche alla sistemazione del piano viabile.

Gli sbocchi di fossetti, canalette e tombinature dovranno essere collegati ai fossi esistenti od agli impluvi saldi in modo tale da evitare e prevenire fenomeni erosivi o di instabilità di ogni tipo.

4.1. b) Terreni

Su tutta la superficie agraria soggetta a lavorazioni periodiche, come pure nei frutteti e vigneti, dovrà essere garantita da proprietari e conduttori la corretta regimazione delle acque superficiali mediante il mantenimento e, qualora necessario, il completamento o la realizzazione ex novo di una idonea rete scolante costituita da fossetti secondari di pendenza indicativamente < 5% (la cui frequenza sia in relazione all'acclività del versante), da raccordarsi ai collettori ed ai fossi principali esistenti. Questi dovranno essere regimati con adeguate opere in tutti i tratti ove ciò risulti necessario, soprattutto in quelli di maggior pendenza, al fine di prevenire fenomeni di erosione ed instabilità.

Sarà a carico dei proprietari e dei conduttori dei terreni, anche se solo frontisti di tratti di canalizzazione, la manutenzione della rete scolante in perfetta efficienza curando, oltre che il mantenimento di adeguate sezioni di sgrondo, anche l'immediata rimozione dei residui delle lavorazioni dei terreni, dei materiali vegetali ed in genere di tutti i rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque.

La profondità delle scoline e dei fossi collettori principali non dovrà essere inferiore alla profondità dell'aratura.

Anche le acque di scolo provenienti da serbatoi, abbeveratoi, così come quelle d'irrigazione dovranno essere adeguatamente regimate e canalizzate in adeguato collettori.

Nei fossi naturali ed artificiali, soprattutto in quelli caratterizzati dalla presenza sporadica lungo i cigli di alberi ed arbusti, dovrà essere favorita la diffusione spontanea di specie arboree ed arbustive in tutti i tratti ove ciò non sia di impedimento alle normali lavorazioni agrarie ed al regolare deflusso delle acque.

4.2. Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto

Lungo le scarpate stradali e dei corsi d'acqua (compresi i fossi del reticolo idrografico minore), fermo restando la salvaguardia di tutte le superfici arbustate, arborate ed incolte presenti, dovranno essere vietate le lavorazioni agrarie, mantenendo dai cigli superiori dei fossi e delle scarpate stradali di monte e dai cigli inferiori delle scarpate stradali di valle, una fascia di rispetto di almeno m 1,00.

Tutte le scarpate dovranno essere mantenute almeno inerbite ed arbustate favorendo nel contempo la diffusione spontanea, o procedendo alla piantagione, della vegetazione arborea in quei tratti di pendenza non eccessiva dove le piante di alto fusto possano affermarsi senza prefigurare situazioni di instabilità e possibilità di sradicamento.

Qualora lungo le scarpate stradali non sia possibile procedere alla piantagione di specie arboree per non diminuire l'insolazione dei coltivi adiacenti, si consiglia di provvedere alla piantagione di siepi di arbusti.

4.3. Trasformazioni agrarie del suolo

Considerando che l'uso agrario del suolo è connesso alla stabilità dei versanti, attraverso una stretta relazione con la profondità e la frequenza delle lavorazioni, si indicano qui di

seguito i modi d'uso, ordinati in modo decrescente, da quello che comporta il "massimo grado di lavorazione"³, fino a quello a "grado zero di lavorazione":

- 1) impianto di frutteti e vigneti con scasso profondo e soggetti a lavorazioni periodiche e stagionali negli spazi interfilari;
- 2) terreni soggetti a lavorazioni annuali (colture erbacee annuali in rotazione);
- 3) pascolo, prato e prato pascolo (frequenza della lavorazione da 5 a 10 anni);
- 4) incolto.

Non sono ammesse trasformazioni verso gradi maggiori di lavorazione.

In linea di massima si ritengono ammissibili le trasformazioni agrarie verso gradi minori di lavorabilità e per il rimboschimento, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nelle presenti norme.

Questa indicazione potrà essere presa a riferimento per i casi non contemplati o non prevedibili dalla presente normativa.

Per le eventuali richieste di trasformazioni di colture in altre non previste dalla presente normativa, l'Ente competente dovrà valutarne caso per caso l'ammissibilità e, contestualmente, rilasciare le relative prescrizioni di utilizzo.

4.4. Salvaguardia opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica

Le lavorazioni agrarie non dovranno mai interferire con le opere di sistemazione superficiale esistenti e non dovranno in alcun modo essere intaccate quelle profonde. Inoltre, fatte salve eventuali deroghe previste dalle presenti norme, le aree sulle quali le opere insistono non potranno essere soggette a piantagioni e/o lavorazioni di qualsiasi tipo.

4.5. Livellamento e movimento di terreno

Fatto salvo quanto diversamente specificato nella presente normativa (urbanistico-edilizia ed agro-forestale), sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante ed alla esecuzione di opere idrauliche di consolidamento.

4.6. Opere di sistemazione

Le opere superficiali e profonde di sistemazione e consolidamento dei terreni sono sempre consentite, anche da parte dei privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forlì, oltre che degli altri Enti competenti per materia.

Tali opere dovranno essere sempre mantenute efficienti.

4.7. Norme generali per le superfici boscate

4.7. a) Taglio raso

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) è sempre vietata, fatta eccezione per motivi fitosanitari, calamitosi, di difesa idrogeologica e consolidamento versanti, nonché per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità di persone, cose ed animali, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

Inoltre, considerato che quando il bosco si trova su frane profonde ed attive (soprattutto a prevalente matrice argillosa), in alcuni casi può contribuire ad accentuarne l'instabilità a causa dell'aumento di carico che la sua presenza comporta, potrebbe, in questo caso, rendersi necessario alleggerire tale carico mediante tagli che possano arrivare fino al taglio raso.

³ Con tale definizione si intende attribuire un valore, in termini di impatto idrogeologico, alle alterazioni meccaniche che subiscono lo strato ed il substrato di terreno sottoposto a lavorazione.

Occorrerà comunque mantenere efficiente la copertura erbacea ed arbustiva del sottobosco così come la regimazione idrica superficiale.

4.7. b) Interventi vari

Nelle superfici boscate e arbustate, comprese quelle per le quali la presente normativa prevede di lasciare la vegetazione alla evoluzione spontanea, sono ammessi gli interventi ed i tagli che si dovessero rendere necessari:

- a) per motivi fitosanitari e calamitosi, nei limiti previsti dalle leggi in vigore e dalla presente normativa (compresa l'eventuale rimozione di piante schiantate);
- b) per garantire l'incolumità di persone, cose ed animali;
- c) per la esecuzione di opere di consolidamento e regimazione idrica;
- d) per garantire la copertura vegetale (erbacea, arbustiva ed arborea) del suolo scoperto.

4.7. c) Rimboschimenti

I rimboschimenti devono essere realizzati e gestiti salvaguardando la vegetazione arbustiva ed arborea autoctona eventualmente presente ed utilizzando per l'impianto specie, sempre autoctone, adatte alle caratteristiche stazionali.

La finalità deve essere quella di ottenere un soprassuolo boscato il più prossimo possibile a quelli naturali; cioè boschi ad elevato grado di diversità biologica e strutturale, in grado perciò di garantire la migliore efficacia per la prevenzione del dissesto.

4.7. d) Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) è sempre vietata.

Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, sulle superfici interessate verrà reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per se un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque dovrà essere ricostituita una compagine vegetale autoctona, adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive) rispetto a quella potenziale.

In presenza di condizioni estremamente limitative, le superfici denudate, una volta ragguagliate, saranno lasciate alla evoluzione spontanea.

4.7. e) Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati.

Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

4.7. f) Piste di esbosco

È vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco. Sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità esistente.

4.7. g) Piani di assestamento forestale

Per le superfici boscate ricadenti nella perimetrazione dei centri abitati da consolidare, i Piani di assestamento dei Consorzi di gestione boschiva, previsti dalla L.R. 30/81, così

come i Piani di coltura e conservazione dei boschi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, devono essere redatti nel rispetto delle presenti norme. Quelli eventualmente già in vigore devono, se necessario, essere adeguati.

4.8. Transito di veicoli a motore

Sulla viabilità poderalo è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative, di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti. L'accesso deve essere inibito a mezzo di cartelli segnaletici o di barriere fisiche, a cura del Comune.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nelle aree forestali, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

ART. 5 DESCRIZIONI TIPOLOGICHE E NORMATIVE SPECIFICHE

Nel rispetto di quanto disposto nel precedente articolo 1, all'interno di ciascuna delle tre zone "A", "B" e "C" devono essere altresì rispettati limiti e indicazioni come di seguito specificati.

Nei vari usi del suolo trattati dalle presenti norme, la parte attuativa, indicata con "Normativa specifica", è preceduta da una "Descrizione tipologica" di carattere generale.

5.1. Superfici boscate e alberate

5.1. a) Bosco spontaneo: di robinia (BS), di specie autoctone (BSA)

Descrizione tipologica (BS) (BSA).

È il prodotto della ricoccupazione, da parte della vegetazione spontanea, dei suoli abbandonati dall'agricoltura.

Nelle aree meno antropizzate, normalmente il processo di colonizzazione avviene in un primo tempo ad opera della vegetazione arbustiva: ginestre, rovi, ginepri, rosa canina etc., seguito poi dalle specie arboree più rustiche quali: orniello, acero campestre, carpino nero e quindi, una volta che il terreno ha raggiunto un certo grado di "maturità", iniziano ad insediarsi le specie più esigenti quali roverella, acero montano, cerro, etc., secondo fasi e processi temporali che dipendono in stretta misura dalle caratteristiche stazionali: quota, esposizione, natura fisico-chimica e biologica del suolo, nonché dalla vicinanza di boschi e/o di piante isolate, quali disseminatori. I boschi nati dalla colonizzazione di specie autoctone vanno a costituire col tempo soprassuoli simili alle fustaie naturali per composizione specifica e classi di età.

In molti casi però, soprattutto negli spazi aperti della media e bassa collina dove i boschi di origine naturale o artificiale sono meno diffusi, il processo di formazione dei soprassuoli arborati è spesso svolto dalla robinia (*Robinia pseudoacacia*), specie esotica che occupa i suoli in tempi estremamente rapidi fino alla formazione di boschi monospecifici, quasi interamente monoplanari, caratterizzati pertanto da un bassissimo grado di diversità biologica. Le poche specie autoctone esistenti faticano a sopravvivervi in quanto la robinia, grazie alla propria notevole velocità di propagazione, sottrae loro lo spazio vitale tanto che, dal punto di vista forestale essa è considerata a tutti gli effetti come una pianta infestante. Si diffonde nelle aree marginali, come possono essere le ripe adiacenti alle abitazioni, le scarpate stradali o quelle dei corsi d'acqua non sufficientemente ricoperti da vegetazione igrofila. Tali soprassuoli sono trattati normalmente a taglio raso, così come prevedono le

PP. di M. e P. F.. Quando li si voglia in qualche modo governare, richiedono invece interventi particolari e mirati.

A seconda dei casi, può essere prevista la struttura a fustaia in quanto non va dimenticato che le piante adulte di robinia svolgono un importante ruolo per la produzione di miele (miele di acacia), oppure può essere avviata una trasformazione progressiva del soprassuolo per mutarne la composizione specifica; per trasformarlo cioè in un bosco dove possano trovare spazio anche le specie autoctone per giungere, in prospettiva, alla formazione di compagini forestali plurispecifiche e, pertanto, più resistenti agli attacchi parassitari ed in grado di perpetuarsi nel tempo.

Ai fini della presente normativa, sono stati considerati come boschi spontanei, anche le formazioni irregolari con prevalenza di piante di alto fusto autoctone (roverella in particolare), derivate molto probabilmente da boschi da ghianda (destinati cioè al pascolo suino: i cosiddetti boschi domestici) o da boschi cedui non più utilizzati. Anche tali formazioni richiedono forme di governo mirate poiché, quando non fanno parte di comprese forestali più ampie e, soprattutto, quando sono posti nelle vicinanze di abitazioni, svolgono funzioni intermedie fra quelle del bosco vero e proprio e quelle del verde privato o pubblico.

E' indubbio che, nei terreni compresi all'interno dei perimetri dei centri abitati da consolidare, tali tipologie di bosco svolgono un importante ruolo consolidante: occorre tuttavia praticare forme di gestione adeguate alla natura del dissesto presente.

Normativa specifica (BS)

Zona "A"

La formazione di bosco spontaneo occupa circa 1/3 dell'intera zona ed è ubicato in massima parte lungo il versante orografico sinistro che costeggia il fosso di Predappio, su aree che spesso superano la pendenza del 35%. Lungo la riva del corso d'acqua sostituisce il tipico bosco ripariale di specie igrofile che qui risulta quasi del tutto assente.

Si ritiene necessario prescrivere gli interventi gestionali necessari per consentire un progressivo mutamento della composizione specifica del bosco e favorirne la trasformazione in un popolamento di specie autoctone prevalentemente arbustive, con bassa densità di specie arboree, al fine di non appesantire il corpo di frana.

A tal fine si prescrivono:

a) Interventi di controllo delle infestanti e diradamenti, realizzati progressivamente nel tempo in modo tale da non scoprire eccessivamente il terreno per contenere lo sviluppo della robinia e consentire, per quanto possibile, l'affermazione delle altre latifoglie autoctone, sia quelle eventualmente presenti, sia quelle di cui al punto successivo. Il diradamento riguarderà in primo luogo le piante secche, stroncate, aduggiate, dominate, quindi quelle in sovrannumero;

b) Piantagione, negli spazi aperti dai diradamenti, di latifoglie autoctone arbustive (prugnolo, biancospino ed altre specie adatte al sito) e di piante arboree (roverella in particolare), oppure "allevamento" di quelle eventualmente presenti, in modo tale da ottenere progressivamente, nell'ambito di una copertura che dovrà essere prevalentemente arbustiva, la sostituzione delle piante di robinia. Le piante arboree, dotate ognuna di adeguata pacciatura, dovranno preferibilmente essere di altezza non inferiore a m 1 e dotate di palo tutore e/o, nel caso sia necessario, di struttura di protezione dal morso degli ungulati;

c) Alla scadenza di trenta anni (dalla data di adozione del presente regolamento), dovrà risultare un grado di copertura delle chiome delle piante arboree autoctone pari a circa il

20% e delle piante arbustive pari a circa l'80%. A fine turno (90 anni), il numero delle piante arboree adulte dovrà corrispondere ad una densità di circa 50 piante per ettaro, con la restante superficie ricoperta da arbusteto. La forma di governo da adottare per l'alto fusto, dovrà essere quella del taglio saltuario;

d) Per la scelta delle piante si dovrà dare priorità, in primo luogo, alle specie autoctone (quelle nate spontaneamente e quelle impiantate), quindi, se necessario, alle piante di robinia, qualora la sostituzione di specie non avesse avuto completo successo;

e) E' fatto divieto di tagli di utilizzo prima della scadenza del turno. Sono ammessi tagli necessari per gli interventi di regimazione idraulica lungo l'alveo del fosso di Predappio (confine sud sud-est) e per la realizzazione di opere di consolidamento e regimazione sul versante.

Qualora dovessero verificarsi eventi calamitosi che alterino la densità del bosco, quali galaverna, gelicidio, trombe d'aria, incendi, attacchi parassitari ecc., si dovrà intervenire per ripristinare la densità della copertura arborea con piantagione di specie autoctone, poste a dimora come indicato al punto b) del presente paragrafo.

Per il piccolo nucleo di bosco situato in prossimità della Rocca, nonché per quelli che dovessero crearsi spontaneamente, si prescrive, in virtù delle loro modeste dimensioni, di lasciarli alla evoluzione naturale o, in alternativa, la progressiva sostituzione della robinia con specie autoctone.

E' sempre ammessa la loro trasformazione in area verde.

Zona "B"

E' presente: lungo il confine nord est della perimetrazione, sulla scarpata di valle di Via del Sangiovese; lungo la riva orografica sinistra del Fosso di Predappio e, in minima quantità, su altri pochi siti. Si prescrive:

a) Il taglio di utilizzo potrà essere effettuato con un opportuno rilascio di piante in piedi, in modo tale da garantire una copertura arborea non inferiore al 50%;

b) E' sempre ammesso il progressivo mutamento della composizione specifica, così come previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, con l'obbligo di impiegare, nella fascia ripariale lungo la riva sinistra del Fosso di Predappio, specie igrofile quali salici, pioppi e ontano nero;

c) E' sempre fatto divieto di taglio raso;

d) E' sempre ammessa la trasformazione in area verde, con esclusione dei terreni posti su versanti di pendenza > 20%.

Zona "C"

E' ubicato prevalentemente in piccoli nuclei in prossimità di scarpate rocciose:

Si prescrive:

a) Il taglio di utilizzo potrà essere effettuato con un opportuno rilascio di piante in piedi, in modo tale da garantire una copertura arborea non inferiore al 30%;

b) E' sempre ammesso il progressivo mutamento della composizione specifica, così come previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

c) E' sempre fatto divieto di taglio raso;

d) E' sempre ammessa la trasformazione in area verde, con esclusione dei terreni posti su versanti di pendenza > 35%.

Normativa specifica (BSA)

Sono assenti in zona A e zona B

Zona "C"

E' ubicato in due nuclei nella parte nord est dell'area.

Tali boschi potranno essere trasformati in area verde, con obbligo del mantenimento degli esemplari adulti esistenti. In alternativa, dovrà essere applicato il governo a fustaia: tagli di diradamento ogni 15 anni circa, la cura della rinnovazione naturale ed il trattamento a taglio saltuario, secondo la modalità previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

In ogni caso andranno escluse le porzioni di scarpata con pendenza superiore al 35%, per le quali il soprassuolo dovrà mantenere la struttura di bosco di protezione: lasciato cioè alla evoluzione naturale, fatta eccezione per i tagli che si rendessero necessari in seguito ad eventi calamitosi o per eliminare le piante pericolanti.

5.1 b) Rimboschimenti (R)

Descrizione tipologica (R)

Gli impianti di bosco artificiale rappresentano, nel territorio montano della nostra provincia, ormai quasi il 50% dell'intera superficie boscata e risultano concentrati in misura prevalente nell'area montana e alto collinare. Ubicati secondo una disposizione a macchia di leopardo, spesso nei terreni più impervi, essi costituiscono un elemento tipico del paesaggio appenninico.

Per la loro realizzazione furono impiegate, fino alla metà degli anni '80, quasi esclusivamente conifere a rapido accrescimento, pino nero in prevalenza, al fine di ottenere soprassuoli boscati in tempi abbastanza brevi. Ciò ha comportato la costituzione, almeno nei primi decenni di crescita delle piante, di popolamenti a basso livello di diversità biologica: orizzonte vegetazionale monoplanare, spesso monospecifico; assenza quasi totale di sottobosco; strato erbaceo di sole graminacee.

Lo scopo di questi impianti è quello di migliorare le caratteristiche fisico- chimiche e biologiche del terreno per prepararlo all'avvento della fustaia autoctona di latifoglie, vista anche la scarsa capacità riproduttiva delle conifere non autoctone nei nostri ambienti. Tale trasformazione si attua nel corso di vari decenni attraverso una gestione che, nei primi anni ha lo scopo di garantire l'affermazione dell'impianto mediante controllo delle infestanti, zappettature, risarcimenti, spalcatore e diradamento selettivo. Successivamente, attuando interventi gestionali specifici (diradamenti, tagli rasi a buche, tagli successivi ecc.), per favorire la successione delle specie con l'affermazione, per disseminazione naturale di quelle autoctone, così da trasformare questi impianti monospecifici di conifere in fustaie disetanee di latifoglie e conifere ad idonea densità e, a lungo termine, di sole latifoglie. Il tutto, non solo per finalità produttive e di difesa idrogeologica, ma anche per quella più ampia gamma di funzioni che il bosco è oggi chiamato a svolgere: ecologico-naturalistica, turistico-ricreativa ed igienico-sanitaria.

Gli interventi gestionali vengono in genere eseguiti dal proprietario in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano di coltura e conservazione, atto emanato dall'ente competente che fissa le operazioni da compiersi per il buon governo e la conservazione del bosco.

Se ben gestita, la fustaia disetanea rappresenta il tipo di bosco più prossimo a quello naturale. La complessità strutturale che la caratterizza, rappresentata da chiome e apparati radicali sviluppati a più livelli, nonché dalla frequente presenza di vegetazione arbustiva ed erbacea del sottobosco, garantisce stabilità e protezione del suolo, tuttavia, per i versanti in frana, la densità delle piante da raggiungere è in stretta relazione con le caratteristiche della frana stessa. Vale a dire che per i dissesti attivi profondi, sarà conveniente ridurre al minimo il numero delle piante di alto fusto, al fine di non appesantire

il corpo frana, e nel contempo favorire la massima diffusione di un orizzonte vegetale arbustivo costituito da specie autoctone.

Normativa specifica (R)

Zona "A" e "B"

E' presente un vecchio rimboschimento di conifere di circa 40-50 anni di età sull'area di accumulo dell'antica frana, nella zona compresa tra il fosso di Predappio e la strada provinciale. A causa dei danni provocati nei decenni dagli eventi calamitosi, e soprattutto da quelli frequenti di questi ultimi anni (galaverna e vento), la densità del popolamento di conifere è stata alterata favorendo forti ingressioni di robinia. Anche per l'area che ricade in zona "B" si è ritenuta opportuna l'applicazione della medesima normativa.

Si prescrive:

- a) che sia trattato a "tagli successivi", avendo particolare cura di garantire la trasformazione progressiva di tali impianti in boschi misti di latifoglie e conifere, quindi di sole latifoglie, favorendo massimamente la disetaneizzazione e la varietà specifica, anche con piantagione di specie arboree ed arbustive autoctone;
- b) che i tagli siano effettuati in modo tale da pervenire, a fine turno (70 anni), ad una densità di piante di alto fusto pari a n. 50 per ettaro, oppure ad un grado di copertura arboreo di circa il 20% e di quello arbustivo di circa l'80%;
- c) che, quando l'impianto sia stato trasformato in un arbusteto arborato, con la densità sopra indicata, la forma di governo da adottarsi per le piante di alto fusto sia quella del taglio saltuario.

Qualora il rimboschimento sia già sottoposto al piano di coltura e conservazione oppure al piano di assestamento forestale (art. 10 della L.R. 30/81), l'Ente Delegato dovrà provvedere all'aggiornamento di tali strumenti gestionali secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

5.1 c) Aree verdi pubbliche e private (V)

Descrizione tipologica (V)

Si intendono tutte le aree di pertinenza di abitazioni private e strutture pubbliche, caratterizzate dalla presenza di piante arboree, comprese all'interno del centro abitato: parchi, giardini, filari a verde, comprese le alberature stradali.

Le specie più frequentemente presenti sono rappresentate da conifere quali: cedri, abeti e pini, ma non mancano le latifoglie (tiglio, acero, querce ed anche specie da giardino di origine esotica); la densità delle piante risulta estremamente variabile nelle varie situazioni.

Come tutte le aree ricoperte da vegetazione arborea, anche queste svolgono, nella maggior parte dei casi, un utile ruolo nei perimetri dei centri abitati da consolidare ed è quindi indispensabile provvedere agli adeguati interventi manutentori, per i quali sono sufficienti le normali operazioni di giardinaggio, nonché potature, scalvature, sostituzione delle piante secche, pericolanti o che comunque possono costituire elemento di pericolo per l'incolumità delle persone.

Normativa specifica (V)

Zona "A"

Per le manutenzioni del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

- a) la sostituzione delle piante stroncate, secche, deperienti e gravemente danneggiate;
- b) il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio;

c) lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee mediante un'adeguata rete di canalizzazioni, fossi di guardia ed eventuali drenaggi, da raccordarsi agli impluvi saldi e/o alla rete fognante e dei quali si dovrà curare permanentemente l'efficienza.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

È sempre fatto salvo quanto necessario per motivi fitosanitari ed è consentita anche l'estirpazione di quelle piante che con il loro sviluppo radicale possono compromettere l'efficienza della rete fognaria o delle opere di consolidamento esistenti.

In quest'ultimo caso, la pianta potrà essere sostituita con specie arbustive a basso sviluppo radicale e, se necessario, non sostituita affatto.

La densità della copertura arborea non dovrà aumentare rispetto a quella attuale.

Zona "B"

Per le manutenzioni del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

a) la sostituzione delle piante stroncate, secche, deperienti e gravemente danneggiate;

b) il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio;

c) lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee mediante un'adeguata rete di canalizzazioni, fossi di guardia ed eventuali drenaggi, da raccordarsi agli impluvi saldi e/o alla rete fognante e dei quali si dovrà curare permanentemente l'efficienza.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

È sempre fatto salvo quanto necessario per motivi fitosanitari ed è consentita anche l'estirpazione di quelle piante che con il loro sviluppo radicale possono compromettere l'efficienza della rete fognaria o delle opere di consolidamento esistenti.

In quest'ultimo caso, la pianta potrà essere sostituita con specie arbustive a basso sviluppo radicale e, se necessario, non sostituita affatto.

La densità della copertura arborea potrà sempre essere aumentata, compatibilmente con il mantenimento di adeguate condizioni per lo sviluppo di tutti gli esemplari.

Zona "C"

Per le manutenzioni del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

a) la sostituzione delle piante stroncate, secche, deperienti e gravemente danneggiate;

b) il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio;

c) lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee mediante un'adeguata rete di canalizzazioni, fossi di guardia ed eventuali drenaggi, da raccordarsi agli impluvi saldi e/o alla rete fognante e dei quali si dovrà curare permanentemente l'efficienza.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

È sempre fatto salvo quanto necessario per motivi fitosanitari ed è consentita anche l'estirpazione di quelle piante che con il loro sviluppo radicale possono compromettere l'efficienza della rete fognaria o delle opere di consolidamento esistenti.

In quest'ultimo caso, la pianta potrà essere sostituita con specie arbustive a basso sviluppo radicale e, se necessario, non sostituita affatto.

La densità della copertura arborea potrà sempre essere aumentata, compatibilmente con il mantenimento di adeguate condizioni per lo sviluppo di tutti gli esemplari.

5.2. Incolti (I), zone a prevalente affioramento litoide (RA)

5.2. a) Incolti (I)

Descrizione tipologica (I)

In genere ex seminativi, ex frutteti o vigneti, ex pascoli ed ex pascoli cespugliati o arborati, a volte anche boschi degradati, si presentano sotto diverse forme che variano, attraverso tutte le gradazioni intermedie possibili, dal prato, fino all'arbusteto con piante arboree sparse. Sotto questa ultima forma, tali aree sono da considerarsi in fase evolutiva relativamente avanzata verso il bosco.

Quando presentano un grado di copertura arborea maggiore del 20% (determinabile dalla proiezione al suolo delle chiome delle piante di altezza media superiore a m. 5), gli incolti arborati costituiscono a tutti gli effetti soprassuoli boschivi, spesso già in fase di colonizzazione, più o meno avanzata, da parte di specie arbustive e novellame arboreo. Nelle aree idrogeologicamente sensibili (fatte salve le situazioni di dissesto in atto o di probabile ripresa, per le quali necessitano interventi mirati e differenziati a seconda del caso), occorre garantire forme di gestione adeguata orientate verso l'evoluzione naturale del soprassuolo e, dove possibile verso l'affermazione del bosco.

Anche gli incolti con sola copertura erbacea e gli arbusteti, fatto salvo quanto diversamente specificato, potranno essere destinati a bosco, sia per naturale colonizzazione da parte della vegetazione spontanea (e/o mediante rimboschimento di tipo naturalistico), sia sottoponendoli alle necessarie operazioni silvo-colturali per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia (per quelli già parzialmente arborati e cespugliati).

Tali interventi dovranno essere accompagnati dalle tradizionali opere complementari per la regimazione delle acque correnti e, dove necessario, per il consolidamento di versanti quali: fossetti, muretti, graticciate, piccoli drenaggi ecc.

Nella presente normativa gli incolti arborati, cioè i soprassuoli boschivi con copertura di vegetazione arborea > 20% e piante di altezza media superiore a 5 m, sono stati cartografati ed accorpati al bosco spontaneo.

Normativa specifica (I)

Zona "A"

L'unico incolto esistente, ubicato lungo via della Circonvallazione, risulta di modeste dimensioni. Potrà essere trasformato in area verde, prato o, in alternativa lasciato alla evoluzione naturale con la possibilità di effettuare periodicamente interventi manutentori del verde.

Zona "B"

L'incolto posto sulla riva sinistra del Fosso di Predappio (confine sud), potrà essere lasciato alla evoluzione naturale oppure, compatibilmente con la necessità di garantire una idonea sezione di smaltimento al corso d'acqua limitrofo, potrà essere oggetto di piantagione di specie igrofile o altre adatte al sito al fine di ricostituire la fascia di bosco ripariale. E' consentita anche la trasformazione in area verde.

Per tutti gli altri incolti si prescrive:

- a) per quelli posti su versanti in pendenza minore del 35%, è ammessa la trasformazione in orti ad uso domestico, prato o in area verde;
- b) per quelli su pendenze maggiori del 35% si ammette la sola trasformazione in prato o area verde.

5.2. b) Zone a prevalente affioramento litoide (RA)

Descrizione tipologica (RA)

In queste aree, dai versanti degradati in erosione, fino alle scarpate in roccia, la vegetazione arbustiva ed arborea, quando ha la possibilità di potersi affermare, svolge quasi sempre funzioni di consolidamento salvo i casi in cui può determinare processi di disgregazione.

In questi casi è bene valutare se sia sufficiente lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo o se invece sia indispensabile realizzare anche una serie di interventi di consolidamento e di regimazione idrica, secondo le tecniche della ingegneria naturalistica. Oppure verificare se, in particolari condizioni, la vegetazione può determinare, attraverso l'espansione dell'apparato radicale, la disgregazione di pareti o scarpate in equilibrio precario accentuando il pericolo di crolli.

Pertanto, per le pareti rocciose in disgregazione, quando non sia già previsto da interventi di consolidamento o manutenzione, occorrerà asportare periodicamente le piante arbustive ed arboree che possano peggiorarne le condizioni di stabilità.

Normativa specifica (RA)

Zona "A"

Per la superficie di roccia affiorante posta all'interno dei bastioni della Rocca, si prescrive l'abbattimento delle piante di alto fusto esistenti in quanto lo sviluppo dei loro apparati radicali, situati come sono tra la parete di roccia e la cinta muraria, può contribuire (in misura sempre maggiore con il passare del tempo), alla disgregazione delle pareti del manufatto accentuando il pericolo di crolli di massi.

Le altre superfici, tutte di modestissime dimensioni, dovranno essere lasciate alla evoluzione naturale con la possibilità di effettuare periodicamente interventi manutentori del verde che dovesse insediarsi, compresa l'asportazione delle piante e dei relativi apparati radicali qualora originassero fenomeni di disgregazione.

Zona "B"

Tutte le aree dovranno essere lasciate alla evoluzione naturale con la possibilità di effettuare periodicamente interventi manutentori del verde che dovesse insediarsi, comprese l'asportazione delle piante e dei relativi apparati radicali qualora originassero fenomeni di disgregazione.

Zona "C"

L'area posta in prossimità di villa Nicolucci, così come tutte le altre aree con roccia affiorante, dovranno essere lasciate alla evoluzione naturale con la possibilità di effettuare periodicamente interventi manutentori del verde che dovesse insediarsi, comprese l'asportazione delle piante e dei relativi apparati radicali qualora originassero fenomeni di disgregazione.

5.3. Superficie agraria

5.3. a) Prato (P), Prato arborato (PA)

Descrizione tipologica (P), (PA)

In questi suoli, coperti da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, normalmente non vengono praticate arature, fatte salve modeste erpicature del cotico superficiale ogni 5-10 anni. Spesso posti in vicinanza di superfici boscate, anche su versanti di elevata pendenza (35-50%), costituiscono, quando gestiti correttamente, suoli stabili.

Qualora questi suoli siano destinati anche al pascolo, in aree instabili, soprattutto dove le pendenze sono elevate, la presenza del bestiame può accentuare le condizioni di dissesto e va pertanto evitato; nelle altre aree ne va sempre definito il carico ammissibile, con divieto di pascolamento nei periodi piovosi.

Nelle aree in esame sono presenti esclusivamente prati e prati arborati: Non si sono rilevate tracce di pascolamento tuttavia non si può escludere a priori il caso in cui, in futuro, tale pratica possa comparire nelle aree limitrofe all'abitato.

Si è qui compreso anche il prato arborato, distinguendolo dal frutteto vero e proprio in quando, sia per la limitata estensione degli appezzamenti, sia per la varietà delle specie presenti, le piante (in genere da frutto) rispondono alle modeste esigenze di un uso esclusivamente familiare.

Normativa specifica (P), (PA)

Zona "A"

Considerate le modeste dimensioni, quello esistente dovrà essere lasciato come si trova attualmente. Sono ammesse esclusivamente arature superficiali e/o erpicature (di profondità non superiore ai 20 cm) con frequenza non superiore ad una ogni 5 anni per il rinnovo del cotico erboso. E' ammessa inoltre la trasformazione in area verde.

Zona "B"

La normativa si riferisce all'unico prato, di circa 3500 mq, esistente lungo il confine della perimetrazione in direzione sud ovest ed al prato arborato posto nelle vicinanze.

Per l'uso a prato, la profondità delle lavorazioni del terreno non dovrà essere superiore a cm 30 (erpicature o arature superficiali) con frequenza non superiore ad una ogni 5 anni.

Sono vietate le trasformazioni in vigneto, frutteto, uliveto ed in ogni altro tipo di coltura che preveda rippature o scassi. E' pure vietata la trasformazione in seminativo.

E' ammessa in tale ambito la creazione di:

- a) rimboschimento di tipo naturalistico o la creazione di filari arborei, con piantagione a buche cubiche di lato non superiore a cm 40;
- b) siepi di arbusti da porre a dimora mediante realizzazione, con aratro o manualmente, di un solco della profondità non superiore a cm 40;
- c) impianti di arboricoltura da legno o alberi da frutto sparsi, purché con le stesse modalità del rimboschimento o, in alternativa, con trivella (in quest'ultimo caso con sesto d'impianto di m 6x6 e densità delle piante comunque non superiore a n. 280 per ettaro);

Qualora si intendesse destinare gli attuali prati a pascolo, sarà vietato danneggiare il cotico erboso con eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi. Si dovrà in ogni caso realizzare una idonea rete di smaltimento delle acque correnti, compresa la canalizzazione delle acque provenienti dagli abbeveratoi.

Nel prato arborato è fatto tassativo divieto di procedere all'estirpazione o all'abbattimento totale delle piante ivi esistenti; ne è ammessa la sostituzione man mano che gli esemplari

deperiranno per vecchiaia od in seguito ad attacchi parassitari, schianti, od altra calamità. La piantagione dovrà effettuarsi a buche cubiche di lato non superiore a cm 50.

Anche per i prati arborati sono tassativamente vietati gli scassi, le rippature e le arature oltre i 30 cm di profondità.

Dovranno essere mantenute le siepi, le piante isolate o in filari esistenti lungo le rive dei fossi, delle scarpate confinanti e dei limiti di proprietà, nonché quelle che dovessero in futuro insediarsi naturalmente.

Zona "C"

Considerato che l'unico prato attualmente esistente è ubicato in adiacenza ad abitazioni lungo il confine nord ovest della perimetrazione e, poiché si può ragionevolmente escluderne la destinazione ad uso agricolo, si prescrive che il terreno possa essere mantenuto come attualmente si trova o destinato ad area verde.

Nel caso resti prato, la profondità delle lavorazioni del terreno non dovrà superare i 40 cm con frequenza non superiore ad una ogni 5 anni.

Nei prati arborati è fatto tassativo divieto di procedere all'estirpazione o all'abbattimento totale delle piante ivi esistenti; ne è ammessa la sostituzione man mano che gli esemplari deperiranno per vecchiaia od in seguito ad attacchi parassitari, schianti, od altra calamità. La piantagione dovrà effettuarsi a buche cubiche di lato non superiore a cm 60.

Anche per i prati arborati sono tassativamente vietati gli scassi, le rippature e le arature oltre i 30 cm di profondità.

5.3. b) Orto (O)

Descrizione tipologica (O)

Si tratta di piccole porzioni di terreno sottoposte a colture orticole le cui finalità sono esclusivamente quelle di soddisfare l'approvvigionamento di verdure ed ortaggi per uso familiare. Spesso ospitano al loro interno qualche albero da frutto (noci, fichi, meli, ciliegi ecc.) e piccoli filari di vite; sono ubicati, nella maggior parte dei casi in adiacenza alle abitazioni.

Le lavorazioni sono effettuate quasi esclusivamente con strumenti manuali e lo strato di terreno interessato non supera mai i 30 cm. , pertanto, risultano essere usi del suolo a basso impatto idrogeologico.

Normativa specifica (O)

Zona "A"

Il solo orto presente occupa un'area in lieve pendenza posta circa al centro dell'area A.

In considerazione delle sue modeste dimensioni non si prevedono particolari prescrizioni gestionali.

Per quanto riguarda le trasformazioni d'uso, è ammessa la trasformazione in prato, area verde; la piantagione di alberi e/o arbusti da frutto. Le piante potranno coesistere con le colture ortive.

La posa a dimora delle piante dovrà avvenire mediante buche cubiche di lato non superiore a cm 50 e con densità non superiore ad una pianta ogni 36 mq (sesto medio d'impianto di m 6 x 6). E' fatto divieto di arature oltre i 30 cm di profondità, nonché dell'impianto di colture viticole o fruttifere in filare mediante scassi o rippature.

Zona "B"

Oltre ai tipici orti presenti in adiacenza ad abitazioni o proservizi, esiste lungo il Fosso di Predappio un'area di circa 2000 mq tutta destinata a tale coltura. Buona parte della superficie è situata sulla parte terminale pseudopianeggiante del versante.

Per questa area:

- a) è ammessa la trasformazione in prato, area verde, nonché la piantagione di alberi e/o arbusti da frutto, purché realizzata a buche cubiche di lato non superiore a cm 50 e densità corrispondente ad un sesto d'impianto di m 6x6;
- b) nella porzione di area di pendenza inferiore al 20%, potranno essere impiantati alberi e piante di vite in filari (distanziati tra loro non meno di 3 m), purché posti a dimora allineati con densità non inferiore a m. 2,00 l'una dall'altra e scasso, limitato al solo filare, della profondità non superiore a cm 50;
- c) nelle parti dell'area di pendenza superiore al 20% è fatto divieto di arature oltre i 30 cm di profondità, nonché di rippature e scassi.

Per tutti gli altri orti, in considerazione delle loro modeste dimensioni non si prevedono particolari prescrizioni gestionali. E' sempre ammessa la loro trasformazione in prato o area verde, così come è ammessa la sostituzione progressiva delle piante da frutto o delle viti esistenti man mano che queste vengano a deperire.

Zona "C"

E' ammessa la trasformazione in prato, area verde, nonché la piantagione di alberi e/o arbusti da frutto e la piantagione di viti in filare per piccoli vigneti ad uso familiare.

La posa a dimora delle piante potrà realizzarsi mediante buche di profondità non superiore a cm 70. Per l'impianto di piccoli filari di viti sono ammessi scassi e rippature, purché di profondità non superiore ai 60 cm e limitati al solo tracciato del filare.

5.3. c) Vigneto (Vi), frutteto (F) e uliveto (U)

Descrizione tipologica **(Vi)**, **(F)**, **(U)**

Tali colture richiedono di norma scassi profondi, in particolare i vigneti fino a 120 cm.

Tale intervento va ad intaccare il substrato inerte e relativamente saldo del terreno (quello strato che normalmente non viene intaccato dalle lavorazioni agrarie) favorendo l'instaurarsi di condizioni di instabilità dei versanti. Deve pertanto essere vietato l'impianto di frutteti e vigneti in aree franose ed in versanti in forte pendenza.

In terreni caratterizzati da frane quiescenti e da pendenze non eccessive possono essere ammesse tali colture, valutandone caso per caso la possibilità. In ogni caso, soltanto se realizzate a buche di profondità < 80 cm, opportunamente distanziate e con divieto assoluto di scasso.

I filari dovranno essere realizzati perpendicolarmente alla linea di massima pendenza, leggermente inclinati rispetto alle curve di livello.

Normativa specifica **(Vi)**, **(F)**,**(U)**

Zona "B"

Sono vietati i nuovi impianti, fatto salvo per quanto consentito all'interno degli orti esistenti e di quelli che la presente normativa consente di realizzare.

I reimpianti ed i risarcimenti potranno avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) è consentito il risarcimento delle singole piante che nel corso del tempo deperissero;

- b) l'estirpazione delle ceppaie delle piante morte, o comunque da sostituire, dovrà avvenire mediante singole buche della profondità non superiore ai 50 cm, per i vigneti ed agli 80 cm per i frutteti;
 - c) la posa a dimora delle nuove piantine dovrà quindi realizzarsi esclusivamente entro i 50 cm di profondità per i vigneti ed entro gli 80 cm per i frutteti (misurati dal piano di campagna);
 - d) sono vietati i reimpianti totali fatta eccezione per i vigneti e frutteti situati su versanti di pendenza non superiore al 20%, purché realizzati a buche (come sopra specificato ai punti b e c) e con l'obbligo di disporre i filari leggermente inclinati rispetto alle curve di livello (pendenza < 10%);
 - e) sono sempre vietati scassi e rippature;
 - f) solo nel periodo primaverile-estivo sono ammessi gli sfalci frequenti degli spazi interfilari e le lavorazioni superficiali (zappettatura), queste ultime esclusivamente entro un raggio di 50 cm dal fusto della pianta. Gli spazi interfilari dovranno essere mantenuti inerbiti.
- Ai fini delle presenti norme, si assimilano ai vigneti ed ai frutteti anche gli uliveti.

Zona "C"

Ne sono presenti due, con caratteristiche di uso domestico. Se ne ammette il mantenimento e la conduzione così come attualmente praticata, fatta eccezione per i reimpianti, per i quali:

- a) è consentito il risarcimento delle singole piante che nel corso del tempo deperissero;
 - b) l'estirpazione delle ceppaie delle piante morte, o comunque da sostituire, dovrà avvenire mediante singole buche della profondità non superiore ai 50 cm, per i vigneti ed agli 80 cm per i frutteti;
 - c) la posa a dimora delle nuove piantine dovrà quindi realizzarsi esclusivamente entro i 50 cm di profondità per i vigneti ed entro gli 80 cm per i frutteti (misurati dal piano di campagna);
 - d) sono vietati i reimpianti totali fatta eccezione per i vigneti e frutteti situati su versanti di pendenza non superiore al 35%, per i quali l'intervento è ammesso purché realizzato a buche (come sopra specificato ai punti b e c) o con scasso della profondità non superiore ai 60 cm, limitato ai soli filari e con l'obbligo di disporre i medesimi leggermente inclinati rispetto alle curve di livello (pendenza < 10%);
 - e) solo nel periodo primaverile-estivo sono ammessi gli sfalci frequenti degli spazi interfilari e le lavorazioni superficiali (zappettatura), queste ultime esclusivamente entro un raggio di 50 cm dal fusto della pianta; è ammessa la zappettatura degli spazi interfilari, nello stesso periodo e per non più di una volta all'anno.
-

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: **BORELLO**

Comune: **CESENA**

Provincia: **FORLÌ – CESENA**

Variante approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 800 del 03/06/2008

NORMATIVA PER L'AREA DA CONSOLIDARE DELL'ABITATO DI BORELLO

CAPO I DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni delle Zone

1) La perimetrazione dell'abitato di Borello in Comune di Cesena è suddivisa in tre zone rappresentate nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione definite ZONA 1, ZONA 2 e ZONA 3.

2) La ZONA 3 è suddivisa in due parti, ZONA 3a e ZONA 3b ai fini della normativa specifica edilizia-urbanistica.

3) Le Zone sono così di seguito definite: ZONA 1
Corrisponde all'area dissestata e in base ai risultati degli studi e delle indagini svolte comprende le seguenti aree:

- aree di frana attiva;
- aree di frana quiescente;
- aree con propensione al dissesto con diffusi fenomeni di instabilità superficiali.

ZONA 2

Corrisponde all'area di possibile evoluzione dei dissesti in relazione alla vicinanza dei fenomeni di dissesto, alla acclività e alla litologia dei terreni; comprende le aree contermini della Zona 1.

ZONA 3

Corrisponde alle aree attualmente stabili nelle quali non sono presenti indicatori di instabilità.

Articolo 2 - Norma generale

1) Tutti gli interventi prescritti, i completamenti di opere, la manutenzione e qualsiasi altro intervento, atti al mantenimento di un buon grado di equilibrio delle aree urbanizzate e agro-forestali, sono da realizzarsi a cura e spese degli Enti Gestori, delle proprietà private e/o dei conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo.

2) Per l'appezzamento colturale la cui superficie ricade in più zone, si applicano le disposizioni relative alla zona con la normativa più restrittiva.

Articolo 3 Prescrizioni generali

1) Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, agli interventi previsti in tutte le Zonizzazioni presenti nella Perimetrazione si applicano le seguenti prescrizioni generali.

2) Regimazione idrica

a) Reti tecnologiche ed interventi edilizi

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli per la realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture, ammessi in ciascuna zona, sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

I) captazione e smaltimento delle acque nel centro abitato e zone limitrofe mediante una idonea rete di tubazioni, pozzetti, canalette e fossi stradali dei quali deve essere mantenuta l'efficienza;

II) recupero delle sorgenti d'acqua, nascoste da interventi antropici, con raccolta e loro convogliamento in fogna;

III) verifiche periodiche per accertare lo stato di conservazione, la funzionalità e la tenuta idraulica della rete acquedottistica e fognaria, in particolare in corrispondenza dei giunti correnti e delle giunzioni corrispondenti agli allacciamenti; eventuali rifacimenti, ripristini o realizzazioni di nuove opere sono eseguiti con tecnologie adeguate e materiali di idoneo grado di elasticità, atti a garantire la perfetta tenuta e ad evitare perdite e/o rotture; è escluso l'impiego dei tubi prefabbricati in conglomerato cementizio;

IV) nell'intorno dei manufatti di nuova realizzazione le eventuali venute d'acqua sotterranea sono intercettate tramite drenaggi collegati alla rete di scolo superficiale o fognaria e spinti fino ad una profondità adeguata ad intercettare tali venute d'acqua, inoltre si dovrà mantenere efficiente il sistema di raccolta delle acque sia superficiali sia di drenaggio.

b) Rete viaria principale, strade secondarie e di servizio, sentieri e percorsi pedonali

Lungo la rete viaria principale, secondaria e di servizio, i sentieri ed i percorsi pedonali, devono essere garantiti la captazione e lo smaltimento delle acque correnti superficiali mediante il mantenimento e, qualora fosse necessario, il completamento o la realizzazione di un'adeguata rete di canalette, fossetti stradali e tombature, collegati ai fossi esistenti e mantenuti in perfetta efficienza.

Devono essere realizzati lungo il piano viabile idonei taglia-acqua, soprattutto nelle sedi viabili in terra battuta o con fondo in ghiaia, la cui frequenza è in funzione della pendenza.

c) Terreni

Su tutte le superfici in ambito agro-forestale, deve essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali mediante il mantenimento e, qualora necessario, il completamento o la realizzazione ex novo di una idonea rete scolante.

In particolare devono essere ricostituiti tutti quei tratti di fosso ed impluvio naturale, posti in genere lungo la fascia apicale dei versanti, il cui alveo sia stato progressivamente tombato con le lavorazioni ed accorpato alla superficie agraria.

La tipologia e le caratteristiche della rete per la regimazione delle acque superficiali in tutti i suoli agricoli utilizzati come seminativi, in successione colturale o in rotazione, sono le seguenti:

I) fossi di guardia a monte dei terreni messi a coltura collegati a fossi collettori naturali o artificiali;

II) fosse livellari per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, trasversali alle linee di massima pendenza, con profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 20 cm; lunghezza non superiore ai 100 m, interasse non superiore a 60 m e pendenza compresa tra 2-3%;

III) solchi acquai obliqui realizzati a profondità di 15 – 30 cm e non superiore a quella di lavorazione, con pendenza compresa tra 1-3%; la distanza dell'interasse dei solchi non deve essere superiore a 30 metri, deve comunque essere rapportata alla pendenza del terreno diminuendone il valore con l'aumentare dell'acclività. I solchi acquai confluiscono nelle fosse livellari o nei fossi collettori naturali ed artificiali;

IV) strade fosso in sostituzione, anche parziale, delle fosse livellari, realizzate per il passaggio delle macchine agricole, che avranno le stesse caratteristiche delle fosse livellari. Avranno profilo trasversale rispetto alle linee di massima pendenza. Per quanto riguarda l'interasse e le cautele, valgono le norme relative alle fosse livellari e ai solchi acquai;

V) collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati e regimati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano fossi di guardia, fosse livellari e strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

Nel caso di modifiche del preesistente assetto dei versanti effettuate con contributo pubblico di qualsiasi natura, la realizzazione delle opere indispensabili alla regimazione delle acque meteoriche dovrà avvenire sulla base di specifici progetti, redatti da tecnici abilitati, estesi all'intero sotto bacino su cui insiste l'appezzamento, che tengano conto anche degli effetti indotti dalle eventuali convergenze di flusso idrico sulla stabilità delle pendici. I fossi naturali ed artificiali devono essere regimati in tutti i tratti ove ciò risulti necessario e soprattutto in quelli a pendenza accentuata, con adeguate opere idrauliche e rivestiti, possibilmente utilizzando le tecniche della ingegneria naturalistica, al fine di prevenire fenomeni di erosione ed instabilità.

La perfetta efficienza della rete scolante deve essere garantita anche con l'immediata rimozione dei residui delle lavorazioni dei terreni, dei materiali vegetali ed in genere di tutti i rifiuti che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Le acque di sorgenti, di drenaggio, d'irrigazione, di scolo provenienti da serbatoi e abbeveratoi e quelle di zone di ristagno idrico superficiale devono essere adeguatamente raccolte e convogliate nella rete di regimazione idrica superficiale naturale e/o artificiale.

3) Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto

Lungo le scarpate stradali della viabilità principale, secondaria e di servizio e dei corsi d'acqua (compresi i fossi del reticolo idrografico minore), fermo restando la salvaguardia di tutte le superfici arbustate, arborate ed incolte presenti, devono essere vietate le lavorazioni agrarie, mantenendo inoltre dal ciglio superiore dei fossi e delle scarpate stradali di monte e dal ciglio inferiore delle scarpate stradali di valle, una fascia di rispetto di almeno m. 1,00.

Tutte le scarpate devono essere mantenute almeno inerbite ed arbustate favorendo nello stesso tempo la diffusione spontanea, o procedendo alla piantagione, della vegetazione arborea in quei tratti di pendenza non eccessiva dove le piante di alto fusto possono affermarsi senza prefigurare situazioni di instabilità e possibilità di sradicamento.

4) Trasformazioni agrarie del suolo

Sono esclusivamente ammesse le trasformazioni agrarie verso gradi minori di lavorabilità e per il rimboschimento, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nelle presenti norme.

Si indicano qui di seguito gli usi agrari, ordinati in modo decrescente, da quello che comporta il "massimo grado di lavorazione", fino a quello a "grado zero di lavorazione":

- impianti di colture specializzate (frutteti e vigneti) con scasso profondo e soggetti a lavorazioni periodiche e stagionali negli spazi interfilari;
- terreni soggetti a lavorazioni annuali (colture erbacee annuali in rotazione);
- pascolo, prato e prato –pascolo (frequenza della lavorazione da 5 a 10 anni);
- incolto.

5) Tutela delle opere di consolidamento, di regimazione idraulica e dei sistemi di monitoraggio

Le opere di consolidamento e di regimazione idraulica ed i sistemi di monitoraggio eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati e ostruiti da nessun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico

sia agro-forestale e i terreni sui quali insistono non possono essere sottoposti a lavorazioni agricole o piantagioni.

Le aree adiacenti le opere di consolidamento e i sistemi di monitoraggio devono essere esenti da qualsiasi utilizzazione edilizio-urbanistica e deve essere sempre consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente, agli Enti preposti alla loro gestione e manutenzione tramite un collegamento libero alla viabilità pubblica o privata.

6) Livellamento e movimento di terra

Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione degli edifici e delle infrastrutture ammesse nelle singole zone, della rete scolante, delle opere idrauliche e di consolidamento.

Non sono consentiti gli scassi, sia totali sia parziali (cioè a strisce), né le movimentazioni del terreno volte a miglioramenti agricoli.

7) Opere di sistemazione e dissesti di modeste dimensioni

Le opere superficiali e profonde di sistemazione e consolidamento dei terreni sono sempre consentite, anche da parte dei privati.

I movimenti franosi attivi, riattivati o di neoformazione, di modeste dimensioni che non mettono a rischio la pubblica incolumità e non creano condizioni di incombente pericolo, devono essere consolidati dai soggetti di cui all'art. 2 in tempi brevi e modi tali da non provocare fenomeni indotti di più vaste dimensioni. Le aree oggetto di sistemazione non devono essere sottoposte ad alcuna lavorazione per un periodo di almeno 4 anni. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme in vigore e previa autorizzazione dell'Ente competente.

8) Norme generali per le superfici boscate, aree forestali, siepi e alberi isolati

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, vale quanto indicato nell'art. 15 delle PP.M.P.F. *"Norme di gestione delle aree forestali in situazioni ambientali particolari"*.

a) *Taglio raso*

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e siepi) è sempre vietata, fatta eccezione per motivi fitosanitari, calamitosi, di difesa idrogeologica e consolidamento versanti, nonché per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità di persone, cose ed animali, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

Il taglio raso può essere consentito qualora si verificano condizioni di instabilità del versante e di pericolo, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente competente. Occorrerà comunque mantenere efficiente la copertura erbacea ed arbustiva del sottobosco, così pure la regimazione idrica superficiale.

b) *Interventi vari*

Nelle superfici boscate ed arbustate, comprese quelle per le quali la presente normativa prevede di lasciare la vegetazione all'evoluzione spontanea, sono ammessi gli interventi ed i tagli che si dovranno rendere necessari:

I) per motivi fitosanitari e calamitosi, nei limiti previsti dalle leggi in vigore e dalla presente normativa (compresa l'eventuale rimozione di piante schiantate);

II) per garantire l'incolumità di persone, cose ed animali;

III) per l'esecuzione di opere di consolidamento e di regimazione idrica;

IV) per garantire la copertura vegetale (erbacea, arbustiva ed arborea) del suolo scoperto.

c) *Rimboschimenti*

I rimboschimenti devono essere realizzati e gestiti salvaguardando la vegetazione arbustiva ed arborea autoctona eventualmente presente ed utilizzando per l'impianto specie, sempre autoctone, adatte alle caratteristiche stagionali.

La finalità deve essere quella di ottenere un soprassuolo boscato il più prossimo possibile a quelli naturali; cioè boschi ad elevato grado di diversità biologica e strutturale, ed in grado di garantire la migliore efficacia per la prevenzione del dissesto, anche ottimizzando la scelta delle specie arboree e l'intervento alle condizioni in cui si innesta l'impianto radicale del bosco.

d) *Disboscamento, decespugliamento*

L'eliminazione delle aree forestali (bosco, arbusteti, cespugli e formazioni lineari) è sempre vietata; inoltre, in applicazione dell'art. 15 delle PP.M.P.F., qualsiasi utilizzazione boschiva deve essere autorizzata dall'Ente delegato, in base a specifico progetto.

Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, sulle superfici interessate verrà reinsediata la

vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque dovrà essere ricostituita una compagine vegetale autoctona, adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive) rispetto a quella potenziale.

Alla presenza di condizioni estremamente limitative, le superfici denudate, una volta ragguagliate, saranno lasciate all'evoluzione spontanea.

e) Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati ed a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della viabilità, della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati.

Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

f) Piste di esbosco

E' vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco. Sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla visibilità esistente.

g) Piani di assestamento forestale

Per le superfici boscate ricadenti nella perimetrazione dei centri abitati da consolidare, i Piani di assestamento dei Consorzi di gestione boschiva, previsti dalla L.R. 30/81, così come i Piani di coltura e conservazione dei boschi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, devono essere redatti nel rispetto delle presenti norme. Quelli già in vigore devono, se necessario, essere adeguati.

9)Transito di veicoli a motore

Sulla viabilità poderalè è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative, di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti. L'accesso deve essere inibito per mezzo di cartelli segnaletici o di barriere fisiche, a cura del Comune.

Al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nelle aree forestali, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

CAPO II

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ALLE ZONIZZAZIONI

Articolo 4 - ZONA 1 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

1) Nelle aree individuate come Zona 1 nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

2) Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n.380/2001 (ex lett. a) dell'art. 31 della legge 457/1978);
- c. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n.380/2001 (ex lett. b) e c) dell'art. 31 della legge 457/1978), senza aumento di superficie o volume, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- d. gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico e/o un aumento dell'esposizione con un passaggio dalla classe 1 alla classe 2 così come definite dal punto 2.5. del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/2005, o, fino al termine del regime transitorio, un aumento del coefficiente di protezione sismica di cui al punto B.5.2 del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", ad eccezione dei seguenti casi:
 - I) opere imposte da normative vigenti;
 - II) opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - III) manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - IV) trasformazioni dei manufatti edilizi definite dal Comune a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata.
- e. gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, dove previsto da normative vigenti, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Ente competente;
- f. tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

Articolo 5 - ZONA 1 - Norme specifiche in ambito agro-forestale

1) Incolto

Gli incolti presenti, in ogni stadio evolutivo, vanno mantenuti e devono essere lasciati alla libera evoluzione. In ogni caso ne è vietata la soppressione e la rimessa a coltura.

Negli affioramenti litologici, la vegetazione debolmente strutturata erbaceo arbustiva, va mantenuta per consentire la sua naturale evoluzione.

Interventi attivi potranno essere attuati solo nelle aree in cui siano state eseguite opere che abbiano determinato la distruzione della copertura vegetale. In tal caso dovranno essere utilizzate solo essenze autoctone; dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale, dovranno, infine, essere impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

2) Seminativo

Le lavorazioni agrarie annuali sono consentite con un limite della profondità di aratura pari a cm 25-30. Gli interventi agronomici con mezzi meccanici devono essere eseguiti quando il contenuto in acqua del terreno è basso.

È vietata la creazione di nuovi seminativi semplici o arborati.

Si ammette la trasformazione permanente dei seminativi in pascolo o prato-pascolo, nel rispetto delle norme previste dalle PP.M.P.F. al paragrafo o) “Norme per i terreni pascolativi”, artt. n. 67 e 68 e delle seguenti limitazioni:

- può essere eseguita la lavorazione del terreno per una profondità inferiore a cm 30 e con periodicità non inferiore a 5 anni, operazione colturale per la quale si deve richiedere l’autorizzazione all’Ente Delegato in materia competente per territorio;
- è fatto divieto di estirpazione di novellame, alberi e arbusti che successivamente si insedieranno;
- è sempre vietato danneggiare il cotico erbaceo con eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi;
- in nessun caso è consentito l’impiego del fuoco quale pratica agronomica volta al decespugliamento o al rinnovo delle superficie da destinare a pascolo.

Eventuali rimboschimenti sono ammessi nei casi in cui sia dimostrata la loro idoneità a migliorare l’assetto idrogeologico del terreno.

Nei seminativi abbandonati, lasciati all’evoluzione spontanea della vegetazione, va comunque garantita la regimazione delle acque fino a che lo sviluppo dei nuovi soprassuoli porti a condizioni di copertura e di struttura tali da rendere stabili e non erosive le condizioni di deflusso.

3) Vigneto

Gli impianti esistenti devono essere coltivati con metodologie tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo eseguite con mezzi meccanici, fatto salvo quanto di seguito specificato.

E’ammessa la zappettatura manuale dell’area di insidenza di ogni singola vite per un raggio non superiore a cm 40 dal fusto della pianta e profondità non superiore a cm 15.

Nelle fasce interfilari deve essere mantenuto l’inerbimento permanente senza eseguire operazioni di aratura, fresatura e scarificazione del suolo per tutta la durata dell’impianto; è ammessa la sola erpicatura o la zappettatura manuale del terreno esclusivamente per il rinnovo del cotico erboso, quando necessario e per una profondità non superiore ai 15 cm. L’inerbimento dovrà essere eseguito con miscuglio di specie erbacee idonee al sito.

Per la manutenzione del cotico erboso sono ammessi interventi di sfalcio e “triturazione” con trinciatrice meccanica. Anche i residui della potatura possono essere utilmente sottoposti in loco allo stesso trattamento.

L’impianto deve essere corredato di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e di collettori generali.

È vietata la creazione di nuovi impianti di vigneti al di fuori delle aree già interessate da tali colture.

Il reimpianto e il risarcimento, ove possibile, devono essere eseguiti a singole buche, sono vietati gli scassi, le rippature (scasso a strisce).

La preparazione del suolo va eseguita durante periodi non piovosi, con buche della profondità non superiore a cm 80, similmente l’estirpazione delle ceppaie delle piante morte o comunque da sostituire dovrà avvenire mediante singole buche della stessa profondità.

Il Sindaco, anche su segnalazione di altri Enti competenti in materia di tutela del territorio, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico in seguito alla

coltivazione di vigneti, impone la sospensione di tale coltura e la sua sostituzione con altre meno intensive oppure la messa a riposo del terreno.

4) Rimboschimento di conifere con nuclei di bosco spontaneo - Rimboschimento di conifere

Con la sola eccezione del rimboschimento di conifere ubicato lungo parte del lato nord-est della frana (Via Luzzena), realizzato in epoca recente, i restanti nuclei arborati sono costituiti da un bosco misto di latifoglie e conifere (pino nero e cipresso), formazione che deriva dall'originario rimboschimento realizzato su tutta l'area durante i primi lavori di sistemazione che si svolsero dal 1930 al 1940. Nei decenni successivi, a causa della riattivazione del dissesto, il rimboschimento subì una forte riduzione della propria estensione fino ad arrivare alla situazione attuale caratterizzata da forti ingressioni di latifoglie disseminate spontaneamente.

Si prescrive che il bosco sia trattato a "tagli successivi" (con esclusione del "taglio a raso"), avendo particolare cura di garantirne la trasformazione progressiva in un impianto a prevalenza di latifoglie autoctone (roverella orniello, acero campestre, carpino nero, ecc.), contenendo al massimo l'espansione della Robinia pseudoacacia, pianta esotica ormai naturalizzata ma che, forestalmente, è considerata una specie infestante in quanto tende a sottrarre spazio alle altre specie arboree.

Per quanto concerne i nuclei di bosco interamente spontanei, gli interventi gestionali ammissibili, devono essere finalizzati al miglioramento delle caratteristiche ecologiche del soprassuolo (massima diversità specifica, massima complessità strutturale). Mentre nei versanti più ripidi non deve essere attuato alcun tipo di intervento sui boschi, che in questi casi svolgono la funzione di bosco di protezione, in quelli meno acclivi possono essere praticati l'avviamento all'alto fusto o il trattamento a ceduo composto, sempre che l'esecuzione di tali interventi non sia tale da determinare l'innescò di fenomeni erosivi, previa autorizzazione dell'Ente competente in materia di gestione del vincolo idrogeologico (R.D.L. n° 3267/1923 e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale).

Nei boschi in via di formazione, eventualmente affermatasi per evoluzione naturale di ex coltivi o di prati o di cespuglieti, è vietato il taglio del soprassuolo al fine di evitare il denudamento del suolo, e quindi fenomeni di ruscellamento e di scoscendimento, e per non danneggiare lo sviluppo della rinnovazione spontanea. Tale gestione va mantenuta fino a che il neo popolamento non raggiunga le caratteristiche di un bosco vero e proprio. A questo punto dovrà essere trattato secondo le norme precedentemente indicate.

Anche la gestione di eventuali aree organizzate a parco dovrà uniformarsi a questi stessi principi.

5) Aree edificate e fabbricati isolati - Verde pubblico e privato

Nel verde pubblico e privato a corredo dell'area edificata sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e giardinaggio, avendo cura di garantire il mantenimento del cotico erboso e una adeguata regimazione idrica così come prevista al punto 2 dell'art. 3.

Articolo 6 - ZONA 2 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

1) Nelle aree individuate come Zona 2 nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.

2) Nelle medesime zone, oltre agli interventi ammessi per la Zona 1, sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.

3) Gli interventi ammessi non devono prevedere sbancamenti della coltre detritica e/o substrato roccioso; sono ammessi gli scavi per l'imposta delle fondazioni, i quali devono essere preceduti dalla realizzazione di interventi di consolidamento atti ad aumentare le condizioni di stabilità della coltre detritica e/o del substrato.

Articolo 7 - ZONA 2 - Norme specifiche in ambito agro-forestale

1) Seminativo

Valgono le stesse norme di al punto 2 dell'art. 5.

2) Vigneto

Gli impianti esistenti possono essere conservati qualora nelle aree interessate non siano intervenuti lavori di consolidamento. In questo caso vanno sostituiti con utilizzazioni del suolo idonee a conservare gli equilibri idrogeologici ristabiliti.

La conservazione dei vigneti esistenti impone di mitigarne, per quanto possibile, gli effetti negativi sull'assetto del suolo secondo quanto prescritto nel punto 3 dell'art. 5.

Il reimpianto di vigneti può essere attuato esclusivamente nelle aree già interessate da tale coltura. La relativa preparazione del suolo va eseguita, durante periodi non piovosi, mediante rippatura cioè con scasso parziale del terreno, limitato alle strisce di terreno dove verranno piantati i filari di viti, della larghezza massima di 80 cm e di profondità non superiore a 80 cm. La lavorazione superficiale del terreno negli spazi interfilari deve essere limitata a 30-40 cm. La posa dei pali di sostegno va effettuata mediante pressione. È escluso lo scasso totale sull'intera area.

Il Sindaco, anche su segnalazione di altri Enti competenti nella tutela del territorio, qualora si manifestino fenomeni di instabilità idrogeologica a seguito alla coltivazione dei vigneti esistenti, impone la sospensione di tali colture e la loro sostituzione con altre meno intensive oppure la messa a riposo del terreno.

3) Rimboschimento di conifere con nuclei di bosco spontaneo - Rimboschimento di conifere

Per i boschi spontanei e quelli dovuti a rimboschimento si applicano le stesse norme di cui al punto 4 dell'art. 5.

4) Aree edificate e fabbricati isolati - Verde pubblico e privato

Per il verde pubblico e privato in area edificata si applicano le stesse norme di cui al punto 5 dell'art. 5.

Articolo 8 - ZONA 3 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

1) La Zona 3 è suddivisa in due parti denominate "Zona 3a" e "Zona 3b".

2) Gli interventi ammessi nelle Zone 3a e 3b, per la loro realizzazione, non dovranno prevedere sbancamenti della coltre detritica e/o substrato roccioso e devono essere preceduti, dove necessario, dalla realizzazione di interventi di consolidamento, atti ad aumentare le condizioni di stabilità della coltre detritica e/o substrato.

3) Le fondazioni degli interventi ammessi devono essere adeguatamente dimensionate e ancorate al substrato, per garantire la completa stabilità opera/terreno. Sono ammessi esclusivamente modesti scavi per l'imposta delle fondazioni.

4) Nelle aree individuate come Zona 3a nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto nella Zona 1 e Zona 2:

a) l'intervento di ampliamento, comprensivo dei vani fuori terra e interrati, degli edifici presenti, nel limite del 20% del volume esistente fuori terra di ogni singola proprietà, esercitabile una sola volta;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001 (ex lett. d) dell'art. 31 della legge 457/1978)

c) il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti;

5) Nelle aree individuate come Zona 3b nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto nella Zona 3a:

a) gli interventi di nuova costruzione nei lotti interclusi all'interno del territorio urbanizzato.

Articolo 9 - ZONA 3 - Norme specifiche in ambito agro-forestale

1) Vigneto

Per il vigneto si applicano le stesse norme di cui al punto 3 dell'art. 5.

2) Rimboschimento di conifere con nuclei di bosco spontaneo - Rimboschimento di conifere

Per il bosco spontaneo e rimboschimento si applicano le stesse norme di cui al punto 4 dell'art. 5.

3) Aree edificate e fabbricati isolati - Verde pubblico e privato

Per il verde pubblico e privato in area edificata si applicano le stesse norme di cui al punto 5 dell'art. 5.

NOTA - Richiamo a disposizioni vigenti

Si rammenta che attualmente la coltivazione dei terreni avviene secondo le modalità stabilite dall'Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena che con ordinanze emesse nei confronti dei proprietari interessati ai sensi della normativa sul vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/1923 n° 3267) in data 27, 29 luglio e 6,7 settembre 1999. Pertanto, fino alla data di revoca, per la coltivazione dei terreni si dovrà fare riferimento alle citate ordinanze dell'Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena. (il vincolo idrogeologico è stato delegato al Comune di Cesena. Nel caso tali ordinanze fossero in vigore, il Comune deve decidere se mantenerle o abrogarle, nel caso il Comune decida di mantenerle, deve verificare se è necessario assumerle con proprio atto; nel caso intenda abrogarle, deve verificare quale procedura dovrà seguire per formulare tale atto, considerato che le ordinanze sono state emesse dalla Provincia)

Località inserita nel Piano Straordinario delle aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2 del 28/09/1999 e D.G.R. n.1840 del 12/10/1999.

Località: CORNIOLO

Comune: SANTA SOFIA

Provincia: FORLÌ – CESENA

Perimetrazione e zonizzazione dell'abitato – art. 25 della L.R. n. 7 del 14-04-2004

Variante Approvata con D.G.R. n. 429 del 06/04/2009

NORME

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1 - Definizioni delle Zone

La perimetrazione dell'abitato di Corniolo in Comune di Santa Sofia è suddivisa in tre zone rappresentate nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione definite Zona 1, zona 2 e Zona 3; la Zona 3 è suddivisa in due parti, Zona 3a e Zona 3b, ai fini della normativa specifica edilizia urbanistica. Le zone sono così di seguito definite.

1.1 - Zona 1

Corrisponde all'area dissestata e in base ai risultati degli studi e delle indagini svolte comprende le seguenti aree:

- area di frana riattivata a monte dell'abitato, il cui movimento in atto è segnalato dalla strumentazione di monitoraggio installata, con superficie di scorrimento profonda tra substrato e blocchi formazionali traslati; è presente una ulteriore superficie di discontinuità che separa il detrito dai sottostanti blocchi formazionali traslati;
- aree di frana attiva i cui movimenti attuali sono all'interno della coltre detritica;
- area interessata da movimenti franosi in atto diffusi, localizzati all'interno della coltre detritica, verosimilmente interessata dal dissesto fra il 1914 e il 1919.

1.2 - Zona 2

Corrisponde all'area di possibile evoluzione del dissesto e in base ai risultati degli studi e delle indagini svolte comprende le seguenti aree:

- aree con strati rocciosi affioranti o subaffioranti con giacitura a franapoggio inclinati come il pendio, potenzialmente instabili per la mancanza di appoggio al piede degli strati per escavazione e/o erosione, nelle quali sono stati realizzati interventi di consolidamento;
- aree di rispetto adiacenti alle aree in frana.

1.3 - Zona 3

Corrisponde all'area attualmente stabile e in base ai risultati delle indagini svolte comprende aree con substrato affiorante o con copertura detritica nelle quali non attualmente sono presenti indicatori di instabilità; si suddivide in Zona 3a e 3b in relazione allo spessore della copertura detritica e all'adiacenza alle aree in dissesto.

Zona 3a: aree con copertura detritica di spessore generalmente superiore a 2 m e/o adiacenti alle aree in dissesto della Zona 1.

Zona 3b: aree con copertura detritica di spessore generalmente inferiore a 2 m e non adiacenti alle aree in dissesto della Zona 1.

Articolo 2 - Definizioni tipologiche degli usi del suolo presenti

2.1 - Superfici boscate e alberate

2.1.1 - Boschi di latifoglie trattate a ceduo

In questa tipologia ricadono tutti i boschi di latifoglie trattate col sistema di allevamento detto a ceduo semplice matricinato che consiste nel taglio raso delle ceppaie con una riserva di polloni o piante (dette matricine) per la rinnovazione gamica del bosco come stabilito dalle norme delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (P.M.P.F.) della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione Consiglio Regionale n. 2354 del 1/3/1995) che ne regolarizza sia il turno (art. 57), sia il numero delle matricine a secondo della pendenza (art. 55) sia il periodo stagionale di curazione (art. 10) sia la limitazione dell'estensione dei tagli (art. 14).

Il bosco di latifoglie nell'area in esame riguarda una mescolanza di carpino nero, roverella, cerro assieme ad orniello, acero opalo, campestre ed altro.

In questa categoria vengono inclusi anche i cedui così detti invecchiati cioè quei boschi non più sottoposti a regolare regime di ceduzione (anche questa categoria è regolarizzata dalle P.M.P.F. all'art. 59).

Vi sono infine stati accorpati anche quei nuclei di bosco sottoposti a regimi irregolari di taglio che comunque rappresentano sempre superficie limitate o di margine.

2.1.2 - Bosco ripariale

E' il tipico bosco diffuso lungo i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore, caratterizzato dalla presenza di salici, pioppi, ontano nero e numerose altre specie igrofile, sia arbustive sia erbacee.

Si manifesta spesso con struttura irregolare, cioè con caratteristiche intermedie tra la fustaia ed il bosco ceduo, comprendendo tutti i piani vegetazionali, da quello erbaceo ed arbustivo fino a quello arboreo.

Ai fini della presente normativa si considera bosco ripariale la copertura arborea ed arbustiva (cartografata come tale), presente in modo più o meno continuo lungo tutte le scarpate di fiume, torrenti, fossi e rii, sia che compaia come formazione vegetale lineare, sia come soprassuolo boschivo ed anche se comprendente specie diverse da quelle tipicamente igrofile. Non si considerano boschi ripariali i semplici filari di piante lungo i fossi collettori della rete agraria di scolo delle acque superficiali, per i quali si rimanda a quanto proposto al punto 4.7 dell'art. 4 delle presenti normative.

2.1.3 - Perticaie e fustaie di conifere pure e miste (rimboschimenti) e fustaie autoctone

In questa tipologia vengono accolti tutti quei soprassuoli boschivi trattati col governo a fustaia.

Questi consiste nell'allevare un bosco costituito da ceppaie di cui ciascuna presenta un unico fusto (pianta arborea).

Il governo delle fustaie è regolarizzato dalle norme delle P.M.P.F. dall'art. 10 all'art. 22 e dall'art. 42 all'art. 54.

In questa categoria sono quindi presenti i rimboschimenti, le perticaie e le fustaie di origine artificiale e costituite in gran parte di conifere e quelle di origine naturale derivate da conversioni da ceduo ad alto fusto o da rinnovazione spontanea costituite in gran parte da latifoglie.

2.1.4 - Aree verdi pubbliche e private

Si intendono le aree ed i filari a verde con piante prevalentemente arboree di pertinenza di abitazioni private e strutture pubbliche, comprese le alberature stradali. In queste aree sono comprese anche limitate estensioni ad orto.

2.2 - Incolti

In questa tipologia sono raggruppate tutte quelle aree abbandonate (in genere ex seminativi, ex pascoli cespugliati o arborati, a volte anche boschi degradati), che si presentano sotto diverse forme che variano, attraverso tutte le gradazioni intermedie possibili, dal prato, fino all'arbusteto con piante arboree sparse. Sotto questa ultima forma, tali aree sono da considerarsi in fase evolutiva relativamente avanzata verso il bosco.

Si possono distinguere due diverse categorie di incolti a seconda della percentuale di bosco o arbusteto che copre tale superficie.

a. incolto con arbusteto occupante una superficie inferiore al 40% del totale e con copertura arborea inferiore al 20%; tali incolti si possono ancora considerare incolti erbacei.

b. incolto con arbusteto occupante una superficie superiore al 40% del totale o con almeno il 20% di copertura arborea con piante di altezza media superiore ai 5 metri; tali incolti costituiscono a tutti gli effetti soprassuoli boschivi, spesso già in fase di colonizzazione, più o meno avanzata, da parte di specie arbustive e novellame arboreo (vedere in "Definizioni" delle P.M.P.F.).

2.3 - Zone a prevalente affioramento litoide

In questa tipologia sono stati inclusi tutti quei cedui degradati o quegli incolti dove, l'erosione superficiale ha denudato la roccia rendendo gli affioramenti rocciosi predominanti sulle altre caratteristiche locali.

2.4 - Superfici agrarie

2.4.1 - Seminativo

In questa tipologia sono raggruppate tutte quelle aree soggette al regime agrario ordinario, in cui i terreni sono soggetti a periodica lavorazione del cotico.

2.4.2 - Pascolo e prato – pascolo

In questa tipologia sono compresi tutti quei suoli, coperti da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale di origine naturale o antropica, nei quali normalmente non vengono praticate arature, fatte salve modeste erpicature del cotico superficiale ogni 5-10 anni. In tali aree possono essere presenti superfici arbustate, nuclei boschivi di superficie limitata e piante arboree isolate di grosse dimensioni.

2.4.3 - Orti e colture specializzate

In questa tipologia sono inclusi tutti quei terreni interessati da coltivazione intensiva, che si presentano di una ampiezza tale da essere cartografabili.

Le colture orticole ed i nuclei di frutteto presenti oggi a Corniolo sono comunque da annoverare come prolungamenti di quegli orto - giardini presenti a ridosso delle case e cartografati in gran parte come aree urbanizzate.

Inoltre, non sono mai presenti dei veri e propri impianti di frutteti o di vigneti e di colture specializzate, ma sempre piccoli nuclei, coltivati a mano, per produzioni a dimensione familiare.

2.5 - Aree urbanizzate

In questa tipologia sono comprese tutte quelle aree che hanno subito modificazioni antropiche e dove sono presenti manufatti, edifici, impianti sportivi, viabilità ed infrastrutture a rete; a queste aree si applicano le norme generali e le norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico.

In tale ambito sono anche presenti giardini ed orti di dimensioni non cartografabili, di stretta pertinenza dei fabbricati stessi ed a loro adiacenti; a questi giardini si applicano le norme previste per le "Aree verdi pubbliche e private" (punti 7.1.4 art. 7 e 9.1.2 art. 9 delle presenti norme) della specifica zona di appartenenza; agli orti quelle previste per gli "Orti e colture specializzate" (punti 7.4.3 art. 7 e 9.4.3 art. 9 delle presenti norme) della specifica zona di appartenenza.

CAPO II**PRESCRIZIONI GENERALI ALLE ZONIZZAZIONI****Articolo 3 - Norma generale**

Tutti gli interventi prescritti, i completamenti di opere, la manutenzione e qualsiasi altro intervento, atti al mantenimento di un buon grado di equilibrio delle aree urbanizzate e agro-forestali, sono da realizzarsi a cura e spese degli Enti Gestori, delle proprietà private e/o dei conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo.

La presente norma si applica a tutte le Zonizzazioni presenti nella Perimetrazione.

Articolo 4 - Prescrizioni generali

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, in tutte le Zonizzazioni presenti nella Perimetrazione si applicano le seguenti prescrizioni generali.

4.1 - Regimazione idrica**4.1.1 - Reti tecnologiche ed interventi edilizi**

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli per la realizzazione di nuovi manufatti, infrastrutture e reti tecnologiche, ammessi in ciascuna zona, sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

a. captazione e smaltimento delle acque nel centro abitato e zone limitrofe mediante una idonea rete di tubazioni, pozzetti, canalette e fossi stradali dei quali deve essere mantenuta l'efficienza e garantita la tenuta;

b. recupero delle sorgenti nascoste da interventi antropici realizzando la raccolta e il convogliamento delle acque in fogna;

c. verifiche periodiche per accertare lo stato di conservazione, la funzionalità e la tenuta idraulica della rete acquedottistica e fognaria, in particolare in corrispondenza dei giunti correnti e delle giunzioni corrispondenti agli allacciamenti; eventuali rifacimenti, ripristini o realizzazioni di nuove opere sono eseguiti con tecnologie adeguate e materiali di idoneo grado di elasticità, atti a garantire la perfetta tenuta e ad evitare perdite e/o rotture; è escluso l'impiego dei tubi prefabbricati in conglomerato cementizio;

d. nell'intorno dei manufatti di nuova realizzazione le eventuali venute d'acqua sotterranea sono intercettate tramite drenaggi collegati alla rete di scolo superficiale o fognaria e spinti fino a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque adeguata ad intercettare tali venute d'acqua, inoltre si dovrà mantenere efficiente il sistema di raccolta delle acque sia superficiali sia di drenaggio;

e. le reti tecnologiche in genere devono essere adeguatamente drenate e collegate, sempre, alla stessa rete di deflusso nel tratto, o nei tratti, dove la realizzazione del raccordo risulterà più idonea.

4.1.2 - Rete viaria principale, strade secondarie e di servizio, sentieri e percorsi pedonali

Lungo la rete viaria principale, secondaria e di servizio, i sentieri ed i percorsi pedonali, devono essere garantiti la captazione e lo smaltimento delle acque correnti superficiali mediante il mantenimento e, qualora fosse necessario, il completamento o la realizzazione di un'adeguata rete di canalette, fossetti stradali e tombinature, collegati ai fossi esistenti e mantenuti in perfetta efficienza.

Devono essere realizzati lungo il piano viabile idonei taglia-acqua, soprattutto nelle sedi viabili in terra battuta o con fondo in ghiaia, la cui frequenza è in funzione della pendenza.

4.1.3 - Terreni

Su tutte le superfici in ambito agro-forestale deve essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali mediante il mantenimento e, qualora necessario, il completamento

o la realizzazione ex novo di una idonea rete scolante costituita da fossetti secondari di pendenza indicativamente <5%, con frequenza in funzione all'acclività del versante, da raccordarsi ai collettori ed ai fossi principali esistenti.

In particolare nelle superfici agrarie si ritiene necessaria la ricostituzione di tutti quei tratti di fosso ed impluvio naturali, posti in genere lungo la fascia apicale dei versanti, il cui alveo sia stato progressivamente tombato con le lavorazioni ed accorpato alla superficie agraria. La profondità delle scoline e dei fossi collettori principali non dovrà essere inferiore alla profondità dell'aratura.

La tipologia e le caratteristiche della rete per la regimazione delle acque superficiali in tutti i suoli agricoli utilizzati come seminativi, in successione colturale o in rotazione, sono le seguenti:

I. fossi di guardia a monte dei terreni messi a coltura collegati a fossi collettori naturali o artificiali;

II. fosse livellari per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, trasversali alle linee di massima pendenza, con profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 20 cm; lunghezza non superiore ai 100 m, interasse non superiore a 60 m e pendenza compresa tra 2-3%;

III. solchi acquai obliqui realizzati a profondità di 15-30 cm e non superiore a quella di lavorazione, con pendenza compresa tra 1-3%; la distanza dell'interasse dei solchi non deve essere superiore a 30 metri, deve comunque essere rapportata alla pendenza del terreno diminuendone il valore con l'aumentare dell'acclività; i solchi acquai confluiscono nelle fosse livellari o nei fossi collettori naturali ed artificiali;

IV. strade fosso in sostituzione, anche parziale, delle fosse livellari, realizzate per il passaggio delle macchine agricole, con le stesse caratteristiche delle fosse livellari di cui al punto II;

V. collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati e regimati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano fossi di guardia, fosse livellari e strade fosso; tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

Nel caso di modifiche del preesistente assetto dei versanti effettuate con contributo pubblico di qualsiasi natura, la realizzazione delle opere indispensabili alla regimazione delle acque meteoriche dovrà avvenire sulla base di specifici progetti, redatti da tecnici abilitati, estesi all'intero sottobacino su cui insiste l'appezzamento, che tengano conto anche degli effetti indotti dalle eventuali convergenze di flusso idrico sulla stabilità delle pendici.

I fossi naturali ed artificiali devono essere regimati in tutti i tratti ove ciò risulti necessario e soprattutto in quelli a pendenza accentuata, con adeguate opere idrauliche e rivestiti, possibilmente utilizzando le tecniche della bioingegneria al fine di prevenire fenomeni di erosione ed instabilità.

La perfetta efficienza della rete scolante deve essere garantita anche con l'immediata rimozione dei residui delle lavorazioni dei terreni, dei materiali vegetali ed in genere di tutti i rifiuti che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Le acque di sorgenti, di drenaggio, d'irrigazione, di scolo provenienti da serbatoi e abbeveratoi e quelle di zone di ristagno idrico superficiale devono essere adeguatamente raccolte e convogliate nella rete di regimazione idrica superficiale naturale e/o artificiale.

4.2 - Tutela delle opere di consolidamento, di regimazione idraulica e dei sistemi di monitoraggio

Le opere di consolidamento e di regimazione idraulica e i sistemi di monitoraggio eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati, non devono essere danneggiati né ostruiti da nessun

tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale e i terreni sui quali insistono non devono essere sottoposti a lavorazioni agricole o piantagioni.

Le aree adiacenti le opere di consolidamento e i sistemi di monitoraggio devono essere esenti da qualsiasi utilizzazione edilizio-urbanistica e deve essere sempre consentito l'accesso, nel rispetto della normativa vigente, agli Enti preposti alla loro gestione e manutenzione tramite un collegamento libero alla viabilità pubblica o privata.

4.3 - Opere di sistemazione e dissesti di modeste dimensioni

Le opere superficiali e profonde di sistemazione e consolidamento dei terreni sono sempre consentite, anche da parte dei privati.

I movimenti franosi di modeste dimensioni, che non mettono a rischio la pubblica incolumità e non creano condizioni di imminente pericolo per beni immobili e infrastrutture, devono essere consolidati dai soggetti di cui all'art. 3 in tempi brevi e modi tali da non provocare fenomeni indotti di più vaste dimensioni.

Le aree oggetto di sistemazione non devono essere sottoposte ad alcuna lavorazione per un periodo di almeno 4 anni.

Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme in vigore e previa autorizzazione dell'Ente competente.

4.4 - Livellamento e movimento di terra

Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione degli edifici e delle infrastrutture ammesse nelle singole zone, della rete scolante, delle opere idrauliche e di consolidamento. Non sono consentiti gli scassi né le movimentazioni del terreno volte a miglioramenti agricoli.

4.5 - Scarpate stradali, fluviali e fasce di rispetto

Lungo le scarpate stradali della viabilità principale, secondaria e di servizio e dei corsi d'acqua (compresi i fossi del reticolo idrografico minore), fermo restando la salvaguardia di tutte le superfici arbustate, arborate ed incolte presenti, devono essere vietate le lavorazioni agrarie, mantenendo dal ciglio superiore dei fossi e delle scarpate stradali di monte e dal ciglio inferiore delle scarpate stradali di valle, una fascia di rispetto di almeno m. 1,00.

Tutte le scarpate devono essere mantenute inerbite ed arbustate incentivando la diffusione spontanea o provvedendo alla piantagione, della vegetazione arborea nei tratti di lieve pendenza dove le piante di alto fusto possono affermarsi senza prefigurare situazioni di instabilità e possibilità di sradicamento.

4.6 - Trasformazioni agrarie del suolo

Sono esclusivamente ammesse le trasformazioni agrarie verso gradi minori di lavorabilità e per il rimboschimento, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nelle presenti norme.

Si indicano qui di seguito gli usi agrari, ordinati in modo decrescente, da quello che comporta il "massimo grado di lavorazione", fino a quello a "grado zero di lavorazione":

- impianti di colture specializzate (frutteti e vigneti) con scasso profondo e soggetti a lavorazioni periodiche e stagionali negli spazi interfilari;
- terreni soggetti a lavorazioni annuali (colture erbacee annuali in rotazione);
- pascolo, prato e prato -pascolo (frequenza della lavorazione da 5 a 10 anni);
- incolto.

4.7 - Norme generali per le superfici boscate, aree forestali, siepi e alberi isolati

Per quanto non specificato nel presente paragrafo, vale quanto indicato nell'art. 15 delle P.M.P.F. "Norme di gestione delle aree forestali in situazioni ambientali particolari".

4.7.1 - Taglio raso

L'eliminazione delle aree forestali (bosco e siepi) è sempre vietata, fatta eccezione per motivi fitosanitari, calamitosi, di difesa idrogeologica e consolidamento versanti, nonché per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità di persone, cose ed animali, previa autorizzazione dell'Ente delegato competente per territorio.

Il taglio raso può essere consentito qualora si verifichino condizioni di instabilità del versante e di pericolo, previo acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente competente; occorrerà comunque mantenere efficiente la copertura erbacea ed arbustiva del sottobosco così come la regimazione idrica superficiale.

4.7.2 - *Interventi vari*

Nelle superfici boscate ed arbustate, comprese quelle per le quali la presente normativa prevede di lasciare la vegetazione all'evoluzione spontanea, sono ammessi gli interventi ed i tagli che si dovranno rendere necessari:

- per motivi fitosanitari e calamitosi, nei limiti previsti dalle leggi in vigore e dalla presente normativa (compresa l'eventuale rimozione di piante schiantate);
- per garantire l'incolumità di persone, cose ed animali;
- per l'esecuzione di opere di consolidamento e di regimazione idrica
- per garantire la copertura vegetale (erbacea, arbustiva ed arborea) del suolo scoperto.

4.7.3 - *Rimboschimenti*

I rimboschimenti devono essere realizzati e gestiti salvaguardando la vegetazione arbustiva ed arborea autoctona eventualmente presente ed utilizzando per l'impianto specie, sempre autoctone, adatte alle caratteristiche stazionali.

4.7.4 - *Disboscamento, decespugliamento*

L'eliminazione delle aree forestali (bosco, arbusteti, cespugli e formazioni lineari; vedi P.M.P.F.) è sempre vietata; si applicano le prescrizioni di cui all'art. 15 delle P.M.P.F., in particolare qualsiasi utilizzazione boschiva deve essere autorizzata dall'Ente delegato, in base a specifico progetto.

Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, sulle superfici interessate verrà reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque dovrà essere ricostituita una compagine vegetale autoctona, adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive) rispetto a quella potenziale. Alla presenza di condizioni estremamente limitative, le superfici denudate, una volta ragguagliate, saranno lasciate all'evoluzione spontanea.

4.7.5 - *Siepi ed alberi isolati*

Devono essere rispettati gli alberi isolati ed a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della viabilità, della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

4.7.6 - *Piste di esbosco*

E' vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco. Sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla visibilità esistente.

4.7.7 - *Piani di assestamento forestale*

Per le superfici boscate ricadenti nella perimetrazione dei centri abitati da consolidare, i Piani di assestamento dei Consorzi di gestione boschiva, previsti dalla L.R. 30/1981, così

come i Piani di coltura e conservazione dei boschi, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, devono essere redatti nel rispetto delle presenti norme. Quelli già in vigore devono, se necessario, essere adeguati.

4.8 - Transito di veicoli a motore

Sulla viabilità poderalo è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative, di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti. L'accesso deve essere inibito per mezzo di cartelli segnaletici o di barriere fisiche, a cura del Comune.

Al fine di evitare l'innescio di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nelle aree forestali, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

CAPO III

PRESCRIZIONI SPECIFICHE ALLE ZONIZZAZIONI

Articolo 5– Zona 1 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

5.1 - Interventi non ammessi

Nelle aree individuate come Zona 1 nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

5.2 - Interventi ammessi

Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n.380/2001 (ex lett. a) dell'art. 31 della legge 457/1978);
- c. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n.380/2001 (ex lett. b) e c) dell'art. 31 della legge 457/1978), senza aumento di superficie o volume e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- d. gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico urbanistico e/o un aumento dell'esposizione con un passaggio dalla classe 1 alla classe 2 così come definite dal punto 2.5. del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/2005, o, fino al termine del regime transitorio, un aumento del coefficiente di protezione sismica di cui al punto B.5.2 del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", ad eccezione dei seguenti casi:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definite dal Comune a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata;
- e. gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Ente competente, ove previsto dalla normativa vigente;

f. tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

Articolo 6 – Zona 2 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

6.1 - Interventi non ammessi

Nelle aree individuate come Zona 2 nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.

Per il contenimento dell'esposizione, nella Zona 2 non è consentito il cambio di destinazione d'uso che comporti, un passaggio dalla classe 1 alla classe 2 così come definite dal punto 2.5. del D. M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, fino al termine del regime transitorio, un aumento del coefficiente di protezione sismica, di cui al punto B.5.2 del D.M. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" del Ministero dei Lavori Pubblici.

6.2 - Interventi ammessi

Nelle aree della Zona 2, oltre agli interventi ammessi per la Zona 1, sono consentiti esclusivamente gli interventi:

a. gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n.

380/2001 (ex lett. d) dell'art. 31 della legge 457/1978);

b. di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario.

Tali interventi, non devono prevedere sbancamenti dell'ammasso roccioso e/o della coltre detritica e devono essere preceduti, dove necessario, dalla realizzazione di interventi di consolidamento, atti ad aumentare le condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso stesso e/o della coltre detritica.

Articolo 7 - Zona 1 e Zona 2 - Norme specifiche in ambito agro-forestale

7.1 - Superfici boscate e alberate

7.1.1 - Boschi di latifoglie trattate a ceduo

7.1.1.1 – Versanti con pendenze < 35%

Nelle pendici con pendenze fino al 35%, sono ammessi:

- il trattamento a ceduo composto (art. 62 delle P.M.P.F.) con rilascio di 200 matricine per ettaro, delle quali 100 ripartite fra le classi di età multipla del turno e 100 dell'età del turno;
- la conversione all'alto fusto (art. 12 delle P.M.P.F.) ed il successivo trattamento a taglio saltuario.

Per le fustaie si prescrivono le normali pratiche selvicolturali consistenti negli sfolli, nei tagli fitosanitari se necessari, e nei diradamenti, i quali diverranno obbligatori se il soprassuolo manifesta riprese di dissesto e quindi, si ravvisi la necessità di alleggerire il carico di biomassa (le modalità degli interventi di diradamento sono prescritti nell'art. 43 delle P.M.P.F.).

Se la vegetazione è presente in quantità limitata su superfici di piccola estensione o in piccoli nuclei, si prescrive di lasciarla ad una evoluzione spontanea, fatti salvi quegli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire la copertura vegetale del suolo e le condizioni di stabilità delle scarpate quali:

- rimozione di piante e ceppaie sradicate o spezzate da eventi atmosferici o dal crollo di massi e conguaglio morfologico del suolo;
- interventi per ricostruire la copertura erbacea, arbustiva ed arborea, nonché gli interventi di regimazione idrica;
- taglio ed asportazione di piante intere o parti di esse che siano secche o pericolanti;

– rimozione localizzata delle piante o ceppaie che, con lo sviluppo dell'apparato radicale, possono contribuire alla disgregazione della parete rocciosa e quindi favorire il crollo di massi;

– gli interventi di sfollo nei casi in cui si manifestino riprese del dissesto e quindi si ravvisi la necessità di alleggerire il carico di biomassa.

Per il ceduo composto si prescrive il divieto di eseguire tagli di utilizzo che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad Ha 2 (la contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a m. 100). (art. 14 delle P.M.P.F.).

7.1.1.2 – Versanti con pendenze > 35%

Nelle aree con pendenza superiore al 35%, si prescrive la conversione all'alto fusto ed il successivo trattamento a tagli saltuari per la fustaia prevista.

I piccoli lembi isolati di bosco ceduo posti lungo le scarpate ed i fossi (quando non siano classificati come boschi ripariali), devono essere lasciati alla loro evoluzione naturale, fatti salvi quegli interventi previsti al punto 4.7.2 dell'art. 4 della presente normativa.

7.1.2 - Bosco ripariale

Si prescrive di lasciare il bosco ripariale alla sua naturale evoluzione, in considerazione dell'importante ruolo di elemento equilibratore che esso svolge, soprattutto in aree geologicamente instabili.

Sono ammessi gli interventi (anche silvo-colturali) strettamente necessari a garantire:

- la stabilità dei versanti e delle rive dei corsi d'acqua;
- il regolare deflusso delle acque nell'ambito della sezione di piena ordinaria.

Inoltre, le scarpate ripariali prive di vegetazione arborea devono essere lasciate colonizzare dalla vegetazione spontanea ovvero sono ammessi interventi di rimboschimento, realizzati secondo le tecniche della forestazione naturalistica.

7.1.3 - Perticaie e fustaie di conifere pure e miste (rimboschimenti) e fustaie autoctone

Per questi tipi di bosco si prescrive:

- che siano trattati a “taglio successivi”, avendo particolare cura di garantire la trasformazione progressiva di tali impianti in boschi misti di latifoglie e di latifoglie e conifere, favorendo massimamente la disetaneizzazione e la varietà specifica, anche con piantagione di specie arboree autoctone;
- che i tagli siano effettuati in modo tale da garantire la continuità di copertura della rinnovazione naturale;
- che quando l'impianto sia stato trasformato in una fustaia disetanea, la forma di governo da adottarsi sia quella del taglio saltuario.

Qualora i rimboschimenti siano già sottoposti al piano di coltura e conservazione oppure al piano di assestamento forestale (art. 10 della L.R. 30/81), l'Ente Delegato competente per territorio dovrà provvedere all'aggiornamento di tali strutture gestionali secondo quanto prescritto dalle presenti norme.

In caso di eventi eccezionali quali calamità meteorica, o fitosanitaria o di instabilità nell'area del bosco, gli interventi di diradamento o di sfollo devono mitigare i danni prodotti o ridurre il peso del soprassuolo, mirando comunque a mantenere una struttura ad alto fusto disetanea.

7.1.4 - Aree verdi pubbliche e private

Per la manutenzione del verde si dovrà provvedere alle normali operazioni di giardinaggio avendo cura di garantire inoltre:

– il mantenimento del cotico erboso, soprattutto nelle aree soggette a calpestio, ed una adeguata regimazione idrica, così come previsto al punto 4.1 dell'art. 4 delle presenti norme;

– l'utilizzo di piante di sostituzione di tipo igrofilo, in tutti i casi in cui sia manifesta nel suolo la presenza di adeguate condizioni di umidità.

Al fine di evitare l'interferenza degli apparati radicali delle piante di alto fusto con le strutture fondali degli edifici esistenti, si prescrive che le nuove piante siano poste a dimora ad una distanza adeguata dai perimetri esterni dei fabbricati.

7.2 – Incolti

7.2.1 - Incolto con arbusteto occupante una superficie inferiore al 40% del totale e con copertura arborea inferiore al 20%

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il mantenimento e lo sviluppo della stessa (controllo delle essenze infestanti, regimazione idrica, difesa del suolo dall'erosione).

Può essere ammesso, previa richiesta all'Ente Delegato competente per territorio, l'utilizzo del pascolo temporaneo. Tale pratica potrà essere fatta evitando l'estirpazione degli arbusti e delle piante arboree presenti, sempre che non si instaurino fenomeni erosivi, nel qual caso la pratica deve essere interrotta.

Nelle fasce adiacenti al ciglio superiore delle scarpate rocciose, potranno effettuarsi interventi di sfollo per evitare la disgregazione dell'ammasso roccioso.

Sono ammessi gli interventi necessari per preservare la copertura vegetale del suolo e le condizioni di stabilità delle scarpate:

- rimozione di piante e ceppaie sradicate o spezzate da eventi atmosferici e conguaglio morfologico del suolo;
- interventi per ricostruire la copertura erbacea, arbustiva ed arborea, nonché gli interventi di regimazione idrica;
- taglio ed asportazione di piante secche o pericolanti;
- rimozione localizzata delle piante o ceppaie che, con lo sviluppo dell'apparato radicale, possano contribuire alla disgregazione della parete rocciosa e quindi favorire il crollo dei massi;
- gli interventi di sfollo nei casi in cui si manifestino riprese del dissesto e quindi si ravvisi la necessità di alleggerire il carico di biomassa.

Sono ammessi gli interventi silvo – colturali (compreso il rimboschimento di tipo naturalistico) necessari per favorire l'evoluzione del soprassuolo verso una struttura a fustaia che, successivamente, potrà essere trattata a taglio saltuario. E' sempre ammesso il rimboschimento di tipo naturalistico.

7.2.2 - Incolto con arbusteto occupante una superficie superiore al 40% del totale o con almeno il 20% di copertura arborea con piante di altezza media superiore ai 5 metri

Si applicano le stesse norme del punto 7.2.1. ad esclusione della pratica del pascolo temporaneo.

7.3 - Zone a prevalente affioramento litoide

Si prescrive di lasciare la vegetazione allo sviluppo spontaneo; sono ammissibili gli interventi di consolidamento e regimazione idrica necessari per il mantenimento e l'ampliamento della copertura vegetale, da realizzarsi secondo le tecniche di ingegneria naturalistica. Sono vietate le lavorazioni agrarie di qualsiasi tipo e la pratica del pascolo, anche se temporanea.

7.4 - Superfici agrarie

7.4.1 - Seminativo

7.4.1.1 – Terreni con pendenze > 35%

Si prescrive il divieto di lavorazione dei terreni posti su pendenze maggiori del 35%. I seminativi in attualità di coltivazione posti su pendenze maggiori del 35%, devono essere esenti dalle lavorazioni, prevedendo una evoluzione ad incolto. Tuttavia potranno temporaneamente essere destinati a pascolo, ma con divieto di estirpazione di novellame arboreo ed arbusti (che progressivamente vi si insedieranno), nonché di lavorazioni di qualsiasi tipo.

7.4.1.2 – Terreni con pendenze < 35%

Le lavorazioni agrarie annuali sono consentite con un limite della profondità di aratura pari a cm 25-30.

Si prescrive un'adeguata rete di smaltimento delle acque correnti, mediante la realizzazione di un fosso di guardia a monte e solchi acquai di profondità pari almeno all'aratura, di lunghezza non superiore ai m 100, con pendenze non superiori a 2-3%, con distanza interasse di almeno 25 metri e collegati alla rete di scolo naturale o artificiale.

E' vietato l'impianto di frutteti, vigneti, arboricoltura da legno e castagneti da frutto.

Si ammette la trasformazione permanente dei seminativi in pascolo o prato-pascolo, con i limiti previsti per tale destinazione.

E' ammessa la trasformazione in area verde (parco e/o giardino) purché con bassa densità di piante arboree (< 100 piante/Ha).

7.4.2 - Pascolo e prato – pascolo

E' vietato danneggiare il cotico erbaceo con un eccessivo carico di bestiame e/o con la permanenza dei capi durante periodi piovosi.

Sono vietati gli impianti di frutteti, vigneti ed arboricoltura da legno.

- *Terreni con pendenza > 35%*: può essere mantenuta la destinazione attuale, ma con divieto di estirpazione di novellame, alberi ed arbusti, nonché di lavorazioni di qualsiasi tipo.

- *Terreni con pendenza < 35%*: può essere mantenuta la destinazione attuale con la pulizia del pascolo mediante sfalcio e nei prati-pascoli con lavorazioni del terreno di profondità inferiori a cm 25-30 e con periodicità non inferiore a 5 anni, per le quali si deve richiedere l'autorizzazione all'Ente Delegato competente per territorio.

Inoltre si applicano le norme previste dagli art. n. 67 e 68 delle P.M.P.F..

7.4.3 - Orti e colture specializzate

Per orti e colture specializzate, quali frutteti, vigneti e arboricoltura da legno, (sono presenti in minima quantità), è ammesso il mantenimento e la conduzione così come attualmente praticata, con l'accorgimento che gli spazi interfilari siano inerbiti e mantenuti con la tecnica dello sfalcio, le lavorazioni annuali siano limitate alle erpicature di una fascia intrafilare di cm 60 e che sia realizzata e mantenuta efficiente una adeguata regimazione idrica collegata alla rete di scolo naturale o artificiale;

I nuovi impianti e il reimpianto di colture specializzate sono sempre vietati in Zona 1 e nei terreni di pendenza superiore al 20% in Zona 2.

Nei terreni di pendenza inferiore al 20% in Zona 2, è consentito l'impianto o il reimpianto di frutteti, vigneti e alberi da legno purché realizzati a buche di profondità non superiore a cm 80, con divieto assoluto di rippatura e scasso; i filari devono essere realizzati perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, oppure inclinati rispetto alle curve di livello con pendenza inferiore al 10%;

deve essere garantita un'adeguata regimazione idrica superficiale e gli spazi interfilari devono essere mantenuti inerbiti.

Articolo 8 - Zona 3 - Norme specifiche in ambito edilizio-urbanistico

La Zona 3 è suddivisa in due parti denominate "Zona 3a" e "Zona 3b".

Gli interventi ammessi nelle Zone 3a e 3b non devono prevedere sbancamenti dell'ammasso roccioso e/o della coltre detritica e devono essere preceduti dalla realizzazione di interventi di consolidamento, atti ad aumentare le condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso stesso e/o della coltre detritica.

Le fondazioni degli interventi ammessi devono essere adeguatamente ancorate al substrato roccioso per garantire la completa stabilità opera/roccia. Sono ammessi esclusivamente modesti scavi per l'imposta delle fondazioni.

8.1 – Interventi ammessi in Zona 3a

Nelle aree individuate come Zona 3a nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto in Zona 2:

- a. l'intervento di ampliamento, comprensivo dei vani fuori terra e interrati, degli edifici esistenti nel limite del 20% del volume esistente fuori terra di ogni singola proprietà, esercitabile una sola volta;
- b. il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti;

8.2 – Interventi ammessi in Zona 3b

Nelle aree individuate come Zona 3b nella Carta della Perimetrazione e Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto nella Zona 3a:

- a. gli interventi di nuova costruzione di fabbricati isolati nei lotti interclusi, all'interno del territorio urbanizzato, con ridotti indici di fabbricazione e con l'esclusione di edifici a schiera;
- b. la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili,
- c. la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia e che non comportino trasformazione urbanistica.

Articolo 9 - Zona 3 - Norme specifiche in ambito agro-forestale

In ambito agro-forestale si applicano le stesse norme in Zona 3a e in Zona 3b.

9.1 - Superfici boscate e alberate

9.1.1 - Bosco di latifoglie trattato a ceduo

I cedui mantengono la loro gestione secondo le norme delle P.M.P.F. vigenti in Regione.

9.1.2 - Perticaie e fustaie di conifere pure e miste (rimboschimenti) e fustaie autoctone

Si applicano le stesse norme delle Zone 1 e 2 di cui al punto 7.1.3 dell'art. 7.

9.1.3 - Aree verdi pubbliche e private

Si applicano le stesse norme delle Zone 1 e 2 di cui al punto 7.1.4 dell'art. 7.

9.2 - Incolti

9.2.1 - Incolto con arbusteto occupante una superficie inferiore al 40% del totale e con copertura arborea inferiore al 20%

Oltre a quanto previsto nelle Zone 1 e 2, di cui al punto 7.2.1 dell'art. 7, è ammesso l'utilizzo del pascolo temporaneo e del pascolo permanente, previa richiesta all'Ente Delegato competente per territorio. Tali pratiche devono essere eseguite senza estirpare la vegetazione arbustiva ed arborea presente e per quella permanente si devono seguire le norme per i terreni pascolivi dell'art. 67 e 68 delle P.M.P.F.).

- la trasformazione in corte, orto ad uso domestico oppure in area verde, per gli incolti di modesta estensione ubicati all'interno dell'abitato od in adiacenza ad abitazioni, posti su versanti in pendenza minore del 35%. Per quelli posti su versanti con pendenza maggiore del 35% è ammessa solo la trasformazione in area verde.

9.3 - Superfici agrarie

9.3.1 - Seminativo

E' consentita la destinazione attuale e le trasformazioni in coltura foraggiera poliennale (si consiglia quadriennale), in pascolo o prato-pascolo (lavorazioni quinquennali).

Le lavorazioni agrarie annuali sono consentite fino ad una profondità non superiore ai cm 30.

La destinazione ad incolto, a rimboschimento e la successiva trasformazione in fustaia di entrambi è sempre consentita, fermo restando la realizzazione e il mantenimento di una adeguata regimazione idrica.

9.3.2 - Orti e colture specializzate

E' ammesso il mantenimento e la conduzione così come attualmente praticata (sono presenti in minima quantità).

Sono ammessi gli sfalci frequenti e le lavorazioni superficiali (zappettatura, fresatura) una volta all'anno, solo nel periodo estivo o primaverile – estivo.

- *Terreni con pendenza > 35%*: è sempre vietato l'impianto di colture specializzate.

- *Terreni con pendenza compresa tra il 20% ed il 35%*: è consentito l'impianto o il reimpianto di frutteti, vigneti e alberi da legno solo se realizzati a buche di profondità non superiore a cm 80.

- *Terreni con pendenza < 20%*: è consentito l'impianto o il reimpianto di frutteti, vigneti e alberi da legno purché realizzati a buche di profondità non superiore a cm 80, oppure con rippatura non superiore ai cm 70 e lavorazione del suolo limitata a cm 50 di profondità.

Per i nuovi impianti di colture specializzate i filari devono essere realizzati perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, oppure inclinati rispetto alle curve di livello con pendenza inferiore al 10%; deve essere garantita un'idonea regimazione idrica superficiale; gli spazi interfilari devono essere mantenuti inerbiti.

Località: CUSERCOLI

Comune: CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia: FORLI' – CESENA

**Normativa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3483 del 26/09/95.
Allegato alla DGR 3483 del 26/09/95**

DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA E DELLE DESTINAZIONI D'USO ALL'INTERNO DELLE ZONE PERIMETRATE.

Sulla scorta dei tre livelli di pericolosità definiti, i perimetri degli abitati da consolidare sono stati suddivisi in tre zone, all'interno delle quali sono applicabili le seguenti categorie d'intervento:

ZONA - A –

In tali zone sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici e dei manufatti lesionati ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché opere di consolidamento e bonifica necessarie per il consolidamento dei versanti.

ZONA - B –

In tali zone sono ammessi, per gli edifici ricadenti nel centro storico, gli interventi definiti dalla disciplina particolareggiata di cui all'art.21 del P.R.G., specificando che normative in variante agli artt. di P.G.R. richiamati, non modificano le norme relative alle zone da consolidare.

In particolare sono consentite le seguenti categorie d'intervento:

- Restauro scientifico (A1)
- Restauro e risanamento conservativo (A2)
 - a) Restauro e risanamento conservativo tipo A
 - b) Restauro e risanamento conservativo tipo B
- Demolizione
- Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

In zona definita di "completamento residenziale" si consente:

- Ristrutturazione e ampliamento non superiore al 20% del volume esistente.

Tali ampliamenti sono consentiti nel rispetto dell'indice complessivo di fabbricabilità fondiaria (If) di 1,5 mc/mq e dell'altezza massima degli edifici di mt 6, oltre al rispetto di tutti gli altri indici previsti all'art.22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Anche in questo caso eventuali varianti alle norme del P.R.G. non modificheranno le norme relative alle zone da consolidare.

In zone definite di "verde pubblico" si consentono unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi di carattere precario oltre a piantumazioni di verde e creazione di vialetti pedonali e ciclabili.

In zone definite "agricole di interesse urbano" è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente. In tali zone sono consentiti unicamente gli interventi di ristrutturazione, senza aumento di volume dei fabbricati esistenti.

ZONA - C -

In tali zone sono ammessi, per gli edifici ricadenti all'interno del centro storico, gli interventi definiti dalla disciplina particolareggiata di cui all'art.21 del P.R.G.

In particolare sono consentite le seguenti categorie d'intervento:

- Restauro scientifico (A1)
- Restauro e risanamento conservativo (A2)
 - a) Restauro e risanamento conservativo tipo A
 - b) Restauro e risanamento conservativo tipo B
- Demolizione
- Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

In zona definita di "completamento residenziale" si consente:

- nuova edificazione nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria (If) di 1,5 mc/mq di una altezza massima degli edifici di mt 6, e di tutti gli altri indici previsti all'art.22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

In zone definite di "verde pubblico" si consentono unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi di carattere precario oltre a piantumazioni di verde e creazione di vialetti pedonali e ciclabili.

In zone definite "agricole di interesse urbano" è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente. In tali zone sono consentiti unicamente gli interventi di ristrutturazione, senza aumento di volume dei fabbricati esistenti.

Nell'ambito di tutto il territorio compreso all'interno del perimetro, ai fini della conduzione agricola dei terreni, non sono consentiti sbancamenti di alcun tipo e non è altresì consentita la lavorazione degli stessi per una profondità superiore a cm 30. Le alberature esistenti non possono essere abbattute se non previa presentazione di un progetto di sistemazione delle essenze arboree valutato, da questa Amministrazione, migliorativo rispetto all'esistente.

All'interno delle zone perimetrate le destinazioni d'uso ammissibili sono quelle previste dal P.R.G.

Testo della DGR 3483 del 29/09/95

Prot. n. (GBO/95/17831)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge 9 luglio 1908. n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Viste le leggi regionali 24 marzo 1975, n. 18 e 8 marzo 1976, n. 10;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 2620 in data 24 giugno 1989 e n. 1338 in data 28 gennaio 1993, in adozione e approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):

Visto l'art. 29 delle norme del P.T.P.R. approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;

Premesso:

- che l'abitato di Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna con D.P.R. 31 marzo 1970 n. 734 veniva incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della Legge 9 luglio 1908 n. 445;

- che l'art. 31 delle norme del P.T.P.R. adottato poneva l'esigenza delle "perimetrazioni", con riferimento alle aree in dissesto, per quegli abitati dichiarati da consolidare che ne fossero ancora sprovvisti;
- che con circolare, prot. n. 3004 del 9 aprile 1991, a firma degli Assessori regionali all'Ambiente e all'Urbanistica, venivano indicati primi criteri d'attuazione dell'art. 31 desumendoli da una lettura intrecciata del disposto normativo dello stesso art. 31 e degli artt. 28 e 29 del P.T.P.R. adottato;
- che con deliberazione di Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 veniva approvato il P.T.P.R. con particolari modifiche e precisazioni per l'art. 29 (già ex-art. 31) relativo agli abitati dichiarati da consolidare;
- che con deliberazione n. 55 del 14 giugno 1994 il Consiglio comunale di Civitella di Romagna ha adottato la perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Cusercoli redatta dal geologo Pierluigi Venturini, libero professionista incaricato dalla amministrazione comunale, dall'Arch. Roberto Cimatti dell'Ufficio Tecnico Comuni Associati e dal Geom. Massimo Balestri dell'Ufficio tecnico comunale di Civitella di Romagna, nel rispetto dei nuovi riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che con nota del 12 aprile 1994 e nota prot. n. 519 del 14 gennaio 1995 il Comune di Civitella di Romagna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Forlì la perimetrazione in oggetto per il parere di competenza;
- che con nota prot. n. 306/IT4 del 27 gennaio 1995, il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali di Forlì ha espresso parere favorevole, formulando nel contempo una serie di precisazioni tecniche, alla perimetrazione in oggetto, trasmettendola al Servizio difesa del suolo;

Visto il parere espresso dal Comitato Consultivo regionale Sezione IIa con voto n. 33 del 30 maggio 1995, di seguito riportato nelle sue parti essenziali:

"PRESO ATTO:

- che con deliberazione n. 55 del 14 giugno 1994 il Consiglio comunale di Civitella di Romagna ha adottato la perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Cusercoli redatta dal geologo Pierluigi Venturini, libero professionista incaricato dalla amministrazione comunale, dall'Arch. Roberto Cimatti dell'Ufficio Tecnico Comuni Associati e dal Geom. Massimo Balestri dell'Ufficio tecnico comunale di Civitella di Romagna, nel rispetto dei nuovi riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che il Servizio provinciale difesa del suolo, risorse idriche e forestali di Forlì, con nota 27 gennaio 1995 n. 306/IT4 ha espresso parere favorevole all'approvazione di tale perimetrazione, formulando nel contempo una serie di prescrizioni;

VERIFICATO:

- che la perimetrazione e relativa zonizzazione dell'abitato di Cusercoli, adottata dal Comune di Civitella di Romagna e sottoposta all'esame del Comitato Consultivo regionale Sezione II a, si compone dei seguenti elaborati:

- 1) - Relazione geologica a firma del geologo Pierluigi Venturini;
- 2) - Tav. 1B - corografie scala 1:5.000;
- 3) - Tav. 2B - carta geomorfologica scala 1:5.000;
- 4) - Tav. 3B - perimetrazione centro urbano scala 1:2.000;
- 5) - Tav. A2 - uso reale del suolo scala 1:500;
- 6) - Tav. B2 - carta delle pendenze scala 1:500;
- 7) - Tav. C2 - zonizzazione scala 1:500;
- 8) - Tav. D - carta opere di consolidamento scala 1:5.000;
- 9) - Relazione tecnica contenente le norme di perimetrazione;

10) - Allegato n.1 - norme tecniche di attuazione zone perimetrate - norme urbanistiche di intervento - stralcio norme tecniche e cartografia di PRG;

11) - Allegato n.2 - Documentazione fotografica;

CONSIDERATO:

- che nella zona affiorano le unità geologiche denominate Formazione a colombacci e Formazione di tetto, costituite da litofacies pelitiche, arenacee, calcareo-marnose (colombacci) e banchi conglomeratici con spessori di circa 30-40 m, oltre ai depositi continentali terrazzati;
- che il nucleo storico di Cusercoli sorge su uno sperone conglomeratico che si eleva fino a 25 m sopra il fondovalle;
- che l'espansione dell'abitato si è realizzata nei terrazzi alluvionali e fasce di raccordo con il versante a prevalente litologia argillosa;
- che l'area dell'abitato di Cusercoli compresa all'interno del perimetro da consolidare è stata interessata da due diversi tipi di dissesto;
- che il primo tipo di dissesto (frana di crollo) si è manifestato sulla porzione sud-ovest dell'ammasso roccioso sul quale sorge il castello e presenta profilo subverticale con porzioni in aggetto e altezza variabile da 15 a 25 m;
- che tale ammasso è interessato da diversi sistemi di frattura a geometria irregolare e da una eterogenea cementazione;
- che il secondo movimento (frana rotazionale) ha invece interessato una zona posta nella porzione ovest dell'area perimetrata;
- che per quanto riguarda la frana di crollo sono state effettuate in periodi diversi opere di consolidamento e bonifica che hanno riportato la zona direttamente interessata e quelle di influenza in condizioni di sicurezza;
- che le opere di sostegno eseguite hanno permesso di ridurre l'azione di degrado regressivo della restante porzione rocciosa interessata dalla frana di crollo;
- che per quanto riguarda la frana con movimento rotazionale, la cui causa prevalente è stata la elevata presenza di acqua nel terreno, sono state effettuate opere di bonifica consistenti in interventi di modellamento superficiale e realizzazione di drenaggi profondi;
- che tale area deve essere mantenuta nel tempo sotto controllo specialmente per quel che riguarda lo stato dei drenaggi profondi e la loro funzionalità nel tempo;
- che gli edifici ricadenti all'interno dell'area perimetrata sono 10 di civile abitazione e uno di uso pubblico, con una popolazione stabilmente residente pari a circa 20 unità;
- che sono stati completati gli interventi previsti dal progetto generale di consolidamento;
- che oltre alle opere previste nel progetto generale di consolidamento sono stati eseguiti ulteriori interventi di consolidamento per fenomeni che si sono evidenziati successivamente all'inserimento dell'abitato tra quelli da consolidare;
- che il territorio abitato, in relazione alla distribuzione del dissesto, presenta quindi zone caratterizzate da differente grado di pericolosità geomorfologica, localmente anche elevato;
- che pertanto, per ridurre le condizioni di rischio presenti nell'abitato, devono essere riconosciute e delimitate le aree caratterizzate da diversa pericolosità geologica e definiti gli utilizzi ammissibili per tali aree in ambito edilizio-urbanistico e agricolo-forestale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del P.T.P.R. approvato;

ACCERTATO

- che il limite della perimetrazione è stato definito sulla base della distribuzione areale del dissesto, delle sue caratteristiche e della sua possibile interferenza con l'abitato;

- che all'interno della perimetrazione sono state individuate, in base a criteri generali e in relazione alle differenti caratteristiche di pericolosità geologica associabili alle specifiche forme di dissesto, tre diverse zone così classificate:
- 1) Zona A, corrispondente ad aree ad elevata pericolosità geologica. Sono le aree interessate direttamente dai dissesti o aree limitrofe esposte direttamente a questi dissesti. Comprendono una fascia stretta e allungata in direzione nord ovest - sud est, che delimita la scarpata ove si hanno gli affioramenti rocciosi su cui sorge il castello ed una seconda area corrispondente a quella che è stata direttamente interessata dal movimento gravitativo di tipo rotazionale;
 - 2) Zona B, corrispondente ad aree di media pericolosità. Costituisce una fascia di salvaguardia da potenziali evoluzioni dei dissesti dove gli interventi edificatori sono notevolmente limitati. Come zona B sono stati definiti un intorno degli affioramenti rocciosi, comprendendo lo stesso edificio del castello ed una zona ai piedi della scarpata, oltreché l'intorno della zona interessata dal movimento gravitativo di tipo rotazionale;
 - 3) Zona C, è costituita da aree contermini e di collegamento alle precedenti, corrispondenti alle aree nei confronti delle quali bisognerà adottare particolari attenzioni nell'esecuzione degli interventi possibili;
 - che la relazione tecnica, facente parte della proposta di perimetrazione, contiene le normative che stabiliscono, per ogni tipo di zona, gli usi del suolo consentiti nel settore edilizio-urbanistico e in quello agro-forestale, nonché prescrizioni generali ma che tali normative necessitano di rettifiche;
 - che le normative d'uso, relative alle diverse zone, intendono perseguire l'obiettivo di tutelare le condizioni di assetto del territorio attraverso l'individuazione degli usi del suolo compatibili con le condizioni di pericolosità geologica dello stesso territorio perimetrato, contribuendo in tal modo a ridurre le condizioni di rischio dell'abitato nelle aree a maggior pericolosità.

TENUTO CONTO

- che, entrando nel merito della proposta di perimetrazione, i relatori rilevano:
- 1) che ai fini dell'applicazione della normativa vigente si faccia riferimento alla Tav. C2 assunta più correttamente come "Carta della perimetrazione con relativa zonizzazione delle aree soggette a dissesto" del centro abitato di Cusercoli;
 - 2) che l'Allegato n.1 - "norme tecniche di attuazione zone perimetrare - norme urbanistiche di intervento - stralcio norme tecniche e cartografia di PRG" pur essendo presentato come facente parte della perimetrazione, non debba essere preso in considerazione in questa sede in quanto contiene valutazioni di tipo urbanistico e non di tipo geologico;
 - 3) che la normativa contenuta nella "Relazione tecnica" risulta carente in alcune sue parti e vada pertanto modificata nel modo seguente:
 - sostituzione delle prime tre righe di pagina 15 con: "NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA";
 - eliminazione a pag. 15 delle righe dalla 14 alla 18 compresa;
 - eliminazione a pag. 15 della riga 26;
 - eliminazione a pag. 16 delle righe da 1 a 17 compresa;
 - eliminazione a pag. 16 delle righe da 19 a 21 compresa;
 - sostituzione a pag. 16 delle righe da 29 a 33 con: "sono ammessi interventi di nuova edificazione, limitati a singoli lotti ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, definito in base all'art.13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 alla data di approvazione delle presenti norme, così come riportato nella Tav. C2";
 - sostituzione dell'intero testo delle pagine 17 e 18 con il seguente:

"Prescrizioni generali"

Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi, fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, sono vincolati alle seguenti prescrizioni:

- adeguato allontanamento delle acque superficiali, attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi del dilavamento dovuto a ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
- esecuzione di drenaggi nell'intorno degli edifici di nuova costruzione, spinti fino a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti;
- realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche a perfetta tenuta, evitando eventuali infiltrazioni e ristagni d'acqua che potrebbero costituire punti nevralgici ai fini della stabilità;
- ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, sia nel caso di scavi che di riporti di terreno, anche se temporanei;

NORMATIVA AGRO-FORESTALE

NORME GENERALI (comuni alle diverse zone e ai diversi tipi di copertura e uso del suolo)

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza.

Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione delle opere di consolidamento.

In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi solo nelle zone con pendenza inferiore al 35%, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative.

Tutela opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competente in materia.

Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti. In nessun caso, ed in particolare nell'ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate. Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole. Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 1,5 m. Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle

tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali. In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Trasformazioni nelle qualità di copertura e uso del suolo

All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B e C non sono consentite le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni più intensive o frequenti di quelle in atto. Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali -> terreni soggetti a lavorazioni poliennali -> prato stabile -> incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello le specie autoctone della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive).

In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

NORME PARTICOLARI

Zona "A"

Cespuglieti di rovi e ginestre

La vegetazione debolmente strutturata che caratterizza questi popolamenti riveste comunque grande importanza ai fini del consolidamento dell'assetto del territorio.

Essa va pertanto mantenuta come tale e non ne è consentito il taglio o l'estirpazione. La gestione è indirizzata al mantenimento dell'esistente ed alla sua evoluzione in assenza di interventi attivi. Tali interventi attivi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree in cui sono state eseguite opere che hanno determinato la distruzione della copertura vegetale). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prati

Anche questi popolamenti a struttura erbacea rivestono grande efficienza nella protezione idrogeologica del suolo. Essi vanno pertanto mantenuti e tutelati e ne è vietata la distruzione e la trasformazione in forme colturali più intensive. Nel caso in cui siano già oggetto di periodiche pratiche colturali (erpature, trasemine) queste possono essere mantenute, ma non intensificate, fermo restando che è sempre favorita la loro completa cessazione. Il pascolo è sempre vietato. Solamente in presenza di ampie superfici denudate a seguito dell'esecuzione di opere di difesa del suolo, si può procedere al loro reimpianto avendo a modello analoghe compagini autoctone.

Orti

Per gli orti la gestione avviene secondo le modalità usuali in atto, avendo cura di praticare nella razionalizzazione delle acque superficiali, piovane e di irrigazione, tutte le precauzioni descritte nelle Norme generali.

Sono comunque vietate le lavorazioni meccaniche profonde del suolo.

Frutteti e vigneti

A motivo del loro impatto destabilizzante sull'assetto del territorio in zona A è fortemente favorita la dismissione di queste forme colturali e la loro sostituzione con altre meno intensive o con messa a riposo dei terreni.

Tuttavia per consentire il mantenimento di forme d'uso del territorio di importanza economica, si prescrive quanto segue, al fine di mitigarne, per quanto possibile gli effetti negativi.

La coltivazione degli impianti in essere deve avvenire attraverso tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti, con mi scoglio di graminacee: la manutenzione avviene attraverso la tecnica dello sfalcio o, ancor meglio, della "triturazione" con trinciatrice.

Anche i residui di potatura possono utilmente essere sottoposti allo stesso trattamento in loco, con eliminazione della pratica del trascinamento con forcone che "leviga" le superfici, rendendole più impermeabili.

La fascia interfilare, per rompere la capillarità, può essere sottoposta a fresatura, per una larghezza massima di 60 cm, sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

La strutturazione dell'impianto deve essere corredata di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e collettori.

I nuovi impianti devono essere realizzati, esclusiva mente in aree già occupate da vigneti o frutteti, con preparazione del suolo mediante rippatura o scarificazione eseguita in periodo non piovoso limitata a 80 - 100 cm di profondità e lavorazione superficiale del terreno limitata a 50 - 60 cm, messa a dimora delle piantine con foraterra e posa dei pali di sostegno a pressione. E' escluso lo scasso. Devono inoltre avere le caratteristiche ed il tipo di gestione di cui sopra.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico conseguenti l'esercizio del vigneto, impone la sospensione di tale coltura e la sua sostituzione con altra meno intensiva o la messa a riposo del terreno.

In questo ambito sono sempre favorite la dismissione delle pratiche di coltivazione e la messa a riposo dei terreni.

Verde pubblico e privato

Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e di giardinaggio, avendo cura di garantire il mantenimento del cotico erboso e l'allontanamento razionale delle acque superficiali.

E' opportuno che le piante arboree ornamentali possiedano caratteristiche idonee per poter essere utilizzate in ambito urbano (distanza dagli edifici, loro specie e densità, dimensioni massime raggiungibili, ecc.) in modo che non arrechino danni alle strutture in elevazione e che, attraverso una evapotraspirazione troppo intensa, non provochino compattamento e cedimento del suolo, con conseguenze dannose anche per l'assetto territoriale.

ZONA "B"

Cespuglieti di rovi e ginestre

Anche in zona B le caratteristiche di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio che questo tipo di popolamento vegetale riveste sono preminenti.

Esso va pertanto mantenuto come tale e non ne è consentito il taglio o l'estirpazione.

La gestione è indirizzata al mantenimento dell'esistente ed alla sua evoluzione in assenza di interventi attivi.

Interventi attivi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree in cui sono state eseguite opere che hanno determinato la distruzione della copertura vegetale o aree recentemente abbandonate dall'agricoltura) o in aree dove non si verificano dinamiche evolutive positive (popolamenti puri di rovo).

In ogni caso dovranno essere investite solo superfici modeste; dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prati

Anche questi popolamenti a struttura erbacea rivestono, [anche in zona B] grande efficienza nella protezione idrogeologica del suolo.

Essi vanno pertanto mantenuti e tutelati e ne è vietata la distruzione e la trasformazione in forme colturali più intensive.

Nel caso in cui siano già oggetto di periodiche pratiche colturali (erpiculture, trasemine) queste possono essere mantenute, fermo restando che permane il divieto di pascolo, soprattutto in stagione piovosa.

Negli altri casi, i popolamenti vanno lasciati alla evoluzione naturale. Solamente in presenza di ampie superfici denudate a seguito dell'esecuzione di opere di difesa del suolo, si può procedere al loro reimpianto avendo a modello analoghe compagini autoctone.

Orti

Per gli orti la gestione avviene secondo le modalità usuali in atto, avendo cura di praticare nella razionalizzazione delle acque superficiali, piovane e di irrigazione, tutte le precauzioni descritte nelle Norme generali, fermo restando che permane il divieto di lavorazioni meccaniche profonde del suolo.

Frutteti e vigneti

La coltivazione dei vigneti in essere deve avvenire attraverso tecniche che escludano le lavorazioni annuali del suolo.

Gli spazi tra i filari devono essere inerbiti, con miscuglio di graminacee: la manutenzione avviene attraverso la tecnica dello sfalcio o, ancor meglio, della "triturazione" con trinciatrice.

Anche i residui di potatura possono utilmente essere sottoposti allo stesso trattamento in loco, con eliminazione della pratica del trascinarsi con forcone che "leviga" le superfici, rendendole più impermeabili.

La fascia interfilare, per rompere la capillarità, può essere sottoposta a fresatura, per una larghezza massima di 60 cm, sufficiente a trattenere l'umidità necessaria.

La strutturazione dell'impianto deve essere corredata di fossi di scolo delle acque superficiali secondari (tra i filari) e collettori.

I nuovi impianti devono essere realizzati con preparazione del suolo mediante rippatura o scarificazione eseguita in periodo non piovoso limitata a 80 - 100 cm di profondità e lavorazione superficiale del terreno limitata a 50 - 60 cm, messa a dimora delle piantine con foraterra e posa dei pali di sostegno a pressione. E' escluso lo scasso. Devono inoltre avere le caratteristiche ed il tipo di gestione di cui sopra.

Il Sindaco, qualora si manifestino fenomeni di deterioramento idrogeologico conseguenti l'esercizio del vigneto, impone la sospensione di tale coltura e la sua sostituzione con altra meno intensiva o la messa a riposo del terreno.

Sono sempre comunque favorite la dismissione delle pratiche agricole e la messa a riposo dei terreni.

Verde pubblico e privato

Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e di giardinaggio, avendo cura di garantire il mantenimento del cotico erboso e l'allontanamento razionale delle acque superficiali.

E' opportuno che le piante arboree ornamentali possiedano caratteristiche idonee per poter essere utilizzate in ambito urbano (distanza dagli edifici, loro specie e densità, dimensioni massime raggiungibili, ecc.) in modo che non arrechino danni alle strutture in elevazione e che, attraverso una evapotraspirazione troppo intensa, non provochino compattamento e cedimento del suolo, con conseguenze dannose anche per l'assetto territoriale.

ZONA "C"

Cespuglieti di rovi e ginestre

Questo tipo di vegetazione va tutelato anche in zona C per l'importanza che riveste ai fini dell'assetto del territorio: si applicano pertanto le stesse norme di gestione fissate per la zona B.

Prati

Si applicano le modalità di gestione già descritte per l'analoga forma di uso del suolo in zona B.

Orti

La gestione degli orti avviene secondo le pratiche tradizionali in atto.

Frutteti e vigneti

Anche per questo tipo di uso del suolo permane in zona C il prioritario limite posto dalla necessità di garantire la stabilità del territorio: vengono applicate quindi le stesse norme fissate per la zona B, che rappresentano il disturbo massimo sopportabile da un territorio idrogeologicamente fragile.

E' consentita, ma non favorita la realizzazione di nuovi impianti, in terreni già oggetto di coltivazione agricola permanente (annuale).

- che pertanto i correlatori avanzano al Comitato la proposta di:
 - 1) considerare la carta della zonizzazione (tav. C2) come carta della perimetrazione con relativa zonizzazione in quanto su questa sono riportati sia il limite di perimetrazione che la suddivisione interna di questa nelle zone "A", "B" e "C";
 - 2) stralciare, [dalla perimetrazione] e quindi non approvare l'Allegato n. 1 in quanto trattasi di materiale non pertinente;
 - 3) approvare le normative d'uso del suolo della perimetrazione, sia dal punto di vista edilizio-urbanistico che agro-forestale, con tutte le modifiche indicate in precedenza.
 - 4) approvare infine tutte le restanti relazioni e tavole facenti parte dello studio di perimetrazione e relativa zonizzazione dell'abitato di Cusercoli in comune di Civitella di Romagna.

ACCERTATO INFINE:

- che la proposta di perimetrazione e zonizzazione e relativa normativa di uso del suolo dell'abitato di Cusercoli in comune di Civitella di Romagna è stata elaborata secondo le indicazioni e modalità previste dai riferimenti normativi richiamati nelle premesse;
- che i criteri generali utilizzati per la stesura della perimetrazione e della zonizzazione, nonché della normativa d'uso del suolo sembrano adeguati al raggiungimento degli obiettivi di tutela della integrità fisica del territorio fissati in particolare dall'art. 29, e più in generale dagli artt. 26 e 27 del P.T.P.R.. approvato;
- che il Comitato ritiene le proposte di integrazione e di modifica formulate dai correlatori accettabili e coerenti con l'obiettivo di una migliore tutela delle condizioni di assetto geomorfologico del territorio;

E' DEL PARERE

che siano meritevoli di approvazione:

- la perimetrazione con relativa zonizzazione delle zone soggette a dissesto dell'abitato di Cusercoli in comune di Civitella di Romagna, dichiarato da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, a firma del geologo Pierluigi Venturini e dell'architetto Roberto Cimatti e del geometra Massimo Balestri, adottata dal consiglio comunale di Civitella di Romagna con deliberazione n. 55 del 14 giugno 1994;
- le normative di uso del suolo contenute nella Relazione Tecnica, sia relativamente agli usi urbanistico-edilizi che a quelli agro-forestali, così come modificate e integrate in base alle proposte dei correlatori indicate in premessa."

Ritenuto di condividere le considerazioni ed il conseguente parere n. 33/95 in data 30 maggio 1995 espressi dal Comitato Consultivo Regionale - Sezione II a - che pertanto si fanno propri integralmente;

Dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 1995, n. 2541:


- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Area Ambiente in merito alla legittimità;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo in merito alla regolarità tecnica;

A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a

di approvare, in conformità del parere espresso dal proprio Comitato consultivo - Sezione IIa, come da voto del 30 maggio 1995 n. 33/95 - con le modifiche di cui in premessa, la perimetrazione delle aree interessate dal dissesto con relativa zonizzazione e prescrizioni d'uso del suolo dell'abitato di Cusercoli in Comune di Civitella di Romagna, in precedenza adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 14 giugno 1994. Il presente provvedimento ed i seguenti atti - che allo stesso vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale e sono depositati in originale presso la Segreteria di Giunta - sono firmati dal Presidente di questa Giunta e controfirmati dal Segretario:

- Tav. C2 Zonizzazione scala 1:500 (all. n. 1);
- Tav. A2 Uso reale del suolo scala 1:500 (all. n. 2);
- relazione tecnica contenente le norme di perimetrazione (all. n. 3).

Detta perimetrazione, con zonizzazione e prescrizioni d'uso del suolo, è vincolante agli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 quale elemento integrante dello strumento urbanistico comunale per il quale il Comune di Civitella di Romagna dovrà presentare una variante che renda conformi, per le eventuali parti in contrasto, le previsioni dello stesso strumento urbanistico alle prescrizioni e alle limitazioni previste dalla perimetrazione medesima.



Appendice C - Art. 12 quater

Art. 12 quater

Località: SPINELLO

Comune: SANTA SOFIA

Provincia: FORLÌ – CESENA

Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici

Spinello in Comune di Santa Sofia

Adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n.1/2 del 26/03/2012

Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 601 del 14/05/2012

1. La perimetrazione suddivide il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

Zona 1s – corrisponde all'area con pericolosità **molto elevata**, comprende un'area dove si riconosce un dissesto in atto e un'area dove risulta una elevata probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto;

Zona 2s – corrisponde all'area con pericolosità **media**, è definita come la zona caratterizzata da velocità di versante molto lenta (Cruden e Varnes 1992) ed esiste la probabilità che si possano manifestare fenomeni di dissesto per richiamo della zona 1s, caratterizzata da pericolosità molto elevata

Zona 3s – corrisponde all'area con pericolosità bassa, zona di attenzione localmente caratterizzata da velocità di versante estremamente lento (Cruden e Varnes 1992) e dove le trasformazioni del suolo possono determinare un aggravio di pericolosità per l'area e per quelle adiacenti;

Zona 1s

2. Nella zona 1s è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

3. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto definitivo di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro

60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

4. Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti alle lett. a) e b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.

Zona 2s

5. Nella zona 2s, oltre agli interventi ammessi per la zona 1s, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi che non comportino cambio di destinazione d'uso a funzione residenziale, ad esclusione della zona del centro storico, così come definito all'art. A-7 della L.R. 20/2000, dove sono consentiti anche interventi a funzione residenziale:

f) gli interventi di restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

g) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, con particolare attenzione alla mitigazione della vulnerabilità delle opere;

h) gli interventi di ampliamento esclusivamente con funzioni pertinenziali o per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, compatibilmente con il RUE e per superfici non superiori a 30 mq.

i) gli interventi di ampliamento, una tantum, non superiori al 20% della "superficie complessiva", così come definita all'Art. 2.1 - Superficie Utile Lorda (Sul) dell'Allegato Definizioni del RUE di Santa Sofia, degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio; in alternativa, ai fini di una migliore gestione del rischio da frana, la "superficie complessiva" degli edifici esistenti in zona 2s, alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio, incrementata del 20% può essere ridistribuita all'interno della zona 2s; i suddetti interventi devono essere adeguatamente supportati da opere di mitigazione del rischio;

j) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a opere di urbanizzazione primaria e non diversamente localizzabili, purché coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

k) la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia, posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza e che non comportino trasformazione urbanistica;

- l) il progetto definitivo di cui al punto i) deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

Zona 3s

6. Oltre agli interventi ammessi per le zone 1s e 2s, gli interventi urbanistici ed edilizi nella zona 3s, sono realizzabili alle seguenti condizioni:

- m) le revisioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, corredati da apposita documentazione tecnica nel rispetto delle normative vigenti e di eventuali approfondimenti concordati con la Segreteria Tecnico Operativa, dovranno essere sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza della trasformazione urbanistica con gli obiettivi del presente piano;
- n) le nuove edificazioni dovranno essere realizzate senza determinare un aggravio della pericolosità dell'area stessa e per quelle adiacenti, dovranno contemperare una bassa vulnerabilità delle opere in riferimento all'intensità del fenomeno in atto, prestando particolare attenzione alla valutazione dei carichi ed alla presenza di acqua nel sottosuolo;
- o) per ogni nuova costruzione edilizia dovrà essere realizzata una adeguata indagine geologica, con almeno tre verticali per ogni edificio, ed eventuale prospezione geofisica, che permetta di definire almeno la profondità del substrato formazionale;
- p) la relazione geologica e geotecnica, a partire da tutte le indagini e monitoraggi realizzati nella zona, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni di cui al D.M. 14-01-2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e successive modifiche ed integrazioni, con particolare attenzione a quanto riportato al capitolo 6 delle sopra citate NTC "Progettazione Geotecnica", fornendo chiare indicazioni dell'assetto dell'area di progetto, sulle motivazioni che hanno portato alla scelta della tipologia strutturale dell'elevazione e della fondazione, che in prima ipotesi dovrà essere considerata su pali ed in grado di resistere anche ad azioni orizzontali;

7. Nelle Zone 1s, 2s, 3s nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

- l'adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- I soggetti cui compete la gestione delle reti sono tenuti alla verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica, e fognaria e del gas esistenti; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi e dovranno essere posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
- ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle*

scarpate e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto del D.M. 14-01-2008 Norme Tecniche per le Costruzioni e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nelle Zone 1s, 2s, 3s i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dei sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri. In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.

9. Tutti i nuovi progetti relativi alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di monitoraggio e conseguente controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.

10. La rete di monitoraggio per il controllo del dissesto deve essere mantenuta in efficienza e devono essere eseguite periodiche letture, con idonee modalità concordate tramite uno specifico atto tra l'Autorità di Bacino e la Regione e con il fattivo coinvolgimento del Comune e dei soggetti a vario titolo interessati.

Art. 12 quater

Località: CAPOLUOGO - BELLAVISTA

Comune: BERTINORO

Provincia: FORLÌ – CESENA

Adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/1 del 29 luglio 2009

Approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 503 del 08 marzo 2010

Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici

Bellavista in Comune di Bertinoro

La perimetrazione suddivide il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

Zona 1b – corrisponde all'area con pericolosità **molto elevata**, è definita come la zona dove sono in atto dissesti significativi;

Zona 2b - corrisponde all'area con pericolosità **elevata**, è definita come la zona di possibile coinvolgimento o dove risulta elevata la probabilità che si possano attivare fenomeni di dissesto;

Zona 3b - corrisponde all'area con pericolosità **media**, è definita come la zona la cui pericolosità può essere mitigata a seguito di opportuni interventi di difesa del suolo;

Zona 1b

Nella zona 1b è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;

gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:

opere imposte da normative vigenti;

opere connesse ad adeguamenti normativi;

interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;

opere necessarie e coerenti con la trasformazione dell'area a verde pubblico (camminamenti ciclo-pedonali, piccoli manufatti in legno amovibili, inerbimenti e messa a dimora di piante, drenaggi, etc.);

gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia, all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza, e che non comportino trasformazione urbanistica;

tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;

il progetto definitivo degli interventi di cui ai punti c), d), e), f), deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.

Zona 2b

Nella zona 2b, oltre agli interventi ammessi per la zona 1b, sono consentiti esclusivamente:

gli interventi di manutenzione straordinaria edilizia così come definiti alla lett. b) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

gli interventi di ampliamento, nella misura complessiva del 20% della cubatura dell'edificio, compatibilmente con quanto stabilito dal RUE, esclusivamente con funzioni pertinenziali e per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme di Variante del Piano Stralcio.

Zona 3b

Nella zona 3b, oltre agli interventi ammessi per la zona 1b e 2b, sono consentiti:

interventi di nuova urbanizzazione in base a quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 24-03-2000: in particolare il PUA dovrà prevedere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'area e contenere le regole e prescrizioni costruttive dei nuovi edifici e dell'assetto idrogeologico della zona, a seguito di una adeguata indagine geologica e dell'installazione di una rete di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione;

nuovi edifici e le opere strutturali di contenimento, così come definiti al punto j), dovranno in ogni caso essere realizzati esclusivamente con fondazioni su pali incastrati nel substrato formazionale;

il PUA dovrà contenere un piano di manutenzione delle opere con particolare riferimento agli interventi di difesa del suolo, dovranno essere indicate le necessarie risorse economiche ed i responsabili delle opere di manutenzione e di monitoraggio; dovranno essere indicate, se presenti, le opere di interesse comune che dovranno essere cedute al patrimonio indisponibile del Comune;

gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

la realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia, posti all'interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;

Il progetto definitivo degli interventi di cui ai punti j), l), deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 90 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano, sentito il Comitato Tecnico;

Nelle Zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

l'adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;

la verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica, fognaria e del gas; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;

ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;

le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

Nelle Zone 1b, 2b e 3b i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dei sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri.

In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.

Tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento e infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.

Appendice D - Art. 12 - Caso particolare dell'area a rischio di frana denominata "Trappola" in comune di Verghereto (FC)

**Adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/1 del 27 luglio 2007
Approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1482 del 08 ottobre 2007**

Art. 12

Caso particolare dell'area a rischio di frana denominata "Trappola" in comune di Verghereto (FC)

1. Le tavole alla scala 1:25.000 individuano le U.I.E. a diverso grado di rischio: molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).

2. L'Autorità di Bacino provvede a verificare lo stato di pericolosità e di rischio nelle U.I.E. classificate a rischio molto elevato R4 e elevato R3, e a perimetrare e normare le aree ove il rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000".

3. Le perimetrazioni di cui al comma 2 suddividono il territorio in tre zone a diverso grado di pericolosità:

Zona 1 – corrisponde all'area dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene delimitata in base ai risultati delle indagini svolte;

Zona 2 – corrisponde all'area di possibile evoluzione del dissesto;

Zona 2bis – corrisponde all'area di possibile influenza del dissesto.

4. Nelle Zone 1 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

5. Nelle medesime zone sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definiti dai Comuni a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata.
- d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
- e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi.

6. Ai fini della presente norma, gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, non sono da considerare opere che incrementino in modo rilevante il valore dei manufatti.

7. Nelle Zone 2 è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.

8. Nelle medesime Zone, oltre agli interventi ammessi per le zone 1, sono consentiti esclusivamente:

- f) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- g) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle Norme di Piano Stralcio.

9. Nella zona **2 bis**, oltre agli interventi ammessi nella zona 1 e nella zona 2 sono esclusivamente consentiti, in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001 (ex lett. d) dell'art. 31 della legge 457/1978);

- gli interventi di ampliamento, esercitabile una sola volta, degli edifici esistenti e nuovi interventi edilizi di modesta entità e senza funzione abitativa a servizio dell'attività agricola, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole.

10. Nelle zone 1, 2 e **2bis** nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

- l'adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
- la verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
- ogni nuovo intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
- le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate*, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

11. Nelle Zone 1, 2 e **2bis** i sistemi di monitoraggio e le opere di consolidamento eseguiti con finanziamenti pubblici e/o privati non devono essere danneggiati da alcun tipo di

intervento sia edilizio-urbanistico sia agro-forestale. Ogni utilizzo delle aree attigue a quelle sulle quali insistono tali sistemi ed opere è soggetto al parere del competente ente attuatore, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie distanze di sicurezza dalle opere e dai sistemi medesimi, che comunque non possono essere inferiori ai 2 metri. In ogni caso l'utilizzo di dette aree attigue deve garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso agli Enti preposti per consentirne la gestione e la manutenzione.

12. Tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio ed alle opere di consolidamento devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni.

13. Le nuove perimetrazioni o le modifiche sia cartografiche sia normative che si rendessero necessarie sulla base:

- a. di rilievi topografici aggiornati,
- b. di nuove conoscenze geognostiche, compresi gli aggiornamenti delle basi cartografiche e gli affinamenti delle metodologie di valutazione,
- c. di interventi di consolidamento eseguiti sono approvati secondo la seguente procedura:
 - Il Comitato Tecnico approva gli studi e le indagini verificandone l'attendibilità e la rispondenza agli standard tecnico-scientifici correnti, indicando eventuali modifiche e integrazioni. Gli studi e le indagini devono essere accompagnate dall'esplicita rappresentazione cartografica delle modifiche ritenute necessarie. L'approvazione degli studi e delle perimetrazioni conseguenti è contestuale.
 - Il Comitato Istituzionale prende atto della proposta di modifica cartografica e/o normativa e la approva con apposita delibera. Le nuove disposizioni costituiscono variante al presente Piano. I tempi e le modalità di pubblicazione e le procedure di approvazione delle varianti sono stabiliti dalla legislazione regionale e nazionale vigente.

Aree proposte dalle Amministrazioni Comunali ai sensi all'Art. 13 comma 3

Località: CA' DELLA VIA

Comune: PORTICO DI ROMAGNA - SAN BENEDETTO

Provincia: FORLI' – CESENA

Approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2 del 19 dicembre 2007

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA CA' DELLA VIA – LOCALITA' DI SAN BENEDETTO IN ALPE – COMUNE DI PORTICO SAN BENEDETTO

ZONA 1: - area dissestata

Nelle Zona 1 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi manufatti di qualunque tipo.

1.1 Nella medesima zona sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lett. a) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico, ad eccezione di:
 - opere imposte da normative vigenti;
 - opere connesse ad adeguamenti normativi;
 - interventi su manufatti tutelati dalle normative vigenti;
 - trasformazioni dei manufatti edilizi definiti dai Comuni a «rilevante utilità sociale» espressamente dichiarata.
- d) gli interventi necessari per la manutenzione, l'ampliamento, la realizzazione o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;
- e) tutte le opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi;
- f) l'attività estrattiva del relitto di cava finalizzata alla sistemazione della zona in precario equilibrio mediante rimodellazione del versante, esecuzione di drenaggio, pista di accesso e canalette per la perfetta regimazione delle acque meteoriche e nivali, operazioni di inerbimento delle scarpate e del pendio, opere di manutenzione che si renderanno necessarie in futuro.
- g) La realizzazione di manufatti tecnici al servizio di reti tecnologiche, impiantistiche, di produzione e di trasporto di energia, anche da fonti rinnovabili, e che non comportino trasformazione urbanistica. Il progetto preliminare di tali interventi infrastrutturali, ad esclusione della manutenzione, deve essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano;

ZONA 2: area di possibile evoluzione del dissesto

Nelle Zone 2 è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi di qualunque tipo.

2.1 Nella medesima Zona, oltre agli interventi ammessi ai punti a, b, c, d, e, g per la zona 1, sono consentiti esclusivamente:

- h) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definiti alle lett. b) e c) dell'art. 3 (L) del D.P.R. n. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- i) gli interventi di ampliamento per adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti alla data di adozione delle Norme di Piano Stralcio.
- j) interventi volti alla esecuzione delle piste, alla realizzazione dei drenaggi, alla rimodellazione morfologica e all'esecuzione di fossette per la regimazione delle acque, finalizzate alla messa in sicurezza dell'area, oltre alle operazioni di manutenzione di tali opere che si renderanno necessarie nel futuro.

Nelle Zone 1 e 2, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi ammessi sono vincolati dalle seguenti prescrizioni:

- L'adeguato allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, onde evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;
 - La verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi;
 - Le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate..." e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti.
-